# DIBATTITO de l'acisos news

dalla Patagonia all'Australia
Il DIBATTITO NEWS
è anche sul Web
www.jeaccuse.eu

PERIODICO MENSILE POLITICO SINDACALE A DIFFUSIONE REGIONALE E PARZIALMENTE NAZIONALE

ANNO V - N. 4

Direttore responsabile: **Francesco Gangemi** - Cell. 349.8425507 - Amministrazione: Via Santa Caterina, 38 89121 Reggio Calabria - Tel. e Fax 0965.45079 - Email: dibattitonews@tiscali.it - C/C Postale n. 10148898
**300** € Abbonamento sostenitore - Autorizzazione Tribunale di Reggio Calabria n. 14 del 2005 - € **2,00**

30 APRILE 2009

Spedizione in abbonamento postale tariffa R.O.C. Poste Italiane in A.P.D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n. 46) art. 1 comma 1 - CNS/CBPA - SUD/RC/11/2007 Valida dal 30/1/2007
In caso di mancato recapito inviare CPO di Reggio Calabria per la restituzione al mittente previo pagamento resi


# EDIZIONE STRAORDINARIA

## IL CASO A CATANZARO MUORE LA GIUSTIZIA

Il Presidente G. Napolitano

La Giustizia muore assassinata a CATANZARO nell'indifferenza generale. Anche delle istituzioni e della stampa che appena qualche mese fa, a Dicembre 2008, aggredirono e fecero fuori i Giudici di SALERNO che osarono indagare sui loro colleghi di CATANZARO nel rispetto – doveroso – delle regole processuali. Che i Giudici di SALERNO avessero ragione è ulteriormente confermato oggi dalla pretesa del tribunale penale di CATANZARO di processare l'Avv. LUPIS, accusato di avere attentato alle virtù del califfo di CASIGNANA, MOLLACE, ammettendo solo le prove di costui e del pubblico ministero. In sostanza celebrando un processo finalizzato non ad accertare la verità dei fatti, ma una farsa finalizzata alla condanna dell'Avv. LUPIS, celebrando così la gloria insieme dei pp.mm. CURCIO e MOLLACE. E la viltà di quanti sanno e tacciono sperando così di mantenersi al riparo di problemi. Eppure, negando il diritto del Cittadino a difendersi dall'accusa di "calunnia" e ammettendo solo le prove dell'accusa, il tribunale di CATANZARO viola Leggi Internazionali, la Costituzione italiana, persino la decenza processuale; fa scempio della legalità ammettendo contro l'Avv. LUPIS testimoni falsi ai quali, esplicitamente, gli stessi pp.mm. di CATANZARO e di MILANO, hanno contestato, ieri, di avere calunniato l'Avv. LUPIS pur senza avviare il relativo procedimento penale, favorendo così oggettivamente i pp.mm. CURCIO e MOLLACE. Quando si commettono questi scempi si assassina la Giustizia, si violano le Leggi. Ed è la Libertà di tutti i Cittadini a essere in pericolo. E il pericolo è tanto più grande quando, come inquesto caso, a tacere sono le istituzioni dello Stato e la c.d. "grande stampa", il "coniglio" superiore della magistratura

a pag. 2

## L'inquietante accanimento giudiziario in danno dell'Avvocato Giuseppe Lupis prosegue nello sconcertante silenzio degli Ordini Professionali Forensi e nell'omertà delle Associazioni dei professionisti dell'Antimafia e di quel che rimane della società civile

Avv. Giuseppe Lupis

## Nelle pagine interne i massoni dal calibro 90+9 anche componenti della "Cupola di Bianco e dintorni"

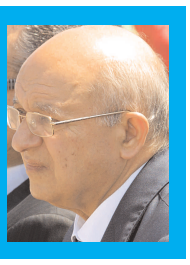

## Le infiltrazioni mafiose nel Comune di Ferruzzano. Informative e intercettazioni

**Entro il 7 maggio 2009 sarà in edicola altra importantissima edizione straordinaria**

## *Nonostante i tentativi di rianimazione effettuati aggredendo i Giudici di Salerno*

# Per condannare l'Avv . Lupis per un presunto attentato alle virtù del califfo di Casignana Mollace, per la prima volta nella storia giudiziaria italiana, a Catanzaro, si distrugge il Diritto di Difesa e si ammettono solo le prove false dell'accusa e di Mollace. Nostro servizio

Avv. Giuseppe Lupis

(come lo definì l'On. FUMAGALLI CARULLI) e l'associazione nazionale magistrati che pochi mesi fa aggredirono i Giudici di SALERNO "responsabili" di avere indagato su loro colleghi di CATANZARO ma rispettandone tutti i diritti. Oggi che al Cittadino processato il tribunale di CATANZARO nega persino il diritto di ascoltare i testimoni della difesa, mentre ammette solo i testimoni dell'accusa, tutto tace. Purtroppo persino l'Avvocatura.

In altra parte del giornale ricostruiamo la vicenda che ha portato a incriminare per "calunnia" l'Avv. LUPIS a CATANZARO, per fargli scontare di avere difeso la Contessa LUCIFERO contro CURCIO, p.m. d.d.a. dimostrando come costui, con la complicità del suo collega VALEA e del procuratore capo di allora, Mariano LOMBARDI, le avesse sottratto la casa di abitazione.

Qui chiudiamo,per il momento, riportando il testo del capo di imputazione contestato a SALERNO a Enza MATACERA, uno dei due testi ammessi dal tribunale di CATANZARO contro l'Avv. LUPIS: "…*Matacera Vincenza,….INDAGATA per i seguenti reati : A)372cp poiché,deponendo quale teste nel processo a carico di Curcio + altri, all'udienza dell' 11.7.2005, innanzi alla II Sezione Penale del Tribunale di Salerno, affermava il falso: negando di aver prestato assistenza alla signora Lucifero nel predisporre la denunzia da quest'ultima presentata ai CC di Soverato in data 12.8.1999, contrariamente a quanto riferito da quest'ultima oralmente al m.llo Di Cello ed a quanto ribadito in data 5.4.2000 nel verbale di s.i. rese innanzi al PM incaricato delle indagini, in occasione del quale dichiarava: "La querela è stata frutto delle dichiarazioni della signora Lucifero rielaborate in maniera giuridicamente corretta dalla sottoscritta...."; "...negando, rispondendo a domanda della difesa, di aver contattato l'avv. Pisano al fine di farla rinunziare all'acquisto dell'immobile sito in Soverato alla via Chiarello,7, laddove, in realtà, quest'ultima, sentita s.i.* ( n.d.r.: a sommarie informazioni ) *nel corso delle indagini sul punto aveva dichiarato: "Ricordo che il 29 luglio 1999 nel primo pomeriggio ho ricevuto l'ennesima telefonata da parte dell'avv. Matacera la quale addirittura mi proponeva con decisione di rinunciare all'acquisto dell'immobile anche perdendo l'intera cauzione, riferendomi che se avessi agito così mi avrebbe risarcito sia dell'intera cauzione versata, sia delle altre spese che avessi dovuto affrontare; rifiutandomi categoricamente,le risposi che stava facendo una turbativa d'asta e quindi sarebbe andata incontro a tutte le conseguenze che un reato comporta..."; "...dichiarando, sempre a domanda della difesa,di aver visto la Lucifero con una pistola in mano il giorno del rilascio dell'immobile, laddove, nel corso delle indagini,aveva affermato di averla vista tenendo nelle mani un tubo arcuato di rame;"; "...dichiarando, a domanda del Tribunale, che lo sfratto venne differito di sette giorni per le precarie condizioni di salute della Lucifero, laddove, in realtà, l'esecuzione fu differita dal 22.9.2000 al 26.9.2000, in accoglimento delle eccezioni da lei stessa sollevate ed enunciate in verbale dagli ufficiali giudiziari. In Salerno l'11.7.2005*…".

C'è solo da aggiungere che, nell'imputazione che abbiamo riportato e nel processo in corso a SALERNO nei confronti della MATACERA non è menzionato il fatto di come la stessa, è stata proposta, dai colleghi di CATANZARO di CURCIO, e fatta dal coniglio superiore della magistratura, giudice onorario. E che, comunque, nei confronti del fratello, Attilio MATACERA, la magistratura di CATANZARO, pur avendogli il p.m. SACCO, collega di CURCIO, contestato di avere calunniato l'Avv. LUPIS il 16 Marzo 2004, ancora oggi, dopo cinque anni, non ha avviato il procedimento penale, pur avendo le prove dell'estorsione operata da costui oltre che della calunnia.

La stessa magistratura di CATANZARO però, appena tre mesi dopo le calunnie dei MATACERA e sulla base delle stesse, emise provvedimento di cattura contro l'Avv. LUPIS facendolo arrestare per il presunto attentato alle virtù del califfo MOLLACE. E oggi, cinque anni dopo, pretende di processarlo ammettendo solo le prove dell'accusa.

Viva la Giustizia che opera in maniera così indecente.

DIBATTITO news

PERIODICO MENSILE
Direttore responsabile:
**Francesco Gangemi**
In redazione:
**Attilio Foti**
Redazione e amministrazione
Via S. Caterina, 38 - 89121 Reggio Calabria
Cell. 3398425507
Tel. e fax 0965.45079
E-mail: dibattitonews@tiscali.it
Foto a cura di Carmelo De Lorenzo
Stampa
**Stabilimento Tipografico DE ROSE**
C.da Pantoni Marinella
Montalto Uffugo Scalo (Cosenza)
Tel. 0984.934382-934383

La Direzione precisa e conferma che per tutti i lavori pervenuti, pubblicati e non, non è dovuto alcun compenso. Il materiale, compresa documentazione fotografica o altro, non saranno restituiti

# SINTESI E INDICAZIONE PROVE

Il procedimento di cui l'Avv. LUPIS chiede il trasferimento ad altra sede ha tratto origine da un assemblaggio, determinato dal concorso di pp. mm. dd. dd.aa. di MILANO e REGGIO CALABRIA con quello di CATANZARO per portare a conseguenze ulteriori delitti compiuti dai magistrati togati di CATANZARO, DDrr. Giuseppe VALEA e Salvatore CURCIO (quest'ultimo targato d.d.a. – entrambi, in atto, al giudizio del Tribunale di SALERNO – Sez. II penale con altri due complici per fatti appresso documentati e collegati a quelli per cui il processo nel quale si colloca la presente istanza) per tentare di impedire il proprio rinvio a giudizio in sede di udienza preliminare fissata a SALERNO, su richiesta di quel p.m., per il 6 Luglio 2004, dopo cinque anni dai gravissimi falsi e abusi, commessi dai due a partire dal 1999 – **ma con radici nel 1996, per come di seguito dimostrato** - e denunciati dalla Signora LUCIFERO assistita dal difensore Giuseppe Lupis in quanto provavano come il Dr. VALEA, giudice delle esecuzioni del Tribunale di CATANZARO, aveva venduto il 23 Luglio 1999 - **senza incanto e per la somma di £ 292.1000** - al suo collega targato d.d.a. Dr. CURCIO un appartamento di cui la Signora LUCIFERO era legataria e del quale in precedenza il 29 Gennio 1996, **aveva disposto la vendita all'incanto a partire da £ 401.500.000**. E la partecipazione attiva a quei delitti di altri magistrati operanti a CATANZARO.

La prova documentale dell'esistenza delle condizioni tutte per l'applicazione della norma di cui all'art. 45 C.p.p. è fornita:

A – Dall'avere i DDrr. VALEA e CURCIO mantenuto i rispettivi incarichi nel Distretto di Corte d'appello di CATANZARO con ampia possibilità di inquinamento probatorio e di condizionare l'azione giudiziaria di altri magistrati di CATANZARO (aggiungendo complicità a MILANO e REGGIO CALABRIA) fino a far privare della libertà l'Avv. Lupis, legale della Signora LUCIFERO la cui azione era stata decisiva per contrastare i loro piani, con provvedimento di cattura fatto emettere dal presidente dei g.i.p. di CATANZARO Dr. BAUDI il 23 Giugno 2004, dopo che era stata fissata dinanzi al G.u.p. di SALERNO, per il 6 Luglio 2004, l'udienza preliminare per l'esame dei falsi e degli abusi che erano stati loro contestati;

B – Dalla nomina dell'Avv. Enza MATACERA, già legale della Signora LUCIFERO nel 1999, a giudice onorario a CATANZARO, dopo che la stessa, all'insaputa della cliente e venendo meno ai doveri professionali, aveva consegnato al Dr. VALEA copia della denuncia dei falsi e abusi perpetrati da quest'ultimo e da CURCIO, il 3 Novembre 1999, rendendo quindi possibile un ulteriore inquinamento probatorio che ritardava l'azione dell'a.g. di SALERNO per accertare le responsabilità dei DDrr. VALEA e CURCIO;

C – Del mantenimento in servizio quale giudice onorario dell'Avv. Enza MATACERA anche dopo che la stessa, il 2 Novembre 2000, venendo ancora un volta meno ai suoi doveri professionali, si impossessava indebitamente della somma di £ 102.350.000 che la sua cliente Signora LUCIFERO le aveva consegnato oltre un anno prima, il 30 Luglio 1999, perché proponesse un aumento di sesto nella vendita dell'immobile venduto al Dr. CURCIO il 23 Luglio 1999; e dopo che in concorso con il fratello Attilio MATACERA tentava di estorcere alla Signora LUCIFERO, minacciando di rendere false testimonianze, successivamente rese effettivamente, se avesse insistito a richiedere la restituzione della somma di cui l'Avv. Enza MATACERA s'era indebitamente appropriata;

D – Il mantenimento della detenzione dell'Avv. LUPIS, per "calunnia", tra il 23 Luglio 2004 e il 26 Ottobre 2004, fino al decorso dei termini massimi di custodia cautelare, con il sistematico rigetto delle richieste di rimessione in libertà a fronte delle prove documentali dell'origine del procedimento e della detenzione nella difesa della Signora LUCIFERO nel procedimento di SALERNO nei confronti dei DDrr. VALEA e CURCIO, fino all'esplicita indicazione, nella parte motiva dell'ennesimo provvedimento di rigetto, **che la detenzione preventiva nella specie aveva finalità rieducative**;

E – Emissione di ulteriore provvedimento di cattura da parte del presidente dei g.i.p. Dr. BAUDI, il 9 Novembre 2004, nei confronti, fra gli altri, del Dr. Francesco GANGEMI, direttore del periodico " Il Dibattito", dopo la pubblicazione sul giornale della prima puntata della ricostruzione delle vicende di cui erano rimaste vittime la Signora LUCIFERO l'Avv. LUPIS e nell'imminenza della prima udienza dibattimentale, fissata per il 6 Dicembre 2004, dinanzi al Tribunale di SALERNO, nei confronti dei DDrr. VALEA e CURCIO;

F – Responsabilità di altri magistrati di CATANZARO, dal procuratore della Repubblica al presidente del Tribunale, i quali, secondo l'esplicita dichiarazione del Dr. VALEA, pur essendo a conoscenza della vicenda, non solo hanno omesso di intervenire ma avrebbero fatto pressione sul Dr. VALEA perché assegnasse al Dr. CURCIO l'immobile vendutogli, con la modifica della giurisprudenza dello stesso Tribunale civile di CATANZARO anche per sole ventiquattr'ore, tra il 15 e il 16 Maggio 2000;

G – Esplicita azione di gestione a CATANZARO, per fini privati, della giurisdizione nella vicenda, ulteriormente provata dalla comparazione tra l'assegnazione, il 15 Maggio 2000, dell'immobile al Dr. CURCIO nonostante la gravità dei falsi e abusi commessi e l'avvio di indagini da parte dell'a.g. di SALERNO, mentre il giorno dopo, 16 Maggio 2000, lo stesso Tribunale di CATANZARO, in procedura identica, enunciava l'applicabilità dell'art. 586 C.p.c.;

H – Esplicito richiamo, in conversazioni intercettate nell'ambito di procedimento penale, di come il capo della dda di CATANZARO operi in un contesto di favoritismi con la menzione dell'attivazione delle relative attività da parte, tra gli altri, di difensori tra i quali quello che attualmente difende a SALERNO il Dr. Salvatore CURCIO per i reati richiamati, con ricadute sul corretto esercizio della giurisdizione a CATANZARO (vedi supra sub lettera F) e complicità con chi esercita funzioni giudicanti.

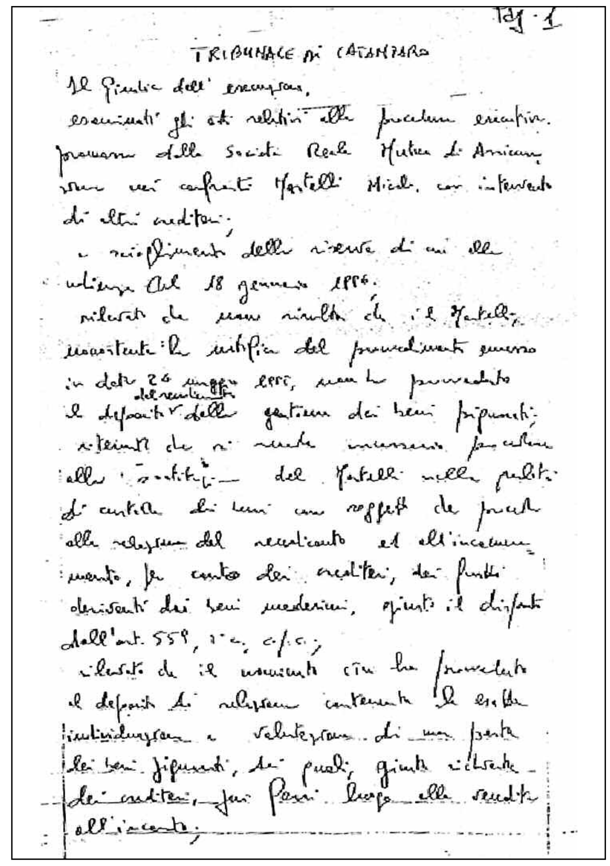
Pag. 1
TRIBUNALE DI CATANZARO
Il Giudice dell'esecuzione,
esaminati gli atti relativi alla procedura esecutiva
promossa dalla Società Reale Mutua di Assicurazioni
nei confronti Martelli Michele, con intervento
di altri creditori;
a scioglimento della riserva di cui alla
udienza del 18 gennaio 1996.
rilevato che non risulta che il Martelli,
nonostante la notifica del provvedimento emesso
in data 24 maggio 1995, non ha provveduto
al deposito delle [illegible] dei beni pignorati;
ritenuto che [illegible]
alla [illegible] del Martelli nella qualità
di custode dei beni [illegible]
alla relazione del [illegible] ed all'incameramento, per conto dei creditori, dei frutti
derivanti dai beni medesimi, ai sensi del disposto
dell'art. 559, 2° c., c.p.c.;
rilevato che il [illegible] ha provveduto
al deposito di relazione contenente la esatta
individuazione e valutazione di una parte
dei beni pignorati, dei quali, giusta richiesta
dei creditori, può farsi luogo alla vendita
all'incanto;

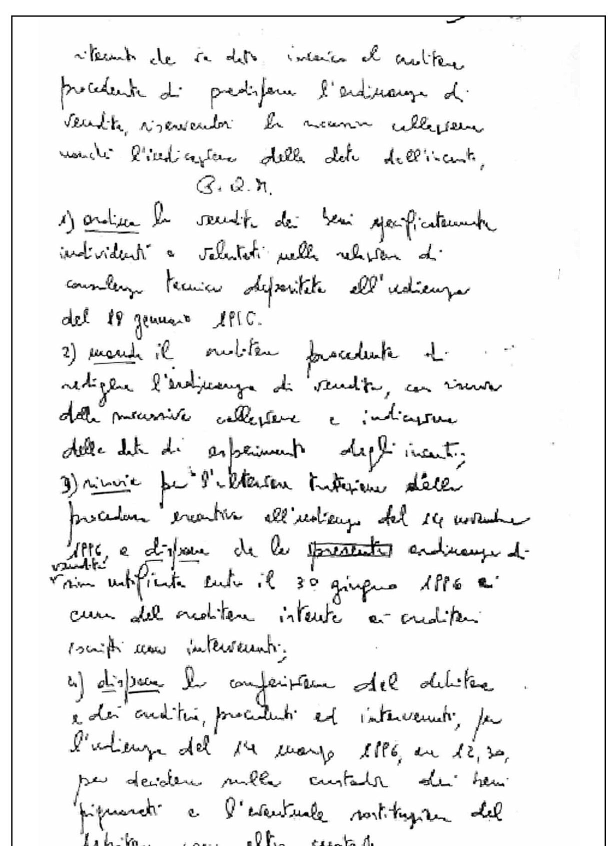
ritenuto che va dato incarico al creditore
procedente di predisporre l'ordinanza di
vendita, riservandosi la necessaria [illegible]
nonché l'indicazione della data dell'incanto,
P. Q. M.
1) ordina la vendita dei beni specificatamente
individuati e valutati nella relazione di
consulenza tecnica depositata all'udienza
del 18 gennaio 1996.
2) manda il creditore procedente di
redigere l'ordinanza di vendita, con riserva
della successiva [illegible] e indicazione
delle date di esperimento degli incanti;
3) rinvia per l'ulteriore trattazione della
procedura esecutiva all'udienza del 14 novembre
1996, e dispone che la ~~presente~~ ordinanza di vendita
sia notificata entro il 30 giugno 1996 a
cura del creditore istante ai creditori
iscritti non intervenuti;
4) dispone la comparizione del debitore
e dei creditori, procedenti ed intervenuti, per
l'udienza del 14 marzo 1996, ore 12,30,
per decidere sulla custodia dei beni
pignorati e l'eventuale sostituzione del
debitore con altro custode.

Le azioni compiute dal gruppo di magistrati di CATANZARO sono qui di seguito evidenziate a partire dal provvedimento manoscritto redatto dal Dr. Giuseppe VALEA, operante presso l'Ufficio esecuzioni civili del Tribunale di CATANZARO, il 26 Gennaio 1996

# PRIMO PIANO - IL CASO DELL'AVV. LUPIS

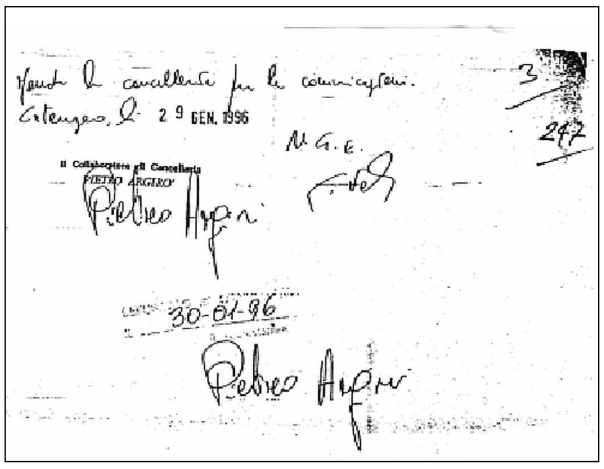

Con la specifica indicazione (in basso nel primo foglio manoscritto) del fatto che l'Ing. GREGORACE "…CTU ha proceduto al deposito di relazione contenente la esatta individuazione e valutazione di una parte dei beni pignorati dei quali, giusta richiesta dei creditori, **può farsi luogo alla vendita all'incanto;….1)ordina la vendita dei beni specificatamente individuati e valutati nella relazione di consulenza tecnica depositata all'udienza del 19 gennaio 1996;**

2)manda al creditore procedente di redigere l'ordinanza di vendita, con riserva della successiva collazione e indicazione della data di esperimento degli incanti;…" (II foglio manoscritto –Vedi fasc. atti acquisiti e allegati e II fotocopia, da sin. a destra a pag. 1 della presente memoria.).

Successivamente a tale data si procedette da parte dell'Avv. Schifino – per il creditore procedente - alla redazione dei bandi per come risulta dal successivo verbale della procedura esecutiva del 16 Gennaio 1997 con la richiesta di fissazione della "…**vendita all'incanto** …" come stabilito dal Dr. VALEA un anno prima, il 29 Gennaio 1996 ("…l'Avv. Schifino…allega… prospetto… di vendita per gli immobili già valutati dal CTU così come disposto con provvedimento del 29/01/96 al fine di disporre eventualmente la vendita…" – Cfr. qui sotto fotocopia II foglio della copia già acquisita dal Tribunale e in atti).

Non viene fissata alcuna "vendita all'incanto", nonostante quanto era stato disposto fin dal 29 Gennaio 1996 e oggi la sottoscritta si trova, dopo oltre un decennio, a richiedere Giustizia al Tribunale, giustamente frastornato dal tempo trascorso e dalla rinnovata virulenza dell'attività del gruppo di magistrati di CATANZARO, uniti nell'azione diretta a privare la sottoscritta della possibilità di avere giustizia, nonostante la prova documentale dei delitti commessi – anche di quelli mai fino a oggi contestati, come la ricettazione – e delle azioni successive e attuali per deviare il normale corso della Giustizia, con l'esibizione di prove false, profittando anche delle menomate possibilità operative della parte offesa. E con la protervia, derivante dalla certezza della più assoluta impunità, di confessare apertamente le proprie colpe, indicando le azioni compiute per deridere ulteriormente, sarcasticamente, la richiesta di Giustizia dell'esponente per come dimostrano gli altri documenti in atti e che sono qui di seguito riportati e richiamati per evidenziare in quale abisso s'è cacciata la Giustizia a opera dei responsabili dei delitti commessi dai magistrati di CATANZARO responsabili delle azioni per cui è processo e di quelle finalizzate a impedirne una conclusione conforme a Giustizia.

La prova scritta ulteriore dei delitti compiuti si trova nel verbale dell'udienza dell'11 Luglio 1999 della procedura esecutiva in questione.

Facendo finta di dimenticare quanto aveva stabilito il 26 Gennaio 1996, tre anni e mezzo dopo il Dr. VALEA vende al Dr. CURCIO "…senza incanto…" (Cfr. II foglio del verbale, in atti – II copia qui sotto riprodotta) e per la somma di L. "…289.100.000…" (Cfr. III foglio del verbale, in atti – III copia qui sotto riprodotta) invece che per L. 401.500.000 come era stato periziato dal CTU tre anni e mezzo prima l'appartamento di SOVERATO:

Con la scansione, anno per anno, per rende-

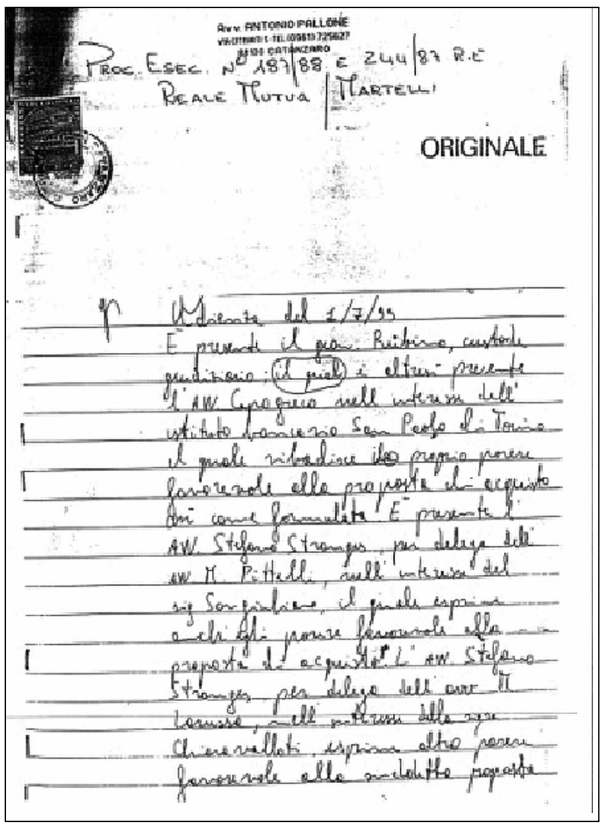


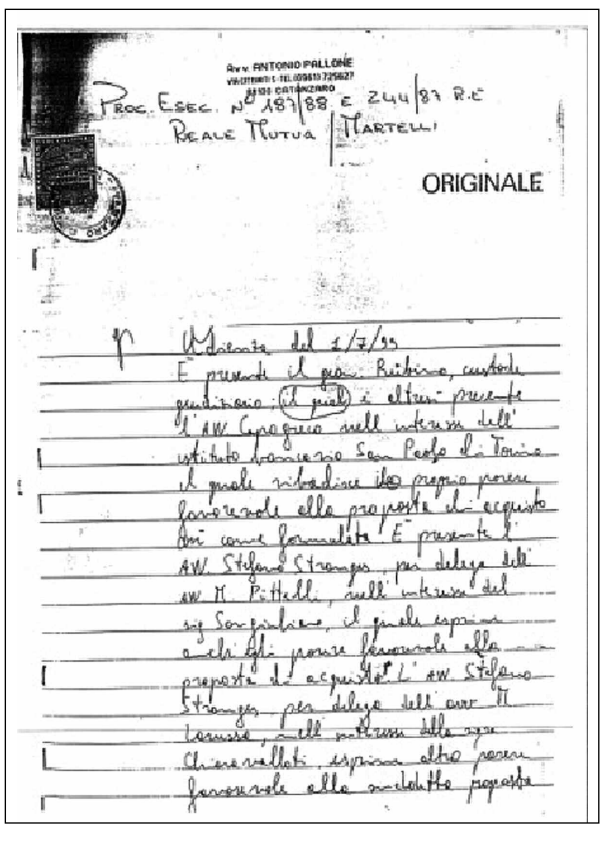

# PRIMO PIANO - IL CASO DELL'AVV. LUPIS

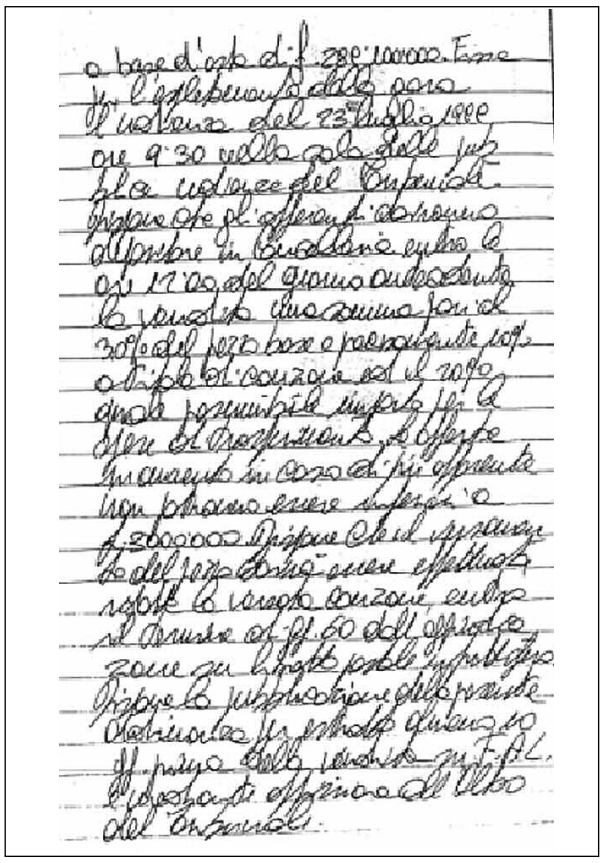

re più chiara le ormai decennali azioni criminali, compite e portate, ancora oggi, a ulteriori conseguenze, quando per molto meno, gli stessi responsabili dei delitti denunciati e provati documentalmente, hanno inflitto e/o ottenuto che venissero inflitti diecine di anni di galera a comuni Cittadini, mai attinti da prove documentali quali quelle esistenti in atti e ciò nonostante incriminati e condannati anche solo per reati associativi che nella specie sono documentati, anche se mai contestati.

Lo scempio della Giustizia vede nell'ordine:

**1987** - 0 – Il pignoramento di immobili di proprietà di Nicola Martelli il 22 Dicembre 1987 da parte della Soc. Reale Mutua di Assicurazioni e avvio della procedura esecutiva immobiliare 244/87 R.E. CATANZARO;

**La Signora Enrichetta LUCIFERO è interessata al procedimento in quanto ha prestato fidejussione, in favore del debitore pignorato. Quale fideiussore è evidentemente interessata alla corretta amministrazione della Giustizia nella procedura esecutiva e ricava – e ha ricavato in effetti per come risulta in atti - un danno diretto e immediato dalle violazioni di Legge perpetrate nella gestione del procedimento da parte del Dr. VALEA** ;

**1988** - 0A – La trascrizione del verbale di pignoramento il 5 Gennaio 1988;

**1993** - 0B – La nomina da parte del G.E. Dr. D'AMICO dell'Ing. Gianfranco GREGORACE a CTU il 13 Maggio 1993;

**1996** - 1 – Il deposito della relazione del CTU Ing. GREGORACE il 10 Gennaio 1996 con l'indicazione del valore dell'appartamento sito in SOVERATO, via Chiarello, 5, legato alla Signora Enrichetto LUCIFERO, in L. 401.500.000.

2 - L'emissione da parte del giudice dell'esecuzione, Dr. VALEA, di provvedimento manoscritto del 29 Gennaio 1996, con cui si dispone la vendita agli incanti dell'apparta-mento (partendo dal prezzo base di L. 401.500.000) demandando alle parti la redazione dei bandi;

2A – Il deposito di istanza dell'Avv. Vincenza Matacera per avere copia degli atti della procedura esecutiva c/ MARTELLI l'11 Novembre 1996;

2B – La morte di Nicola MARTELLI il 29 Novembre 1996. (**La Signora Enrichetta LUCIFERO è ulteriormente interessata al procedimento in quanto, prima di morire, Nicola MARTELLI con testamento le lega l'appartamento di cui ai nn. 1 e 2, di cui il Dr. VALEA ha disposto la vendita "agli incanti" fin dal 29 Gennaio 1996. E' sempre evidente come aumenti il suo interesse alla corretta amministrazione della giustizia nello svolgimento della procedura esecutiva e quale danno ricavi dalla scelta successiva del Giudice dell'esecuzione Dr. VALEA di vendere l'appartamento con falsificazione di perizia, riduzione del prezzo già fissato e a trattativa privata nonostante avesse già disposto la vendita agli incanti**;)

**1997** - 3 – La comunicazione al giudice dell'esecuzione Dr. VALEA dell'avvenuta predisposizione dei bandi, al verbale dell'udienza del procedimento esecutivo il 16 Gennaio 1997 ("…l'Avv. Schifino…allega…prospetto di istanza di vendita per gli immobili già valutati dal CTU così come disposto con provvedimento del 29/01/96 al fine di disporne…la vendita degli stessi…Il G.E/ dato atto di quanto sopra rinvia la procedura all'udienza del 10/4/97 anche per l'eventuale nomina del custode dei beni pignorati."(Cfr. Sopra pag. 2);

3A – La nomina da parte del G.E. Dr. VALEA del Geom. Prof. Gregorio RUBINO a custode giudiziario dei beni pignorati nella procedura esecutiva c/ MARTELLI il 21 Novembre 1997. Non si parlerà più **della vendita agli incanti** disposta con provvedimento del 29 Gennaio 1996;

**1998 – 1999 -** 4 – La nomina da parte del Dr. VALEA, del **geom.** SARCONE per la redazione di nuova perizia nonostante in atti esistesse da tre anni quella depositata a Gennaio 1996 dall'Ing. GREGORACE che fissava il valore dell'appartamento in L. 401.400.000;

5 – Il deposito da parte del geom. SARCONE, in un mese, di perizia parziale con cui portava il valore dell'appartamento, nonostante i tre anni trascorsi e la lievitazione del prezzo degli immobili in ITALIA e a SOVERATO, ad appena L. 289.100.000;

6 – La richiesta da parte di CURCIO di acquistare l'appartamento per tale ultima somma a trattativa privata (mascherandosi dietro al meccanismo della "persona da nominare") nonostante sapesse che ne era stata da oltre tre anni disposta la vendita agli incanti e partendo da L. 401.500.000;

7 – L'accoglimento da parte del Dr. VALEA di tale ultima richiesta, nonostante l'evidente illegalità anche per l'esistenza in atti del proprio stesso provvedimento manoscritto di vendita agli incanti partendo dal prezzo base d'asta di L. 401.500.000 del 29 Gennaio 1996;

7A – La liquidazione da parte del Dr. VALEA al Geom. Prof. RUBINO, il 3 Giugno 1999, della somma di L. 25.500.000 per la "custodia" "relativa al periodo 15.12.97-31.12.98";

8 – La falsificazione da parte del Prof. RUBINO, già custode dei beni pignorati tra i quali l'appartamento in questione, della certificazione come se fosse stata sottoscritta dal Geom. SARCONE, consegnata dallo stesso Prof. RUBINO personalmente al Dr. VALEA il 1° Luglio 1999;

9 – La vendita dell'immobile a CURCIO quale "persona da nominare" dell'appartamento per L. 292.100.000 il 23 Luglio 1999, nonostante all'immobile fosse già stato attribuito, tre anni prima, un valore di L. 401.500.000 nella relazione del CTU Ing. GREGORACE depositata a Gennaio 1996 (Cfr. sopra pag. 3);

9bis – La denuncia dei fatti fin qui esposti da parte della Signora LUCIFERO ai carabinieri di CATANZARO che procedono all'inoltro all'a.g. di SALERNO che dispone l'avvio delle indagini;

La certa conoscenza da parte del Dr. CUR-

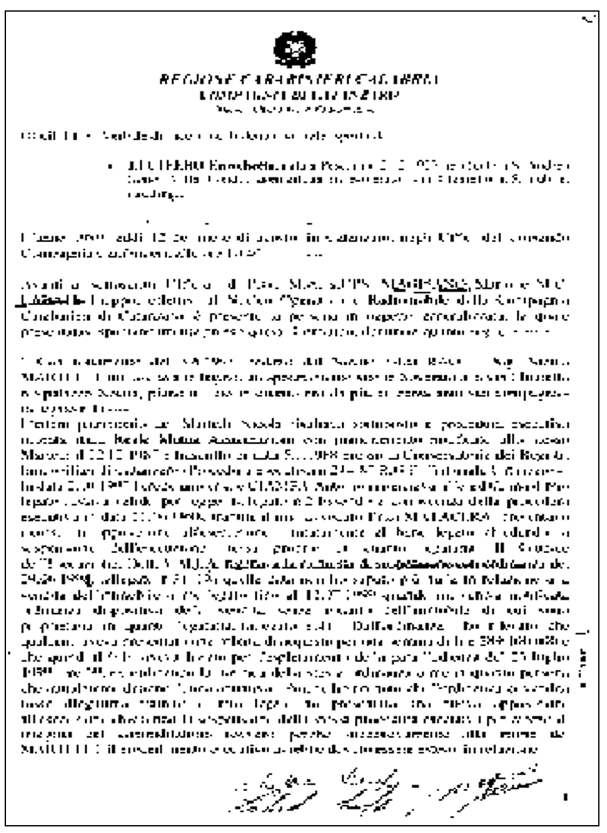

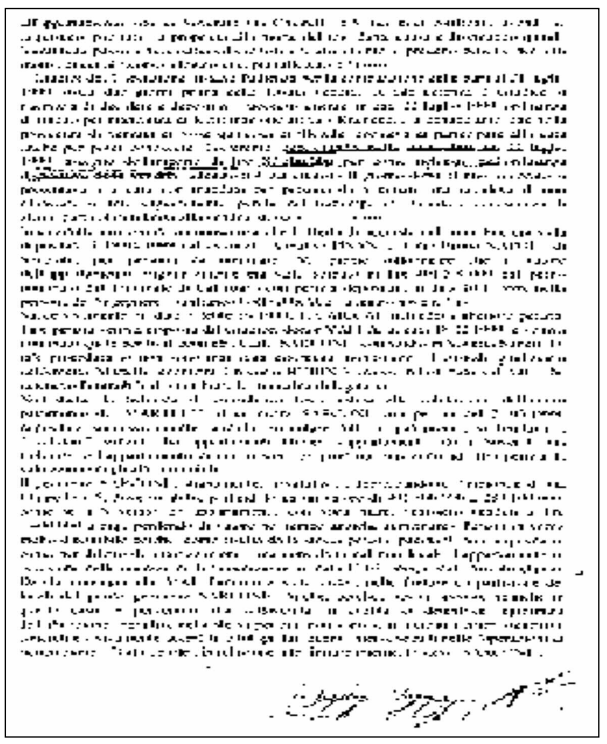

# PRIMO PIANO - IL CASO DELL'AVV. LUPIS

CIO dell'illegalità della vendita, se non prima, dal mese di Ottobre 1999, quando lo stesso consegna ai Carabinieri di CATANZARO, incaricati delle indagini da parte del P.m. di SALERNO, la copia di richiesta di rilascio di copia degli atti della procedura esecutiva contro N. MARTELLI. Con ciò il Dr. CURCIO fornisce la prova di avere illegalmente operato, nella procedura esecutiva richiamata, per acquistare a Luglio 1999 per L. 292.100.000 e senza incanti l'immobile di cui il G.E. aveva disposto la vendita agli incanti a partire da L.

REGIONE CARABINIERI "CALABRIA"
Compagnia di Catanzaro
- Nucleo Operativo e Radiomobile -

Nr. 399/7 di prot. Catanzaro, 20 ottobre 1999

OGGETTO: LUCIFERO Enrichetta, nata a Pescara il 02.12.1925.
Denuncia - Delega.
Trasmissione atti

ALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA
- Presso il Tribunale -
(Sezione di P.G. Carabinieri)
- Uffici distaccati di via Rafastia - DI SALERNO

Riferimento foglio nr. 834/1 del 08.09.1999:-

1. Si trasmettono i verbali di Sommarie informazioni rese da tutte le persone informate sui fatti
2. Lo scrivente ha convocato tutte le persone interessate alla vicenda, prima fra tutte l'avvocatessa Vincenza Matacera legale della denunciante Lucifero Enrichetta, avendo appreso dai militari verbalizzanti la denuncia, che la stessa avvocatessa, Matacera, seppur presente alla stesura della denuncia, aveva chiesto irritualmente di non essere indicata negli atti.
3. Questo Comando ritenendo rilevanti e quindi necessarie le dichiarazioni dell'avvocatessa Matacera, la invitava più volte, sia telefonicamente sulla sua utenza telefonica 0338/5684459, sia formalmente con invito scritto tramite fax alla Compagnia Carabinieri di Soverato, dove la stessa risiede, del 18/9/1999 alle ore

401.500.000 nel Gennaio 1996, consapevole dell'illegalità dell'acquisto (E quindi attuando, con i complici, il delitto di ricettazione mai fino a oggi contestato – Cfr. oltre n. 11)

Ciò che documentalmente conferma la cono-

10.16, e invito scritto notificato a mano alla propria abitazione del 18/9/1999 alle ore 19.20, ma la stessa non si presentava. Da un successivo contatto telefonico manifestava la propria indisponibilità a presentarsi opponendo il SEGRETO PROFESSIONALE ai sensi dell'art 200 c.p.p.

4. Con lettera nr. 399/4 del 21 settembre 1999 questo Comando richiedeva la facoltà di subdelega per alcuni soggetti, tra i quali l'avvocatessa Vincenza Matacera, residenti in territorio compreso sotto altro comando Arma, ché in assenza di quanto richiesto si è comunque provveduto ad escutere ad eccezione del citato legale.

5. Il giudice dell'esecuzione dott. Valea non è stato escusso a sommarie informazioni in quanto la procedura esecutiva è attualmente in atto e questo comando ha inteso evitare qualsiasi tipo di ingerenza rimettendo a codesta A.G. le valutazioni di competenza e le decisioni del caso.

6. Verbali di sommarie informazioni (dichiarazioni di persone informate sui fatti):
- Verbale di sommarie informazioni del 24/9/1999 rese dal geometra Rubino Gregorio custode giudiziario nella procedura esecutiva.
- Verbale di sommarie informazioni del 27/9/1999 rese dal geometra Rubino Gregorio custode giudiziario nella procedura esecutiva.
- Verbale di sommarie informazioni del 27/9/1999 rese dal geometra Sarcone Gian Carlo secondo C.T.U nella procedura esecutiva.
- Verbale di sommarie informazioni del 29/9/1999 rese dall'ingegnere Gregorace Gianfranco primo C.T.U nella procedura esecutiva.
- Verbale di sommarie informazioni del 29/9/1999 rese dall'avvocato Pallone Antonio avvocato dei creditori nella procedura esecutiva.
- Verbale di sommarie informazioni del 30/9/1999 rese dall'avvocato Pisano Annalisa avvocato dei coniugi Curcio aggiudicatari dell'immobile
- Verbale di sommarie informazioni del 13/10/1999 rese dal geometra Rubino Gregorio custode giudiziario nella procedura esecutiva.
- Verbale di sommarie informazioni del 13/10/1999 rese dal geometra Sarcone Gian Carlo secondo C.T.U nella procedura esecutiva.
- Verbale di sommarie informazioni del 14/10/1999 rese da Pisano Andrea direttore di cancelleria del Tribunale di Catanzaro
- Verbale di sommarie informazioni del 18/10/1999 rese dal Dott. Curcio Salvatore aggiudicatario dell'immobile.

7. Relazione sullo svolgimento del praticantato redatta dal Geometra Gregorio Rubino sul conto di Sarcone Gian Carlo.

8. Elenco dei consulenti tecnici -categoria ingegneri e geometri- del Tribunale Civile e Penale di Catanzaro.

9. Relazione sull'attività della custodia dal 01.01.1999 al 10.10.1999 a completamento dell'identificazione dei beni redatta dal custode giudiziario geometra RUBINO Gregorio, depositato in Cancelleria il 14.10.1999 e consegnata a questo Comando a mano dallo stesso Geometra RUBINO

10. Relazione del C.T.U. Sarcone Giancarlo riguardante la valutazione dei terreni in Satriano e Soverato, depositata in cancelleria in data 12.10.1999, consegnata a questo Comando a mano dal Geometra Rubino in data 14.10.1999.

11. Richiesta per prendere in visione ed estrarre copia della procedura esecutiva in oggetto presentata dall'Avvocato Massimo Alessandro Gualtieri di Soverato diretta al Tribunale di Catanzaro Sezione Esecuzioni Immobiliari, datata 23.09.1999 e consegnata a questo Comando a mano dal Dottor CURCIO il 18.10.1999

12. Atto con cui il giudice dell'esecuzione dispone la comparizione davanti a sé delle parti e dei creditori inscritti per l'udienza del 14.10.1999 ore 10.00 a seguito dell'offerta di acquisto avanzata dal Dottor. Antonio Claudio SCHIAVONE elettivamente domiciliato presso lo Studio dell'Avvocato Enza MATACERA sito in Soverato.

13. Messaggio in fax con cui questo Comando invitava l'Avvocato Vincenza MATACERA in qualità di persona informata sui fatti trasmesso in data 18.09.1999 ore 10.16.

14. Invito di presentazione in qualità di persona informata sui fatti nei confronti dell'Avvocato Vincenza MATACERA notificato a mano in data 18.09.1999 ore 19.20 in Soverato alla Via Chiefari nr 16.

IL S. Tenente
Comandante del Nucleo Operativo e R.M.
(Tullio PALUMBO)

scenza da parte del Dr. CURCIO di compiere, fra gli altri, il delitto di ricettazione (fin qui mai contestatogli si ripete) è l'esibizione da parte dello stesso ai carabinieri che lo hanno sentito del documento richiamato nel terzo foglio del rapporto di cui sopra è riportata la copia "Richiesta di prendere visione ed strarre copia della procedura esecutiva in oggetto…consegnata a questo Comando a mano dal Dottor CURCIO il 18.10…1999" (Punto 11 del rapporto soprariportato – Fol. III).

11 – L'altrettanto certa conoscenza dell'illegalità della vendita da parte del Dr. VALEA con la violazione dell'art. 586 C.p.c. per come egli stesso enuncia ai Carabinieri di CATANZARO il 18 Novembre 1999 con l'indicazione dell'impossibilità di procedere all'assegnazione (Si riporta di seguito la parte rilevante della dichiarazione – confessione e la copia del verbale: "…OGGETTO: - Verbale di S.I.T. reso da: - VALEA Giuseppe nato a Botricello (CZ) il 22.09.1956, residente in Cropani Marina via Luigi Sturzo s.n.c., coniugato, Magistrato presso la Tribunale di Catanzaro, identificato mediante patente di guida nr, CS2214948P rilasciata dalla Prefettura di Cosenza in data 05.01.1990.

L'anno 1999 addì 18 del mese di Novembre alle ore 12.40, negli Uffici del Nucleo Operativo del Comando Compagnia Carabinieri di Catanzaro, avanti a noi Ufficiali di P.G. S.Ten. PALUMBO Tullio, comandante del reparto in intestazione, e M.llo Capo CACIA Giovanni, effettivo al medesimo reparto è presente il Signor VALEA Giuseppe in oggetto meglio generalizzato il quale spontaneamente dichiara quanto segue: "… Nessuno fino a 15 giorni fa circa mi aveva rappresentato il problema della diversità di valutazione delle due perizie, cosa che ove portata formalmente a conoscenza del Giudice sarebbe stata valutata ai sensi dell'art.586 del Codice Procedura Civile…. la diversità di valutazione ha comportato un'aggiudicazione dell'immobile ad un prezzo notevolmente inferiore a quello reale, (di) tale diversità ai sensi dell'art. 586 del Codice di Procedura Civile; l'effetto sarebbe potuto essere la sospensione della vendita del bene nonostante l'aggiudicazione.

A.D.R. Sono venuto a conoscenza del contenuto dell'esposto circa 15 giorni fa quando l'avvocato MATACERA lo ha depositato in busta chiusa a me indirizzata nella cancelleria dell'esecuzione; busta che dopo averla aperta e visionata ho consegnato al Presidente del Tribunale. /F.L.C.S. in data e luogo di cui sopra.…".

REGIONE CARABINIERI "CALABRIA"
COMPAGNIA DI CATANZARO
- NUCLEO OPERATIVO -

Ciò vuol dire semplicemente, per bocca dello stesso Dr. VALEA – che ne era perfettamente a conoscenza almeno dal 18 Novembre 1999, assieme al Dr. CURCIO, almeno dal 18 Ottobre 1999 – come contestato all'udienza

del 31 Ottobre 2005, che erano stati commessi dei delitti e che procedere oltre, nell'assegnazione del bene, significava portare i delitti compiuti a ulteriori conseguenze; e per il delitto di ricettazione commetterne di ulteriori. Con la precisa cognizione, e quindi dolosa determinazione a commetterli.

I magistrati, DDrr. CURCIO e VALEA, che confessano di avere compiuto i delitti a Ottobre e Novembre, non solo non si fermano, potendo farlo evitando che si proceda all'assegnazione del bene illegalmente venduto, ma trovano ulteriori complicità per come essi stessi si rivelano, addirittura esibendo le confessioni dei complici, Infatti, invece della cancellazione della vendita e del rifiuto dell'assegnazione, la vicenda criminale così avviata registra :

**2000** - 12 – L'intervento da parte del Dr. CURCIO e del Dr. LOMBARDI presso il Presidente del Tribunale di CATANZARO perché - nonostante per legge, come aveva enunciato e confessato il Dr. VALEA, la vendita dovesse essere annullata e impedita l'assegnazione con cui i delitti si sarebbero portati a conseguenze ulteriori - ciò nonostante l'appartamento venisse assegnato definitivamente a CURCIO nonostante la conoscenza dell'illegalità del procedimento di vendita e le disposizioni contenute nella norma di cui all'art. 586 C.p.c. e in pendenza delle indagini sull'azione di CURCIO da parte dell'a.g. di SALERNO. L'aspetto comico – se non fosse tragico per la Giustizia – è rappresentato dal fatto che le prove di quanto di illegale viene compiuto per portare a ulteriori conseguenze i delitti compiuti, fino all'assegnazione del bene, la cui illegalità il Dr. VALEA ha denunciato fin dal 18 Novembre 1999, è stata fornita dalla difesa degli imputati che ha chiesto e ottenuto l'acquisizione delle dichiarazioni appresso evidenziate, fin dal 2001:

I delitti quindi si perfezionano con

**13 – L'emissione del provvedimento di**

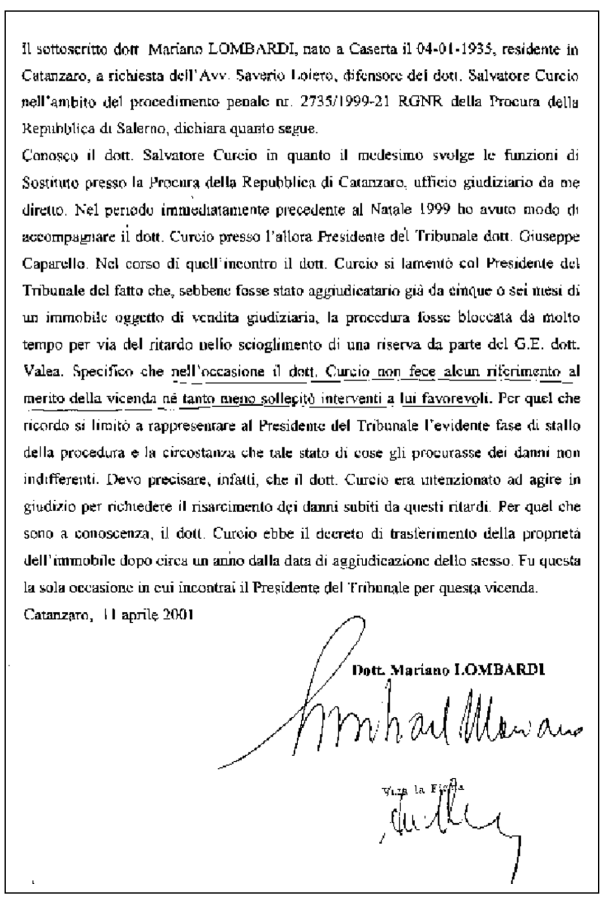

Il sottoscritto dott Mariano LOMBARDI, nato a Caserta il 04-01-1935, residente in Catanzaro, a richiesta dell'Avv. Saverio Loiero, difensore del dott. Salvatore Curcio nell'ambito del procedimento penale nr. 2735/1999-21 RGNR della Procura della Repubblica di Salerno, dichiara quanto segue.

Conosco il dott. Salvatore Curcio in quanto il medesimo svolge le funzioni di Sostituto presso la Procura della Repubblica di Catanzaro, ufficio giudiziario da me diretto. Nel periodo immediatamente precedente al Natale 1999 ho avuto modo di accompagnare il dott. Curcio presso l'allora Presidente del Tribunale dott. Giuseppe Caparello. Nel corso di quell'incontro il dott. Curcio si lamentò col Presidente del Tribunale del fatto che, sebbene fosse stato aggiudicatario già da cinque o sei mesi di un immobile oggetto di vendita giudiziaria, la procedura fosse bloccata da molto tempo per via del ritardo nello scioglimento di una riserva da parte del G.E. dott. Valea. Specifico che nell'occasione il dott. Curcio non fece alcun riferimento al merito della vicenda né tanto meno sollecitò interventi a lui favorevoli. Per quel che ricordo si limitò a rappresentare al Presidente del Tribunale l'evidente fase di stallo della procedura e la circostanza che tale stato di cose gli procurasse dei danni non indifferenti. Devo precisare, infatti, che il dott. Curcio era intenzionato ad agire in giudizio per richiedere il risarcimento dei danni subiti da questi ritardi. Per quel che sono a conoscenza, il dott. Curcio ebbe il decreto di trasferimento della proprietà dell'immobile dopo circa un anno dalla data di aggiudicazione dello stesso. Fu questa la sola occasione in cui incontrai il Presidente del Tribunale per questa vicenda.

Catanzaro, 11 aprile 2001

Dott. Mariano LOMBARDI

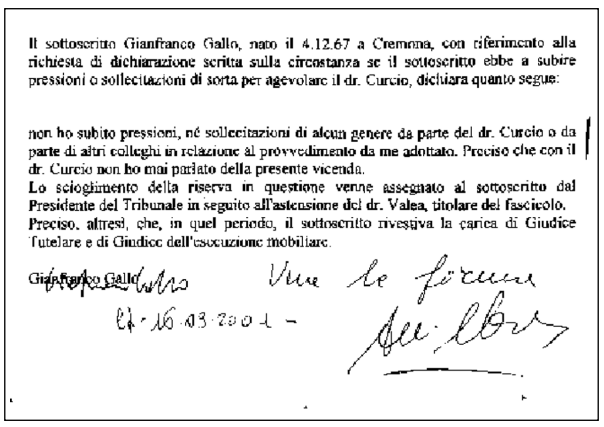

Il sottoscritto Gianfranco Gallo, nato il 4.12.67 a Cremona, con riferimento alla richiesta di dichiarazione scritta sulla circostanza se il sottoscritto ebbe a subire pressioni o sollecitazioni di sorta per agevolare il dr. Curcio, dichiara quanto segue:

non ho subito pressioni, né sollecitazioni di alcun genere da parte del dr. Curcio o da parte di altri colleghi in relazione al provvedimento da me adottato. Preciso che con il dr. Curcio non ho mai parlato della presente vicenda.
Lo scioglimento della riserva in questione venne assegnato al sottoscritto dal Presidente del Tribunale in seguito all'astensione del dr. Valea, titolare del fascicolo.
Preciso, altresì, che, in quel periodo, il sottoscritto rivestiva la carica di Giudice Tutelare e di Giudice dell'esecuzione mobiliare.

Gianfranco Gallo

Vista le firme

**assegnazione dell'appartamento da parte del giudice dell'esecuzione il 15 Maggio 2000, modificando la costante, normale giurisprudenza del Tribunale di CATANZARO sulla norma di cui all'art. 586 C.p.c. e portando i reati sui quali già indagava il p.m. di SALERNO a conseguenze ulteriori;**

E' la prova di quale potere di condizionamento è stato esercitato – come denunciava il

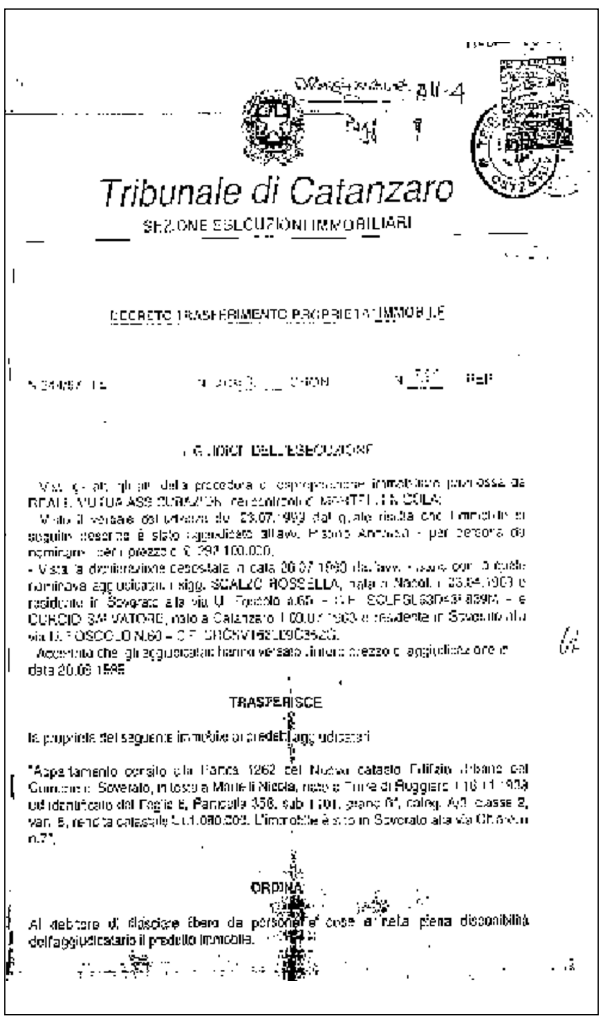

Tribunale di Catanzaro

SEZIONE ESECUZIONI IMMOBILIARI

DECRETO TRASFERIMENTO PROPRIETA' IMMOBILE

IL GIUDICE DELL'ESECUZIONE

TRASFERISCE

la proprietà del seguente immobile al predetto aggiudicatario

ORDINA

Al debitore di disdire libero da persone e cose a piena disponibilità dell'aggiudicatario il predetto immobile.

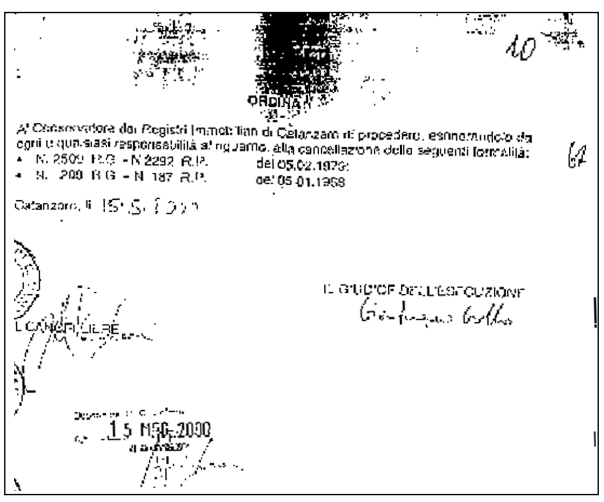

10

ORDINA

Al Conservatore dei Registri Immobiliari di Catanzaro di procedere, esonerandolo da ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo, alla cancellazione delle seguenti formalità:
- N. 2509 R.G. - N 2292 R.P. del 05.02.1976
- N. 209 R.G. - N 187 R.P. del 05.01.1968

Catanzaro, li 15.5.2000

IL GIUDICE DELL'ESECUZIONE

15 MAG. 2000

Dr. VALEA al quale spettava il potere e il dovere di provvedervi che s'è ben guardato dall'esercitare – dai responsabili dei delitti commessi per portarli a conseguenze ulteriori. Al punto che la "giurisprudenza" usata per i delitti in questione, dura meno di ventiquattro ore.

Il giorno successivo, 16 Maggio 2000, lo stesso Tribunale di CATANZARO, in caso identico, ritorna al rispetto della Legge e stabilisce che "…**nella espropriazione immobiliare**, la redazione e la trasmissione all'ufficio del registro (per la determinazione delle imposte) d'una bozza di decreto di trasferimento dell'immobile, a seguito del**l'aggiudicazione conclusiva e (*i*)l pagamento del prezzo**, **non preclude al giudice, ai sensi dell'art. 586 c.p.c., di sospendere la vendita quando, anche in base ad offerte di aumento pervenute, ritiene che il prezzo offerto sia notevolmente inferiore a quello giusto**." (**Tribunale Catanzaro, 16 maggio 2000, Nocita c. Scaramuzzino e altro** - Giur. merito 2000, 1165). Che è quanto aveva enunciato il Dr. VALEA, senza provvedervi, dovendo favorire il Dr. CURCIO e i protettori di costui, il 18 Novembre 1999.

A fronte di tale realtà è evidente quale potere di condizionamento abbiano avuto i DD.rr. CURCIO e VALEA, con i complici mai inquisiti, non solo in quanto avvenuto a CATANZARO, nei termini precisati, il 15 e il 16 Maggio 2000, con lo scempio della giurisdizione attuato nel procedimento 244/'87, per favorire CURCIO, invece di applicare l'art. 586 C.p.c., assegnandogli l'immobile svendutogli il 23 Luglio 1999 con il provvedimento del 15 Maggio 2000, ma nel riuscire a protrarre per i successivi cinque anni gli accertamenti sul loro operato e su quello dei loro consulenti prima che si arrivasse all'udienza preliminare nei confronti, fra gli altri, degli stessi VALEA e CURCIO. Udienza conclusasi con l'emissione, il 19 Luglio 2004, del provvedimento di rinvio al giudizio del Tribunale di SALERNO degli imputati. Con l'imputazione cui è seguita l'integrazione del 31 Ottobre 2005 (Vedi oltre, pag. 10.).

**14 – Al ritorno alla normale giurisprudenza del Tribunale di CATANZARO, sulla norma di cui all'art. 586 C.p.c., appena il giorno successivo, 16 Maggio 2006, in procedimento cui non è interessato il Dr. CURCIO e i suoi complici nella D.d.a.,** seguono

15 – L'esecuzione forzata per entrare in possesso dell'immobile da parte del Dr. CURCIO il 22/26 Settembre 2000, costringendo gli ufficiali giudiziari procedenti a revocare – per la prima volta nella storia giudiziaria italiana – il provvedimento con il quale avevano sospeso l'esecuzione richiedendo chiarimenti al G.E. ex art. 624 C.p.c., e procedere all'esecuzione senza che fosse stato emesso alcun provvedimento dal G.E. e quindi in violazione alle previsioni di cui all'art. 626 C.p.c.;

16 – La denuncia della Signora LUCIFERO per porto e detenzione di arma in quanto in sede di esecuzione era stata rinvenuta nell'abitazione una pistola giocattolo;

**2001** 17 - Il 25 Gennaio 2001, il G.I.P. di SALERNO accoglie la richiesta del P.M. cui era stata sollecitata dall'Avv. Giuseppe Lupis, difensore della parte offesa Enrichetta LUCIFERO e dispone il sequestro

# PRIMO PIANO - IL CASO DELL'AVV. LUPIS

Dr. Grasso

dell'immobile illegalmente acquistato da CURCIO nominando custode Enrichetta LUCIFERO. Il provvedimento viene eseguito l'8 Febbraio 2001;

**2004** - 18 – I fatti pregressi provano come l'azione della banda, in questa come in altre vicende pure puntualmente documentate, si sia svolta e si svolga seguendo un preciso copione che, quando applicato dalla stessa banda a poveri comuni Cittadini, porta a contestazioni di appartenenza ad associazioni criminali e porta al condizionamento anche della giurisdizione civile, fino a ottenere in ventiquattro ore, il cambio di giurisprudenza in fattispecie diverse solo per la presenza, in una delle due, del Dr. CURCIO;

**2004-2005 -** 19 – Lo scatenamento della banda dopo la fissazione a SALERNO dell'udienza preliminare che avrebbe dovuto esaminare le azioni criminali del Dr. CURCIO targato d.d.a. CATANZARO, nel silenzio complice dei suoi colleghi bandisti, con l'arresto richiesto e ottenuto – per calunnia - dell'Avv. LUPIS, per impedirgli di partecipare all'udienza preliminare in rappresentanza della Signora Enrichetta LUCIFERO e richiedere in quella sede l'integrazione della contestazione dei delitti agli indiziati in base agli atti. Cui seguirà l'invio di un ulteriore avviso di garanzia – sempre per calunnia - dopo che, nonostante l'arresto, l'Avv. LUPIS, ha ottenuto che il Tribunale, su richiesta del p.m. di udienza, contestasse finalmente i delitti commessi dal Dr. CURCIO e complici con l'integrazione che ne collocano l'origine nel 1996, nei termini risultanti dal verbale dell'udienza del 31 Ottobre 2005, quando, dopo quasi un decennio, è stato contestato agli imputati, oltre al rsto, come

"…il Valea, dal canto suo: disponeva l'esecuzione di una nuova consulenza tecnica di ufficio per la "esatta identificazione, consistenza e valutazione dei beni pignorati ",sebbene per gli appartamenti non fossero segnalati nella richiesta della Cassa di Risparmio di Calabria e Lucania lacune nella consistenza e nella valutazione,ad eccezione della mancata denuncia all'U.T.E. della fusione di due singole e distinte unità per l'appartamento di via Chiarello,nominava all'uopo un nuovo consulente nella persona del Sarcone,accogliendo il suggerimento del Rubino (malgrado le segnalate lacune relative agli accertamenti catastali dei terreni potessero essere sanate con un supplemento di consulenza da parte del primo consulente o con un incarico di contenuto molto più ridotto); pervenuta in data 19.4.1999 offerta all'acquisto dell'immobile di via Chiarello da parte dell'avv.Pisani per persona da nominare pur non avendo adottato fino a quel momento nuovo provvedimento per l'autorizzazione alla vendita e pur non avendo disposto la pubblicazione del relativo avviso,in violazione,pertanto,degli artt.569 e 570 cpc,fissava in data 7.5.1999 la udienza di comparizione dei creditori,in tal modo, implicitamente,ma inequivocamente,ordinando la vendita senza incanto del summenzionato immobile,in violazione di quanto da lui stesso disposto con l'ordinanza emessa in data 29.1.1996, depositata il 30.1.1996,provvedimento rimasto ineseguito per tre anni e, tuttavia,mai revocato,né rinnovato ai sensi dell'art.591 cpc; ometteva di valutare la considerevole differenza delle valutazioni dell'appartamento di via Chiariello operate dal primo consulente ing.Gregorace e dal geom.Sarcone e la attendibilità della valutazione di quest'ultimo (attesa anche la mancata visualizzazione e misurazione dell'interno); giudicava esaustiva dell'accertamento della indispensabile conformità edilizia dell'immobile da vendere la generica attestazione, prodottagli dal Rubino in data 1.7.99,benché priva di qualsiasi riferimento agli atti autorizzativi che si assumevano consultati,documentazione in realtà risultata introvabile agli atti del Comune anche da parte dell'ex dirigente dell'UTC alla data del 12.10.2000; ordinava la vendita senza incanto dell'immobile,omettendo di considerare la seria probabilità,agevolmente configurabile alla luce delle caratteristiche dell'appartamento(che nella relazione dell'ing.Gregorace viene definito in "ottima posizione", "ubicato al centro della città", "posto in una posizione da cui si gode un panorama unico"); ometteva di sospendere la vendita,di per sé illegittima secondo quanto sopra evidenziato, ai sensi dell'art.586 cpc dopo la presentazione da parte del Curcio di una offerta di acquisto al prezzo di £.292.100.000, notevolmente inferiore a quello giusto, stimato inizialmente dall'ing.Gregorace in £.401.500.000 e dal CT incaricato nel corso delle indagini in £.408.470.000, tenuto conto del valore di mercato degli appartamenti ubicati nella stessa zona del Comune di Soverato,attestato negli anni 1999-2000,a11a cifra di circa £.2.280.000 al metro quadro.…"(Cfr. verbale ud. 31 Ottobre 2005 del Trib. Di SALERNO – Sez. II penale.). Si arriva quindi al

**2006** - Nel processo in corso dinanzi al Tribunale di SALERNO, sez. II penale, dopo le false dichiarazioni – anche quelle documentalmente evidenziate – dell'Avv. MATACERA, si tenta ancora di nascondere la gravità dei delitti compiuti ricorrendo a falsi che si possono solo denunciare in una disperata richiesta di Giustizia.

E in questo quadro si insiste nel pretendere di giudicare a CATANZARO, per "calunnia" chi ha difeso la Cittadina Enrichetta LUCIFERO provando lo scempio della Giustizia perpetrato e sopra documentato portando avanti, nei confronti dello stesso difensore un procedimento in cui si registrano le violazioni degli artt. 3, 5, 6, 13, 17 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (L. 4 Agosto 1955. n. 848) 3, 24, 111, 112 della Costituzione italiana, 368 C.p. (inesistenza del reato) 34, 369, 369bis, 178/c, 187 e segg., in particolare 192, 272 e segg., 606 a) b) c) d) e) C.p.p. "…esercizio da parte del giudice di una potestà…non consentita ai pubblici poteri;" (Procedimento in sede dove svolge la sua attività magistrato che, nella prospettazione dell'accusa, è "parte offesa" anche se pudicamente si omette di indicarne il nome nascondendolo dietro quello del preteso "calunniato" come foglia di fico per nascondere l'esercizio illegittimo, nella sede, della giurisdizione; arresto illegale a fronte di prove certe di esclusione di qualsiasi responsabilità dell'indagato e, comunque, di assenza di indizi di colpevolezza; custodia cautelare in carcere come tortura) inosservanza ed erronea applicazione della legge penale; inosservanza delle norme penali sostanziali e processuali; omesso esame di quelle acquisite che smentiscono in ogni sua parte l'accusa; mancanza e manifesta illogicità della motivazione quale risulta dal provvedimento impugnato.

Anche la semplice lettura della motivazione del provvedimento impugnato e degli atti ivi richiamati documenta l'assenza del reato ("calunnia" – art. 368 C.p.) per cui è stato emesso il provvedi mento di cattura e la falsità delle testimonianze di MATACERA Attilio ed Enza su cui il provvedimento restrittivo ha preteso di legittimarsi. In un paese civile in cui la causa del ricorrente fosse stata trattata imparzialmente e da giudice indipendente e imparziale (art. 6 della Convenzione Europea dei diritti dell'Uomo – L. 4 Agosto 1955 n. 848, malamente trasfuso nell'art. 111 della Costituzione con la Legge costituzionale n. 2 del 1999) si sarebbe proceduto, ex art. 112 della Costituzione, nei confronti dei due MATACERA per i delitti commessi da costoro: appropriazione indebita aggravata perpetrata il 2 Novembre 2000, estorsione del 25 Ottobre 2001, false dichiarazioni e calunnia nelle dichiarazioni rese al p.m. il 12 Giugno 2003 e il 16 Aprile 2004.

Circa l'insussistenza della "calunnia" è sufficiente, per verificarne l'inesistenza la lettura comparativa tra il testo dell'art. 368 C.p. e il testo della richiesta manoscritta avanzata dall'avv. Giuseppe LUPIS al procuratore capo della Procura della Repubblica presso il Tribunale di REGGIO CALABRIA il 13 Gennaio 2004 perché ritenuta l'inidoneità del dr. Francesco MOLLACE a svolgere indagini sui presunti porto e detenzione abusiva di arma provvedesse a sostituirlo: Anche un analfabeta capisce che l'"inidoneità" può sussistere o non ma non "costituisce reato" e quindi non può integrare il reato di "calunnia" attribuirla a chicchessia. In ogni caso l'inidoneità del dr. MOLLACE risulta documentata in atti dalla sua incapacità di leggerli e avviare procedimento penale nei confronti dei due MATACERA o almeno rimettere gli atti all'autorità giudiziaria di SALERNO, competente a decidere in ordine ai delitti commessi da costoro, essendo MATACERA Enza giudice, sia pure onorario, presso il Tribunale di CATANZARO. Ed essendo comunque il dr. Salvatore CURCIO,

# PRIMO PIANO - IL CASO DELL'AVV. LUPIS

p.m. d.d.a. di CATANZARO, nella logica interna dell'accusa falsa formulata dai due MATACERA nei confronti dell'avv. LUPIS e della Contessa LUCIFERO, parte offesa in tale mirabolante procedimento con l'avvio del quale i MATACERA hanno ritenuto e ritengono di trovare aiuto e protezione per sfuggire alle indagini sui loro delitti acquisendo la protezione di CURCIO. Non essendo stato capace di individuare neppure la competenza del giudice di SALERNO il dr. MOLLACE si rivelava inidoneo a svolgere le indagini sull'avvocato LUPIS. Ferma restando l'insussistenza del reato.

L'aspetto più grave della vicenda processuale è confermato, comunque, dalla pretesa del provvedimento di cattura di legittimarsi richiamando come veritiere le dichiarazioni dei due MATACERA, risultanti falsi dalla semplice lettura degli atti acquisiti al procedimento e rappresentati da:

1 – Segnalazione di servizio cc SOVERATO 22 SET. 2000 (Pagg. 635 o 1401);

2 – Verbale sequestro arma cc SOVERATO e

3 – Relazione di servizio cc SOVERATO 22 Set. 2000 (Pagg. 636-638 o 1402-1404);

4 – Rapporto cc SOVERATO 24 Set. 2000 (pagg. 205-208);

5 – Rapporto cc SOVERATO 25 Set. 2000 (pagg. 154-157);

6 – Rapporto cc SOVERATO 13 Nov. 2000 con allegati verbali testi

7 – Avv. PISANO (Pagg. 32-33 o 182-183);

8 – MATACERA Enza (Pagg. 34-35 o 185-185);

9 – MATACERA Attilio (Pagg. 36-37 o 186-187);

10 – Avv. CIAMPA (Pagg. 38-39 o 188-189);

11 – Lettera da C. LUCIFERO a MATCERA E. del 6 Ottobre 2001 (Pagg. 513, 519, 524 o 1287);

12 – Lettera C. LUCIFERO come sopra del 20 Ottobre 2001 (Pagg. 320, 321, 522 o 1114-1115, 1290);

13 – Ricevuta comprovante l'appropriazione indebita aggravata perpetrata da MATACERA Enza in danno della Contessa LUCIFERO il 2 Novembre 2000 della somma di L. 102.350.000, ricevuta il 30 Luglio 1999;

14 – Lettera della C. LUCIFERO a MATACERA Enza e Attilio del 27 Ottobre 2001 dopo l'estorsione del secondo del 25 Ottobre 2001 per tentare di coprire l'appropriazione indebita di 102.350.000 della sorella MATACERA Enza (Pagg. 312-314, 528-529 e 1106-1108);

15 – Lettera ella C. LUCIFERO a MATACERA Enza del 7 Gennaio 2002 (Pagg. 534 o 1302);

16 – Ricorso della C. LUCIFERO all'Ordine Avvocati di CATANZARO del 15 Aprile 2002 nei confronti di MATACERA Enza rivelatesi inutili le lettere di cui sopra ai nn. 11-15 per ottenere la restituzione della somma di 102.350.000 indebitamente sottrattale (Pagg. 517-518 o 1285-1286 – Conferma, con le lettere non solo l'inidoneità del dr. MOLLACE ma di tutti gli altri maldestri ortopedici dell'accusa sciancata che ancora oggi, dopo due mesi, costringe in carcere un Cittadino innocente, con una motivazione terrorizzante circa la funzione di riabilitazione assegnata alla custodia cautelare nei confronti di un Avvocato che difenda un Cittadino nei confronti di un p.m.d.d.a. che abbia abusato delle sue funzioni per come accertato da altri Giudici);

17 – Telefonata Avv. LUPIS 27 Ottobre 2001 (Pagg. 126-127 o 331 o 923-924);

18 – Telefonata Avv. LUPIS 30 Ottobre 2001 (Pagg. 128 o 925);

19 – Avviso interrogatorio C. LUCIFERO a CATANZARO per il 31 Ottobre 2001 (Pagg. 113 o 146);

20 – Telefonata di sollecito della C. LUCIFERO all'Avv. LUPIS perché sia presente a tale interrogatorio "…se non sarà rovinata…" (pagg. 127 o 924);

21 – Avviso deposito atti dr. De FRANCESCHI del 28 Set. 2001 (pagg. 17-19 o 58-60);

22 – Richiesta interrogatorio per chiarire la posizione della C. LUCIFERO in merito ai fati del 22 Settembre 2000 (Pagg. 20 o 61);

23 – Istanze proc. della Repubblica e proc. Generale di CATANZARO depositate il 31 Ottobre 2001 (Pagg. 21 o 62/ 561 o 1328);

Nessuno di tali documenti che smentiscono radicalmente l'accusa e provano come non solo non si potesse, legalmente, privare un Cittadino della Libertà ma neppure avviare l'esercizio dell'azione penale nei suoi confronti, risultano essere stati esaminati nonostante siano stati, per facilitare tale esame, raccolti e selezionati in un fascicolo di 244 pagine esibito ed acquisito dall'Ufficio G.i.p. del Tribunale di CATANZARO.

La falsità ulteriore dei testi d'accusa su cui s'è fondato il protrarsi della custodia cautelare in carcere del ricorrente è confermata dalle deposizioni dei testi

24 – Avv. CIAMPA del 26 Aprile 2004 (Pagg. 271-272);

25 – Dr. Esperia PATTARA del 6 Maggio 2004 (Pagg. 284-285);

26 – Dr. Arnaldo ARMIDA del 6 Maggio 2004 (Pagg. 286-287);

27 – Bd. Cc Luigi LARIZZA del 7 Maggio 2004 (pagg. 288-289);

D'altra parte la falsità delle dichiarazioni dei MATACERA risultava dalla comparazione – mai effettuata ovviamente dai maldestri ortopedici ingaggiati dall'accusa – tra quanto detto proprio da costoro al p.m. d.d.a. di MILANO il 12 Giugno 2003 (Per inciso: nel provvedimento di cattura tale interrogatorio è indicato al "12 luglio 2003", come enunciato, erroneamente, nella richiesta di cattura, mentre è omessa la doverosa comparazione) e da cui risulta che in ordine all'asserita

28 – Accusa nei confronti del ricorrente, MATACERA Enza ha espresso solo una propria opinione personale nel parlare di una "sostituzione di pistola" cui "non ha assistito"; e ciò mentre

29 – MATACERA Attilio afferma il falso quando dichiara di "avere appreso dalla sorella" che la stessa era stata testimone oculare dello "scambio" dell'arma, dopo essersi spacciato, nell'estorsione del 25 Ottobre 2001, come testimone oculare e

Il Ministro Alfano

30 – Inventa, di sana pianta, una "riunione" precedente al 22 Settembre 2000"…in casa della Lucifero con mia sorella, Lupis e Antonio Campa..Mi ricordo che eravamo seduti …ad un certo punto la Lucifero si alzò e ritornò con in mano quest'arma: faccio presente che io sono stato carabiniere ausiliario…"(Pagg. 505 o 1273 – Ovviamente i maldestri ortopedici di tesi sciancate non conoscono neppure l'esistenza di raccomandazioni, derivanti dagli studi di quella che fu la Scuola positiva Italiana, al giudice di essere particolarmente attento nel valutare le dichiarazioni degli appartenenti a forze di polizia "…non dimenticando mai che si tratta sempre di violenti e fraudolenti usati in funzione sociale." – ALTAVILLA – Psicologia forense – Ed. UTET 1967) mentre la sorella

31 – MATACERA Enza, non parla di alcuna "riunione" e dice semplicemente "…Era l'arma che io avevo già visto una o due sere prima…"(pagg. 501 – 1269);

32 – Ciò conferma che quando entrambi i MATACERA, dieci mesi dopo, il 16 Aprile 2004, riferiranno l'episodio, specie MATACERA Enza, con dovizia di particolari, hanno solo elaborato un falso per nascondere i propri delitti di appropriazione indebita ed estorsione. Del resto la responsabilità dei MATACERA per tali delitti era stata confessata ai maldestri ortopedici incaricati dell'inquisizione fin dal 12 Giugno 2003 e la prova del falso era stata acquisita fin dal 13 Giugno 2003 quando

33 – MATACERA Attilio, riferendo al p.m. d.d.a. il contenuto della lettera del 20 Ottobre 2001 (Pagg. 320-321 e 519/1114-1115 e 1287) che conteneva le espressioni più amichevoli per sollecitare la restituzione della somma di 102.350.000 sottratta alla Contessa LUCIFERO da MATACERA Enza fin dal 2 Novembre 2000, sostiene che in quella lettera si era dato "…della criminale a mia sorella…" mentendo spudoratamente;

34 – MATACERA Enza dice ancora il falso quando asserisce (Pagg. 502 o 1270) con riferimento all'accaduto del 22 Settembre 2000 che "…una volta…entrati i Carabinieri…io me ne sono andata con il Colonnello MARIGGIO'…" rispetto a quanto risulta dai documenti sopra elencati che rispetto a

35 – Quanto aveva dichiarato il 12 Novembre 2000 in ordine all'accaduto del 22 Settembre 2000: "…sentendo la LUCIFERO che rideva le chiesi di aprirmi ed ella, aperta la porta precedentemente chiusa, rideva tenendo nelle mani un tubo arcuato di rame, mi disse di aver puntato quello che aveva nelle mani e che chi era entrato se ne era scappato…(Pagg. 34-35 o 184-185).

Tutti gli atti richiamati, confermano l'abu-

# PRIMO PIANO - IL CASO DELL'AVV. LUPIS

Dr. Grasso

so della giurisdizione operato fin qui ai danni del ricorrente a CATANZARO e la sussistenza di tutte le ragioni legittimanti il trasferimento ad altra sede del procedimento.

Ne è prova ulteriore ***il procedimento attualmente in corso dinanzi al Tribunale di SALERNO, sia pure per ipotesi minime di reato e al di fuori dei fatti sopra richiamati e qui documentati e in cui si registra quale incidenza abbia la forza intimidatrice del vincolo associativo e dello stato di assoggettamento e di omertà, provato dal fatto che nella vicenda in questione, per la prima volta delle storie giudiziarie di ogni tempo e paese, il comitato dei creditori (banche e finanziarie) chiamato a dare un parere in merito alle offerte di acquisto di un bene posto all'asta per soddisfare le ragioni creditorie ha scelto l'offerta più bassa di cinquanta milioni, quando le banche per una lira – oggi un euro – sono capaci di scatenare guerre planetarie.***

Si consideri quali prove ulteriori come il giudice CURCIO e i suoi complici, nonostante le gravi incriminazioni a SALERNO per falso e abuso rimane al suo posto presso la procura della Repubblica "antimafia" di CATANZARO. E la Signora LUCIFERO inutilmente ha chiesto e chiede che il giudice CURCIO venga almeno cambiato di incarico per evitare che possa inquinare le prove delle responsabilità proprie e dei propri complici.

Eppure l'avvio della vendetta, da parte del giudice CURCIO e dei suoi complici nei confronti della Signora LUCIFERO e dell'Avv. Giuseppe LUPIS, non si è fatto attendere e si è svolta e si svolge ancora anche con gravi complicità istituzionali. Lo prova il seguito dei fatti esposti a partire dallo stesso anno 2000;

36 - Il 2 Novembre 2000 MATACERA Enza, avvocato civilista e giudice onorario a CATANZARO, cui la Signora LUCIFERO aveva consegnato la somma di £ 102.350.000 per tentare di evitare la vendita della casa a CURCIO il 30 luglio 1999, si appropriava di tale somma, indebitamente, all'insaputa della Signora LUCIFERO;

37 - Dopo avere saputo dall'avv. Antonio CIAMPA di SOVERATO di tale indebita appropriazione, la Signora LUCIFERO, il 20 ottobre 2001 con una lettera raccomandata garbatissima chiedeva a MATACERA Enza la restituzione della somma di 102.350.000 che costei aveva indebitamente trattenuto;

38 - Pervenuta tale lettera alla destinataria, MATACERA Attilio, fratello di MATACERA Enza, il 25 Ottobre 2001 effettuava due telefonate estorsive, una all'Avv. Antonio CIAMPA e l'altra all'Avv. Giuseppe LUPIS. Con tali telefonate MATACERA Attilio minacciava di accusare "tutti" di avere detenuto e sostituito una pistola per sparare "a CURCIO";

39 - La Signora LUCIFERO chiedeva subito all'Avv. Giuseppe Lupis di scrivere una lettera raccomandata per respingere tali calunnie, evidentemente dirette a coprire l'appropriazione indebita della somma di £ 102.350.000 della sorella MATACERA ENZA, e la restituzione della somma. La lettera era scritta ed inviata il 27 ottobre 2001;

40 - Rivelatasi inutile tale lettera la Signora LUCIFERO denunciava tali fatti al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di CATANZARO e ne chiedeva l'intervento per ottenere la restituzione della somma di £ 102.350.000;

41 - Intanto però all'insaputa della Signora LUCIFERO e dell'Avv. Giuseppe Lupis, una giudice antimafia" di MILANO, quindi collega del giudice CURCIO anche se di altra sede (evidente il tentativo di fare apparire i fatti come non collegati mentre lo sono pienamente e provano l'uso illegale del potere giudiziario da parte di alcuni giudici che ne sono dotati, senza che sia previsto alcun ricorso effettivo, contro tali illegalità) sulla base della telefonata estorsiva di Attilio MATACERA del 25 ottobre 2001, invece di procedere contro l'estortore, avviava una inchiesta sulla Signora LUCIFERO e lo stesso Avvocato LUPIS;

42 - Nel quadro di tale inchiesta il giudice di MILANO collega di CURCIO come giudice "antimafia", il 12 Giugno 2003 si recava a CATANZARO e interrogava direttamente MATACERA Attilio e MATACERA Enza i quali rendevano false testimonianze contro la Signora LUCIFERO e contro l'Avv. LUPIS accusandoli di avere detenuto e scambiato una pistola per "…sparare a CURCIO…" (E CURCIO con l'espressione per cui è querela, pronunciata il 19 Luglio 2004, in sede di udienza preliminare a SALERNO dimostra di essere perfettamente a conoscenza di tali fatti che, molto in teoria, avrebbe dovuto ignorare. Il che conferma come quell'espressione, riportata sopra, sub n. 2, come evidenziato, e la confessione freudiana del suo pieno coinvolgimento nei fatti e del dolo con cui li ha commessi.);

43 - Il giudice antimafia di MILANO, appena il giorno dopo, 13 Giugno 2003 acquisiva la prova, con documenti dei carabinieri di SOVERATO (in particolare rapporti e relazioni di servizio del 22, 24, 25 settembre, 13 novembre 2000 e dichiarazioni dei MATACERA del 12 Novembre 2000) e del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di CATANZARO (ricorsi della signora LUCIFERO con le lettere inviate anche il 27 ottobre 2001, prova avvenuto ritiro della somma di £ 102.350.000 da parte di MATACERA Enza il 2 novembre 2000, nonché delle testimonianze rese il giorno prima da MATACERA Attilio ed Enza e come costoro avessero compiuto ai danni della Signora LUCIFERO, l'appropriazione indebita di £ 102.350.000 e l'estorsione per coprirla il 25 ottobre 2001);

44 - Ciò nonostante, dei delitti commessi dai MATACERA il collega di CURCIO di MILANO, p.m. d.d.a. BARBAINI non ne faceva menzione e a Settembre 2003 inviava i risultati delle sue "indagini" a CATANZARO alla procura della Repubblica cui appartiene il giudice CURCIO. Tale procura, venutane a conoscenza in forma ufficiale - posto che fino a quel momento non ne avesse saputo nulla - ometteva a sua volta di contestare ai due MATACERA i delitti commessi e documentalmente provati in atti;

45 - In tale fase della vicenda si colloca l'azione ulteriore del p.m. d.d.a. di MILANO, dr. BARBAINI, in concorso con quella del p.m. d.d.a. di REGGIO CALABRIA, dr. Francesco MOLLACE, a partire, apparentemente stando ai documenti, dal 12 Gennaio 2004;

46 - Quel giorno infatti, il p.m. d.d.a. di MILANO dr. BARBAINI prende contatto con il suo omologo di REGGIO CALABRIA dr. MOLLACE, poco più di dodici ore dopo che costui aveva fatto arrestare l'Avvocato Giuseppe LUPIS per una pistola rinvenuta nella sacca da viaggio che l'Avvocato LUPIS aveva personalmente portato al controllo a raggi x all'aeroporto di REGGIO CALABRIA dove avrebbe dovuto prendere l'aereo per MILANO;

47 - I contatti tra i due p.m. d.d.a. del 12 Gennaio 2004, portano il dr. MOLLACE ad avere le copie degli atti acquisiti dalla sua collega BARBAINI con le prove dei delitti commessi dai MATACERA e dal collega di entrambi, p.m. d.d.a di CATANZARO, dr. Salvatore CURCIO;

48 - Intanto, in sede di interrogatorio reso il 13 Gennaio 2004, l'Avvocato LUPIS, sollecitato dal G.i.p. di REGGIO CALABRIA, indicava espressamente, tra i suoi impegni professionali che avevano portato al complotto ordito ai suoi danni, con l'introduzione della pistola nella sua sacca da viaggio e il suo arresto due giorni prima, il suo impegno professionale in favore della Signora LUCIFERO nella causa contro il p.m. d.d.a. di CATANZARO, dr. Salvatore CURCIO, con il sequestro in danno di quest'ultimo, da parte del G.i.p. di SALERNO, il 25 gennaio 2001, della casa che CURCIO aveva sottratto alla Signora LUCIFERO con falsi e abusi d'ufficio;

49 - Ovviamente anche il dr. MOLLACE, invece di elevare rubrica nei confronti dei MATACERA per i delitti compiuti da costoro, e di rimettere gli atti a SALERNO, stante la qualifica di magistrato onorario presso il tribunale di CATANZARO rivestita dalla MATACERA Enza, e la qualifica - non importa se vera o presunta - di CURCIO come "parte offesa" dell'estorsione dei MATACERA in cui per costoro, Attilio, diceva che "tutti" volessero "sparare" a CURCIO così attentando alle sue virtù (non meno nobili di quelle del MOLLACE, sempre ovviamente)

50 - Al contrario, dichiarandosi "calunniato" dalla richiesta dell'Avv. LUPIS di sostituzione del MOLLACE " per assoluta inidoneità " nello svolgimento delle indagini, rimetteva gli atti a CATANZARO, sede del dr. Salvatore CURCIO, p.m. d.d.a. il cui ufficio procedeva contro la Signora LUCIFERO e l'Avvocato LUPIS;

51 - I colleghi di CURCIO, senza neppure la decenza di esaminare il proprio operato anche solo in funzione dell'evidente incompetenza,

# PRIMO PIANO - IL CASO DELL'AVV. LUPIS

disponevano quanto avrebbe portato a perquisizione contro la Signora LUCIFERO, eseguita il 29 Giugno 2004, e all'emissione di provvedimento di cattura per "calunnia" contro l'Avvocato LUPIS;

52 - All'arresto dell'Avv. LUPIS è seguita la più lunga detenzione "per calunnia" contro un avvocato della storia giudiziaria italiana;

Niente di quanto sopra riportato, espressamente richiamato e documentato che confermavano la gratuità per non dire l'illegalità della custodia cautelare e della richiesta di rinvio a giudizio a CATANZARO risulta esaminato e ciò conferma le gravi violazioni di Legge e legittima la richiesta di trasferimento ad altra sede del procedimento.

Solo per facilitare l'esame degli atti si allega copia degli stessi con indice.

E solo a conferma ulteriore si riporta qui di seguito uno stralcio delle dichiarazioni rese dal dr. CURCIO, quale imputato a SALERNO, il 24 Gennaio 2004, subito dopo l'arresto dell'Avv. LUPIS per l'operazione "pistola" dell'aeroporto di REGGIO CALABRIA, a conferma delle sinergie per arrivare all'odierno procedimento:

"… **AVVOCATO MICHELE TEDESCO -** Poi c'è un aspetto ultimo.

**CURCIO SALVATORE** - Sì l'aspetto ultimo, Procuratore, ed ho finito.

**DOTTOR ENRICO D'AURIA -** Sì.

**CURCIO SALVATORE -** Riguarda questo fatto del 22 settembre, perché io - ed io penso che la cosa traspari dagli atti in maniera anche abbastanza chiara insomma - io di questa situazione demandai tutto quanto ali avvocato Annalisa Pisano con cui insomma ho un certo rapporto di amicizia fin da ragazzi, che risale ai nostri genitori; tant'è che io in sede di esecuzione. Procuratore, io nemmeno ci andai, e fu la mia fortuna, perché ci andò l'Avvocato e poi addirittura ho detto: "Guarda se

**24** si riesce ad ottenere il rilascio fai nominare custode mia sorella". Io non andai proprio, successe quel patatrac della pistola, che a distanza di anni, perché io dico sempre che il tempo è galantuomo, Procuratore, la Dirczione Distrettuale Antimafia di Milano, nell'ambito di attività che aveva sull'Avvocato della signora, scoprì essere una pistola vera e che doveva essere utilizzata la mattina del 22 settembre del 2000 per sparare contro il sottoscritto, questo è la sintesi dei fatti.

**DOTTOR ENRICO D'AURIA -** Per questo c'è un processo direttamente in corso a Milano?

**CURCIO SALVATORE** - Questo, no le spiego subito.

**DOTTOR ENRICO D'AURIA - Sì.**

**CURCIO SALVATORE** - Questo è un procedimento che ha avuto il seguente, la seguente evoluzione: Milano ha trasmesso gli atti a Catanzaro... **DOTTOR ENRICO D'AURIA -** Perché la pistola rimane sequestrata.. **CURCIO SALVATORE -** No, la pistola fu sostituita con una pistola giocattolo, meno di 15 giorni fa l'avvocato è stato trovato nella flagrante illecita detenzione dell'arma ad un controllo all'aeroporto di Reggio Calabria. **DOTTOR ENRICO D'AURIA** - L'Avvocato Lupis?

**25 CURCIO SALVATORE** - Sì, è stato tratto in arresto Procuratore e la pistola..

**DOTTOR ENRICO D'AURIA** - Questo dov'è, ha detto?

**CURCIO SALVATORE** - A Reggio Calabria, e la pistola dovrebbe essere proprio la stessa di cui stiamo parlando. Allora il discorso è questo, io so che la...

**DOTTOR ENRICO D'AURIA** - Quindi per detenzione illegale di arma? **CURCIO SALVATORE** - Sì, di arma clandestina...

**AVVOCATO MICHELE TEDESCO -** A parte il fatto che è uscito sul giornale, è un fatto pubblico.

**CURCIO SALVATORE -** Sì sì, è pacifico, so che proprio in relazione a questo episodio, l'ufficio di Procura di Catanzaro quel fascicolo di Milano l'ha trasmesso di recente qua alla Procura di Salerno, in relazione proprio all'uso che andava fatto.

**DOTTOR ENRICO D'AURIA -** Lo ha trasmesso a Salerno perché, questo mi dovrebbe spiegare un attimo, cioè quindi il fascicolo, questa vicenda della..

**CURCIO SALVATORE** - Il fascicolo principale dovrebbe essere stato mandato qui per competenza. AVVOCATO MICHELE TEDESCO - Essendo persona offesa in relazione all'attentato a...

**26 DOTTOR ENRICO D'AURIA** - Ah ecco, perché è venuto fuori...

**CURCIO SALVATORE -** All'atto...

**AVVOCATO MICHELE TEDESCO -** ... in suo danno, in danno del Dottore Curcio e quindi...

**DOTTOR ENRICO D'AURIA -** Ma questo come sarebbe emerso se lei lo sa? **CORCIO SALVATORE - Ecco . . .**

**AVVOCATO MICHELE TEDESCO** - Però questo, Procuratore, chiedo scusa, dato che siamo in sede di avviso di conclusione di indagine, e dato che gli atti sono ormai in piena discovery, forse sarebbe il caso di sentire il Dottore Curcio, quale persona offesa, nell'altro procedimento in modo tale da secretare quelli che sono eventuali...

**DOTTOR ENRICO D'AURIA -** Eh, io poi non vorrei che. .

**CURCIO SALVATORE** - No, io ho fatto questa precisazione sa perché, Procuratore?

**DOTTOR ENRICO D'AURIA - Sì.**

**CURCIO SALVATORE -** Perché sicuramente arriverà un altro esposto in cui si dirà che addirittura io ho fatto in modo di mettere all'avvocato questa pistola, questa è la mia preoccupazione nient'altro! No, mi hanno accusato di tutto!

**DOTTOR ENRICO D'AURIA** - Tutto si può dire, ma per carità....

**27 CURCIO SALVATORE** - Mi mancano solo i reati di ...sessuale e poi ho tutto!

**DOTTOR ENRICO D'AURIA -** Tutto si può dire/ ma va anche provato, perché se no tutto si può ipotizzare, non ci vuole niente a dirlo insomma, ma non basta questo, non dico per condannare, ma anche per impiantare un processo.

**CURCIO SALVATORE** - Procuratore, ho letto il giornale, le dichiarazioni che sono state rese, dicendo che il soggetto è stato vittima di una congiura in suo danno perché si è sempre schierato contro certi poteri forti della Magistratura, allora io leggendo questo. Procuratore, due conti me li faccio e dico questo a verbale!

Il Ministro Alfano

**DOTTOR ENRICO D'AURIA -** E quindi lei dice, questo procedimento sarebbe stato, va bene diciamo solo questo per chiudere, per non..

**CURCIO SALVATORE - Sì sì.**

**DOTTOR ENRICO D'AURIA** - **...** scoprire più di quanto è stato... Quindi il procedimento è stato mandato qui per competenza in quanto sono emerse circostanze che farebbero pensare a un reato commesso ai suoi danni, basta non diciamo altro.

**CURCIO SALVATORE** - Sì, però per fortuna le ripeto,

**28** Procuratore, io non ero presente assolutamente, perché ero nelle mani dell'avvocato e quindi mi disinteressai della cosa. Quando seppi però, verso le 14.00 mi pare di quel 22 settembre che era stata tirata fuori una pistola. Procuratore, il pomeriggio io andai sul luogo e poi c'è il verbale degli ufficiali giudiziari.

**DOTTOR ENRICO D'AURIA** - Va bene, c'è questo qui, anche se ripeto non.

**CURCIO SALVATORE -** Certo, certo.

**AVVOCATO MICHELE TEDESCO -** Io come richiesta, Procuratore, le chiedo di acquisire gli atti in relazione a questo procedimento, e soprattutto il

Dottore Curcio sin da ora ad essere sentito in quel procedimento quale persone offesa,…" (Trascrizione delle dichiarazioni rese dal Dr. CURCIO, con la brillante assistenza dell'Avv. Michele tedesco al p.m. di SALERNO, Dr. D'AURIA, il 24 Gennaio 2004, dopo l'operazione "pistola" dell'aeroporto di REGGIO CALABRIA nei confronti dell'Avv. LUPIS, e prima che lo stesso venisse accusato di "calunnia" e attentato alle virtù del Dr. MOLLACE il quale, inviando a CATANZARO il procedimento per la "pistola" dopo quello per l'attentato alle proprie virtù, rendeva possibile l'emissione del provvedimento di cattura per "calunnia" contro l'Avv. LUPIS, cui così veniva impedito di partecipare all'udienza preliminare dinanzi al GUP di SALERNO, nel procedimento nei confronti dei DDrr. CURCIO e VALEA fissato per il 6 Luglio 2004.).

Per le suesposti considerazioni, a ciascuna delle quali è da attribuire il valore di specifico motivo di rimessione ad altra sede del procedimento, richiamando in punto di fatto le prove dell'inesistenza del reato e della falsità delle testimonianze usate per ipotizzarlo, presenti in atti e illustrate con il richiamo ai documenti esibiti ed inseriti nel testo dell'istanza, si confida nell'accoglimento della stessa, previo eventuale svolgimento di ogni ulteriore indagine che la Corte Suprema ritenga di delegare a conferma ulteriore del fondamento di quanto esposto. Anche per il decoro della Giustizia a CATANZARO.

# LA QUERELA DELLA CONTESSA LUCIFERO

Dr. Grasso

**Al Signor Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di SALERNO**

La sottoscritta Enrichetta Lucifero, nata a PESCARA il 12 Dicembre 1925, sporge formale

DENUNCIA e QUERELA

Nei confronti di Vincenza MATACERA, nata il 24 settembre del '69 a Soverato, provincia di Catanzaro e ivi residente via Chiefari, numero 16, avvocato, magistrato onorario a CATANZARO e quanti con costei risulteranno colpevoli dei reati di diffamazione aggravata, calunnia, falsa testimonianza e degli altri reati che saranno ravvisati dall'Ufficio nel suo/loro operato e per cui avanza formare richiesta di punizione, in relazione a quanto, deponendo come teste sotto giuramento, ha riferito al Tribunale di SALERNO, sez. II penale, nel corso dell'udienza dell'11 Luglio 2005 ( nel procedimento n. N. 2735/99 Mod 21 R.G. notizie di reato - N. 545/00 R.G. G.I.P. - N. 1223/04 R.g. Tribunale, nei confronti di CURCIO Salvatore più tre). Con riserva di costituirsi parte civile nel procedimento che sarà avviato e di esercitare ogni altro diritto riconosciuto dalla Legge. Fin da questo momento

CHIEDE

Di essere tenuta informata, ex artt. 408 e segg. C.p.p., dello sviluppo e dell'esito della presente richiesta di Giustizia il cui fondamento è documentato dalla trascrizione, qui di seguito riportata, della parte della trascrizione della registrazione della deposizione dell'Avv. MATACERA, nel corso dell'udienza dell'11 Luglio 2005 del Tribunale di SALERNO, sez. II penale.

Tra le falsità proposte dal teste MATACERA mi limito a indicarne alcune delle più rilevanti:

A – Alla domanda del "… **Pubblico Ministero** - ...**avvocato**, lei dopo queste vicende che appunto abbiamo appena ricordato, che risalgono al luglio del '99, poi ancora nell'agosto del '99 e per quello che lei poi ha riferito anche a sommarie informazioni, credo, direttamente ecco nel corso delle indagini, per quello che ha riferito il 5 aprile del 2000, **lei nell'agosto del '99 prestò assistenza alla signora Lucifero anche per predisporre la denunzia penale, è così**?

**MATACERA** – **No**.

**Pubblico Ministero** – Io leggo più o meno che...

**MATACERA** – **No, la denunzia fu presentata oralmente a Catanzaro…** Ero presente…. **Ero presente ma come semplice spettatrice, io lo chiarii anche all'epoca perché fui chiamata... mi fu chiesto come mai non fosse presente**... Fui chiamata e mi fu chiesto come mai la mia firma non compariva sul verbale di ricezione di querela orale, perché la querela fu sporta oralmente… E io specificai di essere stata lì presente come spettatrice, nessuno mi disse di firmare, **io non ... non profferii parola, non dissi nulla e infatti la mia firma non c'era**, però io ero presente….".

**Non c'è niente di più falso** per come risulta da quanto dichiarato dalla stessa MATACERA il 5 Aprile 2000, e dalla relazione di servizio del m.llo CC di CELLO e dal rapporto che la richiama – del 21 Novembre 1999 - riprendendo le dichiarazioni della MATACERA e le sue attività successive alla denuncia come:

A1 – **Dich. 5 Aprile 2000 al p.m. di SALERNO** nei termini:

"…A.D.R.:-"Ero presente il giorno in cui la sig.ra Lucifero ha sporto denuncia, quel giorno ci trovavamo già in Catanzaro io e la sig.ra Lucifero perché eravamo andate a chiedere chi si fosse aggiudicata la gara relativa all'appartamento de quo, informazioni che ancora una volta la Cancelleria si era rifiutata di darci, e per tale motivo la denuncia è stata sporta presso la Compagnia CC di Catanzaro. Eravamo presenti io, due Marescialli, di cui non ricordo il nome, la sig.ra Lucifero e il Capitano Romeo, il quale entrava e usciva dalla stanza, scrisse anche alcuni passi della denuncia in aiuto al Maresciallo redattore. Non so perché non sono stata riportata nel verbale, ne ho chiesto chiarimenti al riguardo perché pensavo non fosse importante. All'inizio della stesura del verbale il Capitano Romeo non era fisicamente presente nella stanza. **La querela è stata frutto delle dichiarazioni della sig. Lucifero rielaborate in maniera giuridicamente corretta dalla sottoscritta, i militari presenti si limitavano a scrivere quanto loro dettato**. Dopo aver sporto **querela che avevo già preannunciato il giorno prima al Capitano Romeo, con il quale già avevo parlato di tutta la vicenda quando ancora ne io ne lui sapevamo chi fosse l'aggiudicatario**, si sono verificati numerosi episodi incresciosi tra i quali, in particolare, ricordo l'episodio in cui il Dr. Valea mi chiese come mai l'avessi denunciato ed io risposi che non avevo denunciato lui ma avevamo denunciato dei fatti e, a dimostrazione di quanto appena detto, gli portai una copia della denuncia. **Posso aggiungere che ho saputo che già il giorno successivo alla presentazione della denuncia il Dr. Curcio era venuto a conoscenza di tale atto**.…";

A2 – Contenuto rapporto CC del 21 Novembre 1999, nei termini:

"…4. Stando a quanto riferito dal Maresciallo **DI** CELLO, **la dottoressa MATACERA, dopo avergli inizialmente riferito (verso la metà di settembre) di aver accompagnato la sua cliente in Catanzaro ed aver assistito alla redazione della denuncia in questione, chiedendo, comunque, (non si sa bene per quale motivo) di non comparire nell'atto, in colloqui successivi, avrebbe rettificalo il suo ruolo attivo nell'intera vicenda**;

a. dichiarandosi dispiaciuta per quanto si diceva in giro a proposito di una .sua specifica denuncia contro il dottor CURCIO anche perché nell'atto formalizzato dalla LUCIFERO le accuse che figuravano riguardavano i periti e non i magistrati,

b. affermando che, al fatto della stesura della denuncia, era anche presente il Capitano ROMEO, **comandante** della Compagnia di Catanzaro, che, a suo **dire, avrebbe** anche dettato alcuni passi della stessa;

c. facendo visionare e consegnando copia del verbale di denuncia, sul quale segnava i passi asseritamente dettati dall'ufficiale;

d. **arrivando persino a sostenere che la denuncia sarebbe stata presentata:, non per suo convincimento, ma in quanto convinta dal Capitano**;

e. **allertando il Maresciallo DI CELLO di alcune confidenze da lei ricevute in ambienti di Catanzaro che lo indicavano quale colui che aveva avvisato il dottor CURCIO del contenuto della denuncia presentata nei suoi confronti**.…". Nel rapporto che precede di sei mesi le ammissioni di MATACERA al p.m. di SALERNO del 5 Aprile 2000, si aggiunge che

"…6. Per la parte di competenza, lo scrivente, verificato il contenuto degli unici documenti relativi alla vicenda trasmessi superiormente dalla Compagnia di Catanzaro e dell'atto di denuncia consegnato dal DI CELLO, riferisce che:

a. **sin dall'inizio, il Comandante della Compagnia di Catanzaro, Capitano ROMEO Giuseppe**, come si evince dai comunicazione interna ai Comandi Arma inoltrata il 13 agosto 1999:

- **non ha in alcun modo nascosto la presenza del legale al momento della denuncia**;

**b. appare assurdo che un legale affermi di essere estraneo ad un atto di polizia giudiziaria di cui, però, ne esibisce copia ad altro soggetto estraneo alle indagini.**

*7.* **La. urgenza di fare chiarezza sul ruolo della MATACERA è inoltre dettata da quanto verìficatosi nella decorsa settimana a seguito di una seconda delega d'indagine trasmessa dall'Autorità Giudiziaria di Salerno alla Compagnia di Catanzaro**. Sulla scorta delle informazioni fornite dal S.Ten. PALUMBO:

**a. la MATACERA avrebbe, circa 20 giorni orsono, consegnalo una copia della denuncia presentata dalla LUCIFERO il 12 agosto decorso anche al dottor VALEA, giudice dell'esecuzione;**

**b. la signora LUCIFERO, dopo essere stata contattata personalmente in Soverato ed essere stata invitata per essere sentita sul contenuto della precedente denuncia, non si sarebbe presentata in quanto così consigliata dal proprio legale.**…" ).

Non credo ci sia bisogno di altri commenti.

B – Si può passare al falso successivo, collocato all'inizio delle domande poste dall'avv. STAIANO, legale del Dr. VALEA. Il legale, consapevole degli atti sopra richiamati che provano documentalmente la responsabilità del proprio cliente, domanda a MATACERA :

"…**Avvocato Staiano** – Lei è a conoscenza e nel caso in cui lo fosse mi spieghi come e mi chiarisca se ha avuto una concreta attività in quello che sto per chiederle. **L'avvocato Pisano è stata... è stato avvicinato da qualcuno, dalla signora Lucifero, da lei o da altra persona per dire: ti restituiamo la somma così noi compriamo l'immobile**?".

Alla domanda, come introduzione al mendacio, risponde

"… **MATACERA** – **Sì, ne sono a conoscenza, non ho assistito, però ne sono a conoscenza**…. **Perché me lo disse la mia cliente**…. **E quindi aveva fatto un'offerta all'avvocato Pisano di restituzione delle somme**, delle somme pagate per partecipare all'asta in modo tale da poter acquistare l'immobile….".

**E' falso**. L'Avv. PISANO ha dichiarato, nella quasi immediatezza dei fatti, il 30 Settembre 1999 "…Devo aggiungere che nei giorni che seguirono all'aggiudicazione dell'immobile, l'avv. MATACERA mi chiamò telefonicamente numerose volte anche nell'arco della stessa giornata per farmi pressione al fine di conoscere il nominativo del mio cliente, cosa che ovviamente non ho rivelato; nonostante le insistenze dell'avv. MATACERA ribadivo il fermo convincimento a non rivelato il nominativo del mio cliente. **Ricordo che il 29 luglio 1999, nel primo pomeriggio ho ricevuto l'ennesima telefonata da parte dell'Avv. MATACERA la quale addirittura mi proponeva con decisione di rinunciare all'acquisto dell'immobile anche perdendo l'intera cauzione, riferendomi che se avessi agito così mi avrebbe risarcito sia dell'intera cauzione versata, sia delle altre spese che avessi dovuto affrontare; rifiutandomi categoricamente, le risposi che stava facendo una turbativa d'asta e quindi sarebbe andata incontro a tutte le conseguenze che un reato del genere comporta**…" (Dep. Avv. PISANO del 30 Settembre 1999 agli atti del p.m.) .

**C – Altra domanda che introduce al mendacio:**

"…**Avvocato Staiano** – **Ora collega** io siccome c'è una vicenda particolare che io conosco, ora mi spiace, ma **le devo fare una domanda brutta**. **Mi** vuole... mi **dovrebbe dare con una unica risposta due spiegazioni: cosa sia accaduto in relazione al rilascio dell'immobile…"**

**"…MATACERA** – Il giorno... è un'altra procedura. Il giorno del rilascio dell'immobile ci trovammo la mattina a casa della signora Lucifero io, lei, mio fratello, il collega Lupis e poi non ricordo chi altri c'era… Quel giorno io personalmente cercai di convincere la Lucifero a lasciare l'immobile tranquillamente perché comunque c'erano state delle opposizioni, c'erano state tante di opposizioni,… Lei non ne volle sentire ragioni e quando arrivarono gli ufficiali giudiziari si chiuse dentro. Io rimasi dentro con lei…Iniziarono, l'ufficiale giudiziario con il... con un fabbro mi pare che portò, ad aprire una porta blindata. Cercarono di aprire questa porta blindata, non ci riuscirono…. I Carabinieri fuori… buttarono giù la porta. Lei puntò un'arma…. Contro chi aprì quella porta, contro il carabiniere…." Contro il Carabiniere puntò questa pistola, il Carabiniere fortunatamente non si ricordò di averne pure lui una, scappò, si tirò indietro, gridò: è armata! E se ne andarono, io rimasi dietro la porta del soggiorno continuando a battere dall'altro lato perché volevo uscire, cioè la mia paura era per il gas,

# PRIMO PIANO - IL CASO DELL'AVV. LUPIS

non per altro, ero al quinto piano da sola. Era rimasto un solo carabiniere dall'altro lato che mi disse: avvocato stia tranquilla non si preoccupi la facciamo uscire. Nel frattempo io girai dall'altro lato e iniziai a battere sulla porta che dava alla cucina chiamando la contessa, ho detto: per favore apritemi. Lei mi aprì ridendo con una pistola nelle mani. Dopodichè questa pistola fu messa dietro una biscottiera mi pare che fosse…. Lei la teneva in mano, mi ha detto: guarda si sono, ridendo, guarda si sono spaventati, io ho fatto così e se ne sono scappati!"

**La teste ha dichiarato, per l'ennesima volta, il falso. Infatti, con riferimento all'episodio di cui parla sotto giuramento l'11 Luglio 2005, nell'immediatezza dei fatti, appena il 12 Novembre 2000,** dinanzi ai cc di Soverato, **aveva dichiarato:**

**"**... Mi trovavo nella stanza da letto della mia cliente e, ad un tratto non ricordo bene se mio fratello Attilio o l'avvocato Lupis, ci comunicarono telefonicamente" ( E' chiaro quindi che "l'avvocato Lupis" era fuori dell'appartamento) "che gli Ufficiali Giudiziari stavano per dare esecuzione allo sfratto ed entrare in casa. A quel punto, la LUCIFERO si mise a urlare che in casa sua non sarebbe entrato nessuno, al che io tentai di calmarla, ma senza successo ... Allora ella si alzò dal letto (io pensavo che andasse in bagno) ma entrò in cucina, chiudendosi dentro ed impedendomi, a quel punto ogni via di fuga. La stessa, poi, aggiunse di aver aperto il gas e che se qualcuno fosse entrato, ella avrebbe sparato. Dopo aver invano tentato di farmi aprire dalla LUCIFERO perché mi facesse entrare dove ella si trovava dicendomi di uscire dall'altra porta. lo andai all'altra porta e di aprire, senza successo, in quanto il fabbro l'aveva bloccata nel tentativo di aprirla dall'esterno. Dopo di che mi misi a sbattere sulla porta, chiedendo che mi aprissero, ma dall'esterno - mi dissero che la porta era bloccata….sentii sfondare la porta limitrofa a quella d'accesso (che avevano dapprima cercato di sfondare e dalla quale non ero potuta uscire) e, successivamente, quella che mette in comunicazione lo sgabuzzino relativo con il salone nel quale mi trovavo io. Udii, quindi, la voce di uno di quelli che era entrato che gridava «E' ARMATA» ed un forte tonfo per le scale (successivamente, appresi che tutti si erano precipitati fuori vedendo la LUCIFERO puntare un'arma). Non sapendo cosa fosse accaduto e sentendo la LUCIFERO che rideva, le chiesi di aprirmi ed ella, aperta la porta precedentemente chiusa, rideva, ***tenendo nelle mani un tubo arcuato di rame*;** mi disse di aver puntato quello che aveva nelle mani e che chi era entrato se ne era scappato. All'interno della cucina, intanto, trovai i fornelli accesi. Dopo averla fatta sedere e calmare, avendo la LUCIFERO detto di voler vedere solamente il Maresciallo DI CELLO, mi recai alla porta e feci entrare questi e il Colonnello MARIGGIÒ. I quali conferirono con la LUCIFERO inducendola a più miti consigli**…..".**

**Questo disse il 12 Novembre 2000 il teste MATACERA, come evidenziato. A chi giova, il falso ulteriore con cui condisce la sua testimonianza dell'11 Luglio 2005 dinanzi al Tribunale di SALERNO? Agli imputati rinviati a giudizio il 19 Luglio 2004 due dei quali, VALEA e CURCIO, sono magistrati a CATANZARO e quindi colleghi del magistrato onorario MATACERA?**

**D -** Si può riprendere l'esame della trascrizione della registrazione della deposizione del teste MATACERA, dal punto in cui fornisce la risposta alla domanda del Presidente sullo "sfratto":

**"…MATACERA** – Non fu eseguito quel giorno, fu rimandato ad una settimana dopo, **perché venne chiamato un medico e insomma disse che lei stava male, che non era il caso di...**

**Giudice a Latere – Di procedere.**

**Presidente – Di spostarla, di procedere quel giorno. Si procedette sette giorni dopo.**

**Presidente – Dopo."**

**Di falso in falso. Perché lo "sfratto" venne differito in quanto, accogliendo l'eccezione proposta proprio dalla MATACERA, gli ufficiali giudiziari procedenti ritennero – ed enunciarono a verbale- che in relazione a sentenza emessa dal Tribunale di CATANZARO il 14 Settembre 2000 ( con cui si dichiarava l'incompetenza di CATANZARO per SALERNO); e alla legittima presenza nell'appartamento della sottoscritta in quanto legataria di Nicola MARTELLI, tali questioni dovessero essere proposte al Giudice dell'Esecuzione, per cui differirono al 26 Settembre 2000 la prosecuzione delle operazioni in attesa della risposta del Giudice. Risposta che non ci fu mai. Ciò nonostante, il 26 Settembre 2000 – per la prima volta nella storia giudiziaria italiana dopo che l'ufficiale giudiziario ha sospeso un procedimento di rilascio di immobile per difficoltà insorte che debbono essere decise dal Giudice dell'Esecuzione – lo "sfratto" venne compiuto ugualmente. Davvero si può dire con l' "**Avvocato Staiano – Non è un processo normale questo qua, Presidente.".**

E – Le false risposte del teste MATACERA sconfinano in un processo contro la sottoscritta, brillantemente impiantato dall'avv. STAJANO per far dimenticare le responsabilità dei propri clienti, e coinvolgono l'Avv. LUPIS in un racconto riguardante l'impresa della collega dda di CURCIO di MILANO:

"…**MATACERA** - .. quando vennero presso il mio studio la distrettuale di Milano venne per cercare una lettera che era stata inviata dall'avvocato Lupis a mio fratello in cui si chiedeva che mio fratello ritrattasse quello che era stato detto in un messaggio lasciato sulla segreteria telefonica dell'avvocato Lupis ed ecco il fatto della pistola in cui mio fratello disse: se non la smettete, se non lasciate perdere mia sorella io ti denuncio – disse all'avvocato Lupis – per la pistola con cui si voleva sparare a Curcio. In realtà... a Curcio, in realtà...Quello che successe fu questo: quella sera che mi colpì ed io fui anche dura nei confronti della dottoressa che venne presso il mio studio ad operare il sequestro di una lettera che era quella lettera in cui si chiedeva a mio fratello di ritrattare quello che aveva detto, perché nel momento in cui venne la dottoressa presso il mio studio... La dottoressa della distrettuale di Milano, Baccaglino forse si chiamava, non mi ricordo il nome…. Mi chiese allora venne per questa lettera e si portò via alcuni fascicoli che erano relativi al procedimento contro Curcio…. di denuncia, la denuncia che era stata fatta, la procedura esecutiva, si prese tutti questi fascicoli, per cui ci fu una resistenza da parte mia perché giustamente era nel mio studio, erano atti intestati a me e lei non era venuta insomma per quelle cose. … si portò via interi fascicoli del mio studio che riguardavano procedure che non avevano nulla a che fare con quello per cui era venuta nello studio la dottoressa… Ho preferito lasciare…."

**Sono gli ennesimi falsi:** MATACERA aveva cominciato a "lasciare l'incarico" con i comportamenti tenuti subito dopo la presentazione della denuncia di fatti gravissimi che, se compiuti da comuni Cittadini avrebbe portato all'emissione di provvedimenti di cattura anche per reati associtivi, per come descritto nel rapporto dei Carabinieri del Novembre 1999, addirittura consegnando copia della denuncia al Dr. VALEA che dei "fatti esposti" era stato uno dei principali responsabili e tentando poi di scaricare la responsabilità della presentazione della denuncia sul Cap. ROMEO ( Col quale però, il giorno prima aveva fissato l'appuntamento per come ammette il 5 Aprile 2000) e addirittura dichiarando il falso su una presenza "taciturna".

L'Avv. LUPIS non ha mai scritto alcuna lettera al fratello del teste MATACERA.

Una prima lettera era stata scritta dalla sottoscritta per richiedere al teste MATACERA, allora, apparentemente, mio difensore, la restituzione della somma di 102.350.000, consegnatale per la richiesta di "aumento di sesto" il 30 Luglio 1999, **dopo avere appreso che costei aveva ritirato la somma trattenendola per se e compiendo quindi un'appropriazione indebita aggravata**. A tale richiesta, generosa e garbata, la risposta fu l'estorsione telefonica posta in essere dal fratello della MATACERA, con la minaccia di dire che si "voleva ammazzare CURCIO" se si fosse pretesa da parte mia la restituzione della somma. Io non subìi l'estorsione del MATACERA fratello e denunciai la cosa all'ordine degli Avvocati di CATANZARO. Questi i fatti, puntualmente documentati, con altri sui quali si indaga per stabilire come, a fronte di una simile realtà – si ripete documentalmente provata – non s'è proceduto contro i fratelli MATACERA per appropriazione indebita ed estorsione, ma li si è utilizzati, pur avendo la prova della falsità delle loro dichiarazioni e dei reati compiuti, come "testi" di una pistola che, parola di MATACERA del Novembre 2000, era solo un "tubo di rame ricurvo". E qualcuno ha provveduto poi a inserire nella sacca di viaggio dell'Avv. LUPIS. Tratto in arresto dai colleghi di CATANZARO di VALEA e CURCIO in modo che non potesse partecipare all'udienza preliminare nei confronti di costoro, fissata per il 6 Luglio 2004. E ciò dopo che non solo quattro testimoni ( ARMIDA, CIAMPA, PATTARA e Bgd. Dei Carabinieri LA RIZZA) avevano smentito le dichiarazioni dei MATACERA, ma, in un momento di verità, il p.m. SACCO aveva contestato al fratello della teste MATACERA di avere detto il falso calunniando l'Avv. LUPIS, e costei aveva dichiarato che quanto attribuito all'Avv. LUPIS era frutto del suo "pensiero" perché, in realtà non aveva visto nulla. ( ". **A.D.R.:** tengo a precisare che **ritenevo mia sorella testimone oculare della vicenda** della sostituzione della pistola vera con la pistola giocattolo.Successivamente alla assunzione s.i.t. da parte della Dott.ssa Laura BARBAINI. P.M, presso la D.D.A, di Milano ho chiesto esplicitamente a mia sorella se fosse stata testimone oculare della vicenda relativa alla sostituzione della stessa mi ha riferito di non esserlo stata.

Il Ministro Alfano

A.D.R.- **Su esplicita contestazione del P.M. Dott.ssa Mariacarla** SACCO **procedentee**: **So di aver reso dichiarazioni non corrispondenti al vero su questa specifica circostanza al P.M. Dott.ssa BARBAINI, tengo a precisare che in quella giornata ero molto sofferente da un punto di vista psicofisico** e ribadisco che per come si erano svolti i fatti ero sicuro che mia sorella fosse stata spettatrice della precitata sostituzione di arma.…"(Deposizione di Attilio MATACERA al p.m. di CATANZARO, SACCO, resa il 16 Aprile 2004 )).

Le calunnie e diffamazioni contro la sottoscritta che costellano la falsa testimonianza della MATACERA al Tribunale di SALERNO, costei ha tentato di far dimenticare come i reati commessi da CURCIO più tre non attengono al mancato rilancio dell'offerta d'acquisto **alla vendita a "licitazione privata" del 23 Luglio 1999**, ma a quanto era stato fatto dagli imputati per disporre tale vendita per un prezzo individuato dal geometra SARCONE, con una falsa perizia, nel Febbraio 1999, per appena £ 289.100.000, di un bene valutato, più di tre anni prima, dal CTU Ing. GREGORACE, £ 401.500.000, nella relazione depositata il 18 Gennaio 1996. Relazione dalla quale era discesa la richiesta dei creditori di procedere **alla vendita all'incanto dell'immobile, disposta dal Dr. VALEA il 29/30 Gennaio 1996, ma mai fatta eseguire**.

Le risposte del teste MATACERA consentono a quest'ultima, di proseguire nel tentativo, dichiarando il falso, di nascondere le proprie responsabilità, per avere omesso di chiedere l'annullamento della vendita senza incanto, disposta per il 23 Luglio 1999, semplicemente evidenziando che era stata fissata la vendita all'incanto del bene, a partire da 401.500.000, dal Dr. VALEA fin dal 29/30 Gennaio 1996; di rilanciare alla "licitazione privata" del 23 Luglio 1999, visto che si trovava a CATANZARO per quello; di chiedere, comunque, dopo la vendita, l'applicazione della norma di cui all'art. 586 C.p.c., per l'evidente disparità di valore attribuito al bene nelle due diverse relazioni tecniche dell'Ing. GREGORACE e del geom. SARCONE, annullando la vendita, per come lo stesso Dr. VALEA, nella sua confessione del 18 Novembre 1999, ha evidenziato ( Anche se poi non l'ha disposta, pur avendo il dovere di farlo d'Ufficio, nella deposizione del 18 Novembre 1999 quando, oltre a confessare di avere commesso il reato, pur essendo sentito come persona informata dei fatti, denunciò la responsabilità della MATACERA in termini inequivocabili dicendo:"…A.D.R. Devo aggiungere che l'avvocato della LUCIFERO avrebbe potuto e dovuto segnalare qualora convinta che la diversità di valu-

# PRIMO PIANO - IL CASO DELL'AVV. LUPIS

Dr. Grasso

tazione ha comportato un'aggiudicazione dell'immobile ad un prezzo notevolmente inferiore a quello reale, tale diversità ai sensi dell'art. 586 del Codice di Procedura Civile; l'effetto sarebbe potuto essere la sospensione della vendita del bene nonostante l'aggiudicazione…" ( Cfr. verbale dep. Dr. VALEA ai Carabinieri di CATANZARO del 18 Novembre 1999 agli atti del p.m. tra pagg. 103-123.).

Al contrario, il teste MATACERA, fa finta di dimenticare la grave omissione compiuta, anche a prescindere dal mancato rilancio, omettendo di denunciare al giudice – come dice il Dr. VALEA( che pure della cosa era a conoscenza comunque e omise di provvedervi d'Ufficio) – "…che la diversità di valutazione ha comportato un'aggiudicazione dell'immobile ad un prezzo notevolmente inferiore a quello reale,…" richiedendo l'annullamento della vendita per "… tale diversità ai sensi dell'art. 586 del Codice di Procedura Civile…".

La gravità ulteriore dei reati commessi dal teste magistrato onorario MATACERA è confermata dal fatto che la sua falsa testimonienza s'è svolta in procedimento originato da **una serie di delitti, compiuti da un gruppo di magistrati di CATANZARO**, in concorso con consulenti nominati dagli stessi e di un legale, cioè la stessa MATACERA, ai danni della corretta amministrazione della Giustizia, della regolarità degli incanti e dei diritti di privati Cittadini, **denunciati dalla sottoscritta ai Carabinieri di CATANZARO il 12 Agosto 1999**.

Le prove di quei delitti sono **state acquisite** dalla polizia giudiziaria, delegata **dall'Autorità Giudiziaria di SALERNO, fin dal 10 Settembre 1999**.

Il tutto in relazione alla procedura esecutiva n. 244/'87 R. es. del Tribunale di CATANZARO.

La lettura degli atti qui appresso richiamati consente di stabilire come **quei delitti, preparati da una gravissima omissione di atti d'Ufficio collocabile tra Gennaio e Dicembre 1996, sono stati compiuti a partire dal mese di Febbraio 1999**, **quando il Dr. Giuseppe VALEA**, nelle circostanze documentate dalla lettura degli atti di tale procedura esecutiva e di seguito richiamati, **ha nominato CTU il geometra Gianfranco SARCONE perché** "…proceda alla esatta identificazione, consistenza e valutazione dei beni pignorati nonché, aove ( nel testo ) necessario, alla redazione e presentazione degli atti di aggiornamento catastale…" ( Cfr. provvedimento di nomina del 18 Febbraio 1999 – All 3 – Pagg. 7-8. ).

La lettura degli atti prova come **tale nomina ha avviato l'azione – evidentemente predisposta in precedenza e successivamente al Gennaio 1996 - che ha consentito al collega del dr. VALEA, dr. Salvatore CURCIO**, magistrato in forza alla d.d.a. di CATANZARO, **di acquistare** – così com'è avvenuto effettivamente il 23 Luglio 1999 - **con vendita senza incanto e per appena 292.100.000 (duecentonovantaduemilioni) l'appartamento**, ubicato all'ultimo piano di un immobile di SOVERATO, **di cui lo stesso giudice dell'esecuzione dr. VALEA**, **tre anni prima, aveva disposto la vendita all'incanto**, con provvedimento del 29 Gennaio 1996 (depositato il 30.I.1996 – Cfr. all. 1 – Pagg. 1-3.) a **partire dalla somma di £ 401.500.000 (quattrocentounmilionecinquecentomila)** indicata come corrispondente al valore dell'immobile nella relazione di perizia del CTU Ing. GREGORACE del 10 Gennaio 1996, depositata il 18 Gennaio 1996. Relazione di perizia dell'Ing. GREGORACE, rispetto alla quale, in ordine all'appartamento di via Chiarello di SOVERATO, s'era chiesto soltanto di "…denunciare all'UTE l'effettiva consistenza catastale,…" ( Cfr. richiesta Avv. PALLONE del 5 Febbraio 1999 – All. 2 – Pagg. 3-6. ).

Ciò posto, sulla base degli atti richiamati, allegati al fascicolo del p.m. di SALERNO dal 10 Settembre 1999, e degli altri, sempre nel fascicolo Del p.m. di SALERNO, che saranno posti in comparazione, è possibile seguire in diretta la genesi e lo sviluppo di un disegno criminale che, compiuto da poveri diavoli, invece che da magistrati di CATANZARO, due soli dei quali al giudizio del Tribunale di SALERNO nel procedimento emarginato, avrebbe portato a ben altre imputazioni e provvedimenti nei confronti dei responsabili, senza i danni che si sono registrati e tutt'oggi si registrano per l'immagine della Giustizia e i poveri Diritti della sottoscritta che spera nella tutela di V.S..

Specie dopo avere dovuto verificare come, a sei anni dai fatti si ricorre alla falsa testimonianza della MATACERA per tentare di nascondere al Tribunale le prove dei delitti commessi e per cui è intervenuto il rinvio a giudizio il 19 Luglio 2004 ( All. 5 – Pagg. 13-20)

**Nel provvedimento del Dr. VALEA del 29/30 Gennaio 1996 (Pagg. 1-3. ) si leggeva testualmente** che il "…Giudice dell'esecuzione…**rilevato che il nominato CTU ha provveduto al deposito di relazione contenente la esatta individuazione e valutazione di parte dei beni pignorati, dei quali, giusta richiesta dei creditori, può farsi luogo alla vendita all'incanto**;"

**"….2) manda al creditore procedente di redigere l'ordinanza di vendita**, con riserva della successiva collazione e indicazione delle date **di esperimento degli incanti;"**

"3) rinvia per l'ulteriore trattazione della procedura esecutiva all'udienza del 14 Novembre 1996, e dispone che **l'ordinanza di vendita sia notificata entro il 30 Giugno 1996** a cura del creditore istante ai creditori iscritti non intervenuti….".

Rilevato come "il nominato CTU", è l'Ing. GREGORACE, la semplice lettura del provvedimento emesso dal Dr. VALEA il 29/30 Gennaio 1996, negli atti del p.m. di SALERNO dal 10 Settembre 1999 ma mai menzionato fino a oggi nelle contestazioni dei reati, documenta quale scempio si sia fatto a CATANZARO, in relazione alla vicenda, della funzione giurisdizionale e **la gravità dei comportamenti successivi ( e precedenti, evidentemente ) finalizzati a fare acquistare al dr. CURCIO, senza incanto e per appena 292.100.000, l'immobile che avrebbe dovuto essere venduto, con "…vendita all'incanto…" tre anni prima, partendo dal prezzo base di "…£ 401.500.000…"**; come si sia svenduto così, illegalmente, a magistrato "antimafia", della stessa sede di CATANZARO, un immobile che in tre anni s'era certamente rivalutato ulteriormente. Il tutto con la svendita della stessa funzione giurisdizionale.

Senza avere alcuna pretesa e potendo contare solo sul senso di Giustizia e sulla professionalità di V.S., la sottoscritta, con specifico riferimento alle azioni compiute dagli imputati e provate documentalmente dalla lettura del provvedimento del Dr. VALEA del 29/30 Gennaio 1996, con il quale – prima che intervenissero gli accordi per tenere i comportamenti accertati con gli altri responsabili noti e imputati e noti e mai indagati – **dispose la vendita all'incanto entro il 1996, come richiesto dai creditori, dell'appartamento di via Chiarello, legato alla sottoscritta**, risulta evidente come, accanto ai reati contestati, siano stati commessi altri e più gravi, con le violazioni delle norme di cui agli articoli:

1bis – **319, 319bi e 319ter C.p. in quanto il pubblico ufficiale** che aveva disposto la vendita all'incanto, entro il 1996, del bene, **ha ricevuto"…per un terzo…**" (CURCIO, com'è di solare evidenza) **una precisa "…utilità…**" (vendita e acquisto dell'appartamento non più all'incanto, e partendo dalla base d'asta di £ 410.500.000, ma senza incanto e partendo da £ 289.100.000, con acquisto a £ 292.100.000, con i falsi utilizzati e materialmente eseguiti da RUBINO e SARCONE);

2bis - **353 C.p., in quanto** - con i comportamenti comunque tenuti e documentalmente provati anche se fino a oggi è manca la contestazione della violazione delle norme che li prevedono - **usando come "mezzo fraudolento" l'omessa esecuzione del provvedimento del 29/30 Gennaio 1996** che aveva disposto la vendita all'incanto, **ha "…impedito…la gara nei pubblici incanti**…";

3bis – **489 C.p., essendo provato documentalmente come si sia fatto uso**, per compiere i delitti menzionati, compresi quelli già contestati, "…**di un atto falso**…" ( oltre alla perizia SARCONE, la certificazione compilata dal Prof. RUBINO che vi ha apposto la firma falsa del Geom. SARCONE, consegnandola al Dr. VALEA il 1° Luglio 1999.).

La sottoscritta è certa del fatto che CURCIO, quando avesse avuto notizia dei fatti qui documentalmente provati, attraverso le confidenze di uno qualsiasi dei c.d. "pentiti" - sulle cui dichiarazioni ha spedito più di un fascicolo a SALERNO, ex art. 11 C.p.p. perché si proceda per pretesi attentati alle proprie virtù, "confessategli in lacrime" – avrebbe immediatamente proceduto contro diecine di persone, oltre che per tali reati anche per quello di cui all'art. 416bis C.p..

E' quanto discende da quanto, quasi umoristicamente, ha denunciato lo stesso dr. VALEA quando era stato sentito come "persona informata dei fatti" dai Carabinieri di CATANZARO il 18 Novembre 1999, nei termini:

"…**A.D.R.** Nessuno fino a 15 giorni fa circa mi aveva rappresentato il problema del**la diversità di valutazione delle due perizie**, cosa che ove portata formalmente **a conoscenza del Giudice sarebbe stata valutata ai sensi dell'art.586** del Codice Procedura Civile.

A.D.R. Devo aggiungere che l'avvocato della sottoscritta avrebbe potuto e dovuto segnalare qualora convinta che la diversità di valutazione ha comportato un'aggiudicazione dell'immobile ad un prezzo notevolmente inferiore a quello reale, tale diversità ai sensi dell'art. 586 del Codice di Procedura Civile; **l'effetto sarebbe potuto essere la sospensione della vendita del bene nonostante l'aggiudicazione**…" ( Cfr. verbale dep. VALEA ai Carabinieri di CATANZARO del 18 Novembre 1999 in atti tra pagg. 103-123.).

Quanto dichiarato dal dr. VALEA il 18 Novembre 1999 – in piena aderenza a quanto dispone l'art. 586 C.p.c. – rappresenta, insieme, una piena confessione resa dallo stesso ( in aggiunta quanto evidenziato con riferimento al suo provvedimento di "…vendita all'incanto…" del 29/30 Gennaio 1996 ) dei delitti commessi in concorso con i coimputati. E un preciso atto d'accusa nei confronti dei suoi colleghi, i quali assieme a lui – in concorso con lui - non hanno provveduto alla "…**sospensione della vendita del bene nonostante l'aggiudicazione** …".

I fatti, come evidenziato, sono tutti documentati:

Il dr. VALEA, per sua ammissione ( e a prescindere da quanto aveva stabilito con il provvedimento di tre anni e dieci mesi prima, il 29/30 Gennaio 1999) fin dal 3 Novembre 1999, mentre è nel pieno dei suoi poteri di giudice dell'esecuzione del Tribunale di CATANZARO, viene a sapere delle gravi illegalità commesse. Infatti dichiara il Dr. VALEA il 18 Novembre 1999: "…Nessuno fino a 15 giorni fa circa mi aveva rappresentato il problema del**la diversità di valutazione delle due perizie** …". Con ciò ammette come, a quella data – 3 Novembre – di essere venuto comunque a conoscenza "**della diversità di valutazione delle due perizie**" e quindi dell'obbligo di Legge di agire per come dispone l'art. 586 C.p.c..

Sempre il Dr. VALEA aggiunge di averne messo a conoscenza lo stesso Presidente del Tribunale in quanto, dichiara sempre il 18 Novembre 1999, "… A.D.R. **Sono venuto a conoscenza del contenuto dell'esposto"** – in cui si evidenzia l'enorme disparità di valutazione dell'immobile nelle due relazioni – " **circa 15 giorni fa quando l'avvocato MATACERA lo ha depositato in busta chiusa a me indirizzata nella cancelleria dell'esecuzione; busta che dopo averla aperta e visionata ho consegnato al Presidente del Tribunale**.…" ). Per cui, se non il 3, almeno il 5 Novembre 1999 altri Giudici, intervenuti nella procedura esecutiva 244/'87 e lo stesso Presidente del Tribunale, per come confessa e accusa, insieme il dr. VALEA, erano venuti a conoscenza dell'esistenza di due diverse e distanti valutazioni del valore dell'immobile e della necessità di sospenderne l'assegnazione all'acquirente ex art. 586 C.p.c..

**Nessuno di loro ha agito come prescritto dall'art. 586 C.p.c.. Anzi, con le azioni e omissioni così provate in atti, hanno portato i delitti commessi a ulteriori conseguenze in quanto, pur avendo il dovere, subito dopo il 3/5 Novembre 1999, di disporre**

# PRIMO PIANO - IL CASO DELL'AVV. LUPIS

**"…la sospensione della vendita del bene nonostante l'aggiudicazione …" hanno ugualmente trasferito a CURCIO e alla moglie l'immobile illegalmente vendutogli il 23 Luglio 1999. E ciò è avvenuto il 15 Maggio 2000 , cioè sei mesi dopo (** Cfr. "DECRETO TRASFERIMENTO PROPRIETA' IMMOBILE", emesso nella procedura esecutiva "244/87 R.E – N. 1093 CRON. – N. 388 REP" dal "GIUDICE DELL'ESECUZIONE" "Gianfranco Gallo" "il **15.5.2000**" e depositato in pari data – All. 4 – Pagg. 9-13.) nonostante la consapevolezza del fatto che la vendita avrebbe dovuto avvenire all'incanto, come disposto dal Dr. VALEA il 29/30 Genanio 1996, delle diverse stime, dell'obbligo di attuare la procedura prevista dall'art. 586 C.p.c., dell'avvio dell'indagine per tali fatti da parte dell'Autorità Giudiziaria di SALERNO.

Lo sviluppo successivo della vicenda, con la falsa testimonianza di MATACERA al processo avviato nei confronti di CURCIO più tre, all'udienza dell'11 Luglio 2005, evidenzia come l'Autorità Giudiziaria di SALERNO debba, ancora oggi, operare per impedire il trionfo definitivo di una strategia, creata, avviata e realizzata da alcuni magistrati di CATANZARO, tra i quali l'onorario MATACERA, e finalizzata a creare le condizioni per una sconfitta della Giustizia e della funzione giurisdizionale. Non solo dei Diritti di una Cittadina che chiede Giustizia a oltre nove anni dall'emissione del decreto del Gennaio 1996 con cui s'era disposta la vendita all'incanto per £ 402.500.000 dell'immobile in questione.

Per come lo stesso dr. VALEA aveva dichiarato, confessando e accusando, insieme, ma inutilmente, il 18 Novembre 1999, richiamando l'art. 586 Codice Procedura Civile. Tale norma in relazione al " Trasferimento del bene espropriato", stabilisce, fra l'altro, che " **Avvenuto il versamento del prezzo, il giudice dell'esecuzione può sospendere la vendita quando ritiene che il prezzo offerto sia notevolmente inferiore a quello giusto…**". Senza alcuna richiesta o segnalazione di parte. Specie dopo avere acquisito, come nella specie, due relazioni peritali dalla cui semplice lettura, in comparazione, risultava come "…**il prezzo offerto** (da CURCIO fosse)…**notevolmente inferiore a quello giusto** …". E ciò, in particolare, nella specie in quanto il **"…il valore** (dell'immobile era stato ) **determinato dal giudice stesso sulla base degli elementi forniti** ( da )… **un esperto da lui nominato …" (Art. 568, u.p. C.p.c.) e in relazione al quale, per la somma di £ 401.500.000, aveva disposto la vendita all'incanto il 29/30 Gennaio 1996.**

E' quanto avrebbe dovuto fare il Giudice dell'esecuzione in assenza di fattori devianti il corretto esercizio della Giurisdizione. Come prova quanto stabilito dallo stesso Tribunale di CATANZARO, in procedimento cui non era interessato il giudice "antimafia" CURCIO e i suoi complici. Infatti, in tema di esecuzione immobiliare, con vendita e trasferimento di beni immobili è stato stabilito che "…**nella espropriazione immobiliare**, la redazione e la trasmissione all'ufficio del registro (per la determinazione delle imposte) d'una bozza di decreto di trasferimento dell'immobile, a seguito del**l'aggiudicazione conclusiva e** (i)**l pagamento del prezzo**, **non preclude al giudice, ai sensi dell'art. 586 c.p.c., di sospendere la vendita quando, anche in base ad offerte di aumento pervenute, ritiene che il prezzo offerto sia notevolmente inferiore a quello giusto**." (**Tribunale Catanzaro, 16 maggio 2000, Nocita c. Scaramuzzino e altro** - Giur. merito 2000, 1165).

La massima riportata prova, in maniera decisiva, lo scempio della giurisdizione attuato a CATANZARO nel procedimento 244/'87, per favorire CURCIO, invece di applicare l'art. 586 C.p.c., assegnandogli l'immobile svendutogli il 23 Luglio 1999 con il provvedimento del 15 Maggio 2000. Cioè proprio del giorno prima di quello da cui s'è ricavata la massima sopra riportata. ( Basta la comparazione della massima con il "DECRETO TRASFERIMENTO PROPRIETA' IMMOBILE", emesso nella procedura esecutiva "244/87 R.E – N. 1093 CRON. – N. 388 REP" dal "GIUDICE DELL'ESECUZIONE" "Gianfranco Gallo" "il **15.5.2000**" e depositato in pari data – All. 4- Pagg. 9-13).

La S. V. anche solo dalla comparazione sollecitata e dalla verifica della falsa testimonianza resa da MATACERA l'11 Luglio 2005, ricava la prova ulteriore e definitiva del fondamento della richiesta di Giustizia avanzata dalla sottoscritta. Essendo, quanto verificatosi l'11 Luglio 2005, all'udienza dibattimentale la prova non solo del denunciato scempio della funzione giurisdizionale attuata a CATANZARO nella trattazione del procedimento 244/'87, ma anche l'ostentazione della certezza della più assoluta impunità. Come si ricava

1A - Dalla rilettura delle dichiarazioni del Dr. VALEA, sopra riportate, del 18 Novembre 1999, con l'enunciazione della possibilità del ricorso alla norma di cui all'art. 586 C.p.c. per correggere lo scempio attuato con la (s)vendita, senza incanto, a CURCIO, per appena £ 292.000.000, il 23 Luglio 1999, dell'immobile. Che il Dr. VALEA aveva disposto avvenisse con vendita all'incanto, partendo da £ 401.500.000, il 29/30 Gennaio 1996;

2A – Dalla sicura conoscenza di più magistrati di CATANZARO, compreso il Presidente del Tribunale, fin dal 3/5 Novembre 1999, della realtà che avrebbe imposto il ricorso all'art. 586 C.p.c. per correggere le distorsioni della giurisdizione attuate ( A prescindere dalla "conoscenza" che di tale distorsione ha avuto CURCIO fin dal 13 Agosto 1999 – é umoristico ricordarlo anche se in presenza di fatti gravissimi ai danni della corretta amministrazione della Giustizia e dei Diritti di una Cittadina che invoca Giustizia dal 12 Agosto 1999 );

3A – Dal rifiuto, ciò nonostante, sei mesi dopo, il 15 Maggio 2000, di applicare l'art. 586 C.p.c.. Fatto tanto più grave in quanto, dalla lettura delle decisioni sopraripportate, si ha la certezza di come

4A – Appena il giorno successivo, il 16 Maggio 2000, è stata applicata la norma di cui all'art. 586 C.p.c. dallo stesso Tribunale di CATANZARO, enunciando che "… **nella espropriazione immobiliare**,… **l'aggiudicazione conclusiva e** (i)**l pagamento del prezzo**, **non preclude al giudice, ai sensi dell'art. 586 c.p.c., di sospendere la vendita quando, anche in base ad offerte di aumento pervenute, ritiene che il prezzo offerto sia notevolmente inferiore a quello giusto**." ( Si ripete: **Tribunale Catanzaro, 16 maggio 2000, Nocita c. Scaramuzzino e altro** - Giur. merito 2000, 1165);

5A – Dalla sicura conoscenza che di tali fatti e dell'obbligo di rispettare la Legge e riparare all'"errore" ( quando mai di errore si fosse trattato e non, come provano gli atti, della più dolosa determinazione, contro l'Istituzione Giustizia e i Diritti dei Cittadini ) attuando i rimedi previsti dall'art. 586 C.p.c.- ha avuto il dr. Salvatore CURCIO, pubblico ministero "antimafia" a CATANZARO, come tale tenuto non solo al rispetto della Legge ma anche a tutelarne l'applicazione, anche promuovendo l'azione penale, quando, come nella specie è accaduto, è venuto a conoscenza dei fatti. **Se non ne fosse stato promotore e complice e beneficato, come documenta quanto evidenziato.**

E infatti **la conoscenza dei fatti da parte del pubblico ministero CURCIO** – documentalmente provata - **ne conferma la sicura responsabilità** non solo in ordine ai reati ascrittigli in concorso con i coimputati ma anche:

A) **Per avere omesso di esercitare l'azione penale a fronte della semplice conoscenza avuta della situazione delineatasi con l'omessa attuazione almeno della norma di cui all'art. 586 C.p.c. da parte del Giudice dell'esecuzione di CATANZARO**; **e per avere omesso di perseguire** – segnalandola all'Autorità Giudiziaria di SALERNO, se non altro, come più volte ha fatto in questi anni - **la gravissima omissione di atti d'ufficio** attuata con il rifiuto di procedere, successivamente al 29/30 Gennaio 1996, alla vendita con incanto dell'immobile valutato dal CTU £ 401.500.000 partendo da tale cifra;

B) **Per avere omesso di esercitare l'azione penale a fronte della semplice conoscenza avuta dell'abuso rappresentato dall'avere ordinato una nuova perizia dell'immobile, da cui lo stesso CURCIO era beneficato**. Anche solo riunendo gli atti che prova(va)no tale realtà e rimettendoli all'Autorità Giudiziaria di SALERNO, ex art. 11 C.p.p.. Come, si ripete, più volte ha fatto in questi anni per ipotesi che direttamente lo riguarderebbero.

**La conoscenza dei fatti , l'insorgere dei relativi obblighi e la violazione dei doveri d'ufficio, si individuano a carico di CURCIO in periodo precedente alla sua individuazione come indagato e destinatario di avviso di garanzia**. Sia che si voglia collocare la sua conoscenza dei fatti in questione alla data del 13 Agosto 1999, come enuncia l'avv. Enza MATACERA nella deposizione al p.m. di SALERNO il 12 Aprile 2000 ( nei termini: "…Posso aggiungere che **ho saputo che già il giorno successivo alla presentazione della denuncia il Dr. Curcio era venuto a conoscenza di tale atto** …" – Pag. 169 e segg. nel fascicolo di V.S.). Sia che si voglia ipotizzare tale conoscenza e collocarla con la data dell'acquisizione degli atti della procedura esecutiva n. 244/'87 effettuata dai Carabinieri di CATANZARO nella cancelleria del Tribunale il 10 Settembre 1999. Sia, ancora, che la si voglia ipotizzare e collocarla a ridosso della data della deposizione di RUBINO il 24 Settembre 1999, o del suo Avvocato, PISANO, il 30 Settembre 1999. Sia, comunque che la conoscenza dei fatti la si voglia collocare alla data dell'11 Ottobre 1999, quando CURCIO è stato contattato telefonicamente dai Carabinieri di CATANZARO per essere interrogato come persona "informata dei fatti", secondo quanto egli stesso scrive nell'istanza con la quale chiede di essere interrogato a SALERNO, il 12 Ottobre 1999 enunciando, fra l'altro di "…di essere a conoscenza che il Suo Ufficio ha delegato indagini alla Compagnia Carabinieri di Catanzaro che ha proceduto all'acquisizione della documentazione della cennata procedura esecutiva nonché all'audizione di una serie di persone informate sui fatti, tra le quali il difensore dello scrivente (Avv. Annalisa PISANO) incaricato di procedere all'acquisto nelle forme e nei modi di cui all'ari.571 Cod. Proc. Civ.…". ( Cfr. pag. 92-93 fasc. di V.S.).

Il Ministro Alfano

La circostanza poi che CURCIO, contattato per essere sentito come "persona informata dei fatti", si definisca "indagato" richiedendo di essere interrogato a SALERNO conferma – ancora una volta quasi umoristicamente - come, almeno dal 12 Ottobre 1999, se non da data precedente e immediatamente successiva a quella dell'interrogatorio del suo difensore, il 30 Settembre 1999, è stato messo a conoscenza ( a voler credere alla favola, ancora oggi spacciata di non saper nulla dell'acquisto, propostogli ed eseguito dal difensore ) di tutte le questioni relative agli abusi e alle omissioni sopra indicate che avevano portato a (s)vendergli e fargli acquistare senza incanto l'immobile che doveva essere venduto all'incanto almeno per oltre centoduemilioni in più fin da Gennaio 1996. CURCIO, come pubblico ministero, se non fosse stato complice dei responsabili dei delitti commessi per (s)vendergli e fargli acquistare senza incanto l'immobile e responsabile di omissione dei propri doveri d'Ufficio per coprirli, avrebbe dovuto, ex art. 112 della Costituzione e 50, 58/55, 358 C.p.p., formare un fascicolo e trasmetterlo alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di SALERNO per il di più a praticarsi. Come, si ripete, in questi anni ha fatto numerose volte. Al contrario, a prova della complicità nei delitti, e nelle omissioni per coprirli, ha operato, come aveva fatto in precedenza, con i complici, per inquinare le prove, reiterare i reati e portarli a conseguenze ulteriori.

Se per i fatti denunciati, a parte le prove scritte proposte dall'esponente, la S.V. vorrà indagare per acquisire prove ulteriori, la più riservata indagine, affidata a organi inquirenti di sede diversa da CATANZARO, che agiscano con la massima discrezione e senza appoggiarsi a colleghi di CATANZARO, con intercettazioni telefoniche e ambientali, verifiche dei contatti tra i protagonisti della vicenda, fino alla falsa testimonianza di MATACERA l'11 Luglio 2005, e le altre manovre per nascondere le proprie responsabilità, tutelerà non solo i Diritti dell'esponente ma la stessa immagine della Giustizia.

La sottoscritta conferma la nomina a difensore dell'Avv. Giuseppe Lupis, delegandolo anche al deposito della presente presso l'Ufficio di V.S..

Soverato/Salerno , 29 Settembre 2005

***Enrichetta Lucifero.***

*Dopo quattro anni la situazione non è cambiata. Per questo pubblichiamo oggi l'articolo con cui su Giustizia Giusta del Gennaio 2005, diretto da Enzo CAFARI, fu denunciata la persecuzione di allora contro Il Dibattito in un articolo di Falco Verde:*

# "VILTA' DI CLASSI POLITICHE, GIORNALI, TOGHE

Dr. Grasso

Nelle ultime settimane, mentre il Dr. Francesco GANGEMI, Direttore de "il Dibattito" si trovava (così come si trova) in carcere, a REGGIO CALABRIA, con l'accusa di avere attentato alle virtù di un grappolo di sedicenti campioni antimafia, ogni Cittadino raziocinante e che abbia conservato un minimo di dignità, specie nel SUD, ha atteso inutilmente una presa di posizione suo favore o almeno in favore della Libertà di stampa, mortificata e distrutta dal provvedimento con il quale è stato spinto in galera il Dr. GANGEMI e disposto il sequestro "preventivo" del Giornale e "degli strumenti utilizzati per la pubblicazione". Classe politica vile e giornalismo d'accatto hanno fatto finta e continuano a far finta di non vedere l'attentato alla Costituzione e ai Trattati internazionali, alla Libertà di stampa e di espressione, al Diritto dei Cittadini a essere informati di quanto accade. E non ne hanno parlato. E non ne parlano. Neppure a REGGIO CALABRIA. Dove utili idioti si sono riuniti per la seconda volta in pochi giorni presso l'ovattata sede del Consiglio regionale della Calabria per masturbarsi reciprocamente con improbabili proclami-relazioni sulla Giustizia. Che hanno prostituito, con la loro viltà, alla mafia dell'antimafia. Quella mafia che, per conto dei padroni epigoni dei criminali responsabili della distruzione della Nazione e dello Stato del SUD nel 1860, mantiene il più ferreo controllo coloniale sulle plebi meridionali. Dopo essersi sostituita alle baionette dei bersaglieri con l'armamentario inquisitorio di cui il taglio della lingua di un Giornalista libero, il rogo del Giornale e degli strumenti utilizzati per pubblicarlo è il simbolo e il messaggio terrorizzate: Nel SUD della mafia dell'antimafia guai a chi pubblica notizie. Guai a chi le legge. Non per niente al convegno di REGGIO CALABRIA sulla "giustizia" il ministro di giustizia s'è presentato comunicando di avere richiesto e ottenuto il via libera del governo sull'inasprimento delle pene ai danni dei cafoni meridionali. Senza reazioni. Le plebi terrorizzate non possono reagire e ormai non lo sanno più fare. I giannizzeri della mafia dell'antimafia continueranno a tenere i Cittadini del SUD sotto la morsa del ricatto infame: Taci o ti arresto. Vale per Giornalisti e Avvocati Meridionali. Come insegnano le vicende del Direttore GANGEMI, dell'Avv. BARDI, dell'Avv. ROMEO, dell'imprenditore MATACENA, dell'Avv. LUPIS. Per citare solo alcuni dei nomi delle ultime vittime della mafia dell'antimafia, colpite nel silenzio infame di politici e istituzioni. I Cittadini non fanno testo perché le plebi non esprimono Cittadini ma sudditi. E i sudditi coloniali del SUD non hanno né dignità, né voce.

La stampa protesta – e giustamente, per carità – per l'avviso di garanzia, semplice avviso "di garanzia", al giornalista Mario SPEZI e all'Avv. Fabio DEAN, operanti in TOSCANA. L'avviso sarebbe stato inviato a entrambi nel quadro della telenovela sul "mostro di Firenze", mai individuato dai grandi inquisitori toscani. Ma non trova il coraggio di esprimere neppure un belato sugli arresti di Avvocati, Giornalisti, Magistrati, Cittadini del SUD, del SUD a SUD del Gariglia-no e del Tronto. Gli inquisitori che operano in queste regioni, diretti e protetti dalla mafia dell'antimafia, al contrario di quelli toscani, fanno davvero paura. Ne ha fatto le spese, in modo irreversibile e definitivo, il povero Ingegner VALENTINI. Per gli altri la galera e la gogna, il taglio della lingua. Anche e specie quando si sono permessi di evidenziare, su "Il Dibattito", come la mafia dell'antimafia abbia colpito con false accuse addirittura il Procuratore Generale presso la Corte d'appello di REGGIO CALABRIA, Guido NERI, il Presidente della Corte d'assise Giacomo FOTI, diecine di Magistrati onesti che hanno rifiutato di iscriversi alle logge delle mafia dell'antimafia; abbia coperto i responsabili di un inquinamento criminale senza arretrare dinanzi all'assassinio del Capitano DE GRAZIA. A REGGIO CALABRIA la commissione antimafia regionale antimafia trema solo a toccare quei temi. Meglio fregarsi i soldi in inutili sceneggiate e scopiazzature di scontate relazioni di organismi similari nazionali – altrettanto tremebondi - e pareri favorevoli a iniziative di corruzione culturale di ragazzini e microcefali. E masturbarsi nei convegni sulla giustizia, con ministri e sottosegretari in realtà presenti solo per aggiungere il loro sigillo all'operato infame della mafia dell'antimafia. Falco Verde.". (su Giustizia Giusta Gennaio 2005 )

Il Ministro Alfano

# ISTANZA TESTI NON AMMESSI E RICHIESTA REVOCA

1972/04 R. g. n. r. - 1674/04 R. g. G. i. p. - 592/08 R.g.Trib. Catanzaro - Udienza 16 Febbraio 2009 – Fax 0961 - 885775

Al Signor Presidente del Tribunale Monocratico – Sezione penale CATANZARO (C. a. Dr. MURGIDA)

Avv. Giuseppe Lupis, con studio in ROMA, via Nemorense, 15, nell'interesse – mandato in calce alla presente - dell'Avv. Giuseppe Lupis, nato a Locri il 13 Aprile 1944, indagato per il reato di cui all'art. 368 C.p.p. per preteso attentato alle virtù del Dott. Francesco MOLLACE – sost. proc. d.d.a. di REGGIO CALABRIA – avendone chiesto la sostituzione ritenendolo assolutamente inadeguato, in procedimento nel quale costui lo indagava in stato di detenzione:

Ferme restando le richieste già formulate e in calce alla presente riproposte si

CHIEDE

Comunque, quando si volesse proseguire nella trattazione del procedimento emarginato, l'ammissione dei testi della difesa così come indicati e richiesti nell'istanza in atti ex art. 468 C.p.p. e l'acquisizione al fascicolo del dibattimento, da quello del p.m., degli atti appresso indicati, prove scritte la cui semplice lettura prova la falsità dell'accusa e delle "testimonianze" di Attilio e Vincenza MATACERA e rappresentati da:

1 – Segnalazione di servizio cc SOVERATO 22 SET. 2000 (Pagg. 635 o 1401);

2 – Verbale sequestro arma cc SOVERATO e

3 – Relazione di servizio cc SOVERATO 22 Set. 2000 (Pagg. 636-638 o 1402-1404);

4 – Rapporto cc SOVERATO 24 Set. 2000 (pagg. 205-208);

5 – Rapporto cc SOVERATO 25 Set. 2000 (pagg. 154-157);

6 – Rapporto cc SOVERATO 13 Nov. 2000 con allegati verbali testi

7 – Avv. PISANO (Pagg. 32-33 o 182-183);

8 – MATACERA Enza (Pagg. 34-35 o 185-185);

9 – MATACERA Attilio (Pagg. 36-37 o 186-187);

10 – Avv. CIAMPA (Pagg. 38-39 o 188-189);

11 – Lettera da C. LUCIFERO a MATCERA E. del 6 Ottobre 2001 (Pagg. 513, 519, 524 o 1287);

12 – Lettera C. LUCIFERO come sopra del 20 Ottobre 2001 (Pagg. 320, 321, 522 o 1114-1115, 1290);

13 – Ricevuta comprovante l'appropriazione indebita aggravata perpetrata da MATACERA Enza in danno della Contessa LUCIFERO il 2 Novembre 2000 della somma di L. 102.350.000, ricevuta il 30 Luglio 1999;

14 – Lettera della C. LUCIFERO a MATACERA Enza e Attilio del 27 Ottobre 2001 dopo l'estorsione del secondo del 25 Ottobre 2001 per tentare di coprire l'appropriazione indebita di 102.350.000 della sorella MATACERA Enza (Pagg. 312-314, 528-529 e 1106-1108);

15 – Lettera ella C. LUCIFERO a MATACERA Enza del 7 Gennaio 2002 (Pagg. 534 o 1302);

16 – Ricorso della C. LUCIFERO all'Ordine Avvocati di CATANZARO del 15 Aprile 2002 nei confronti di MATACERA Enza rivelatesi inutili le lettere di cui sopra ai nn. 11-15 per ottenere la restituzione della somma di 102.350.000 indebitamente sottrattale (Pagg. 517-518 o 1285-1286 – Conferma, con le lettere non solo l'inidoneità del dr. MOLLACE ma di tutti gli altri maldestri ortopedici dell'accusa sciancata che ancora oggi, dopo due mesi, costringe in carcere un Cittadino innocente, con una motivazione terrorizzante circa la funzione di riabilitazione assegnata alla custodia cautelare nei confronti di un Avvocato che difenda un Cittadino nei confronti di un p.m.d.d.a. che abbia abusato delle sue funzioni per come accertato da altri Giudici);

17 – Telefonata Avv. LUPIS 27 Ottobre 2001 (Pagg. 126-127 o 331 o 923-924);

18 – Telefonata Avv. LUPIS 30 Ottobre 2001 (Pagg. 128 o 925);

19 – Avviso interrogatorio C. LUCIFERO a CATANZARO per il 31 Ottobre 2001 (Pagg. 113 o 146);

20 – Telefonata di sollecito della C. LUCIFERO all'Avv. LUPIS perché sia presente a tale interrogatorio "…se non sarà rovinata…" (pagg. 127 o 924);

21 – Avviso deposito atti dr. De FRANCESCHI del 28 Set. 2001 (pagg. 17-19 o 58-60);

22 – Richiesta interrogatorio per chiarire la posizione della C. LUCIFERO in merito ai fati del 22 Settembre 2000 (Pagg. 20 o 61);

23 – Istanze proc. della Repubblica e proc. Generale di CATANZARO depositate il 31 Ottobre 2001 (Pagg. 21 o 62/ 561 o 1328);

Nessuno di tali documenti che smentiscono radicalmente l'accusa e provano come non solo non si potesse, legalmente, privare un Cittadino della Libertà ma neppure avviare l'esercizio dell'azione penale nei suoi confronti, risultano essere stati esa-

minati nonostante siano stati, per facilitare tale esame, raccolti e selezionati in un fascicolo di 244 pagine esibito ed acquisito dal tribunale di CATANZARO ex art. 310 C.p.p. il 1° Settembre 2004.
La falsità ulteriore dei testi d'accusa Attilio e Vincenza MATACERA è confermata dalle deposizioni dei testi
24 – Avv. CIAMPA del 26 Aprile 2004 (Pagg. 271-272);
25 – Dr. Esperia PATTARA del 6 Maggio 2004 (Pagg. 284-285);
26 – Dr. Arnaldo ARMIDA del 6 Maggio 2004 (Pagg. 286-287);
27 – Bd. Cc Luigi LARIZZA del 7 Maggio 2004 (pagg. 288-289);
D'altra parte la falsità delle dichiarazioni dei MATACERA risultava dalla comparazione – mai effettuata ovviamente dai maldestri ortopedici ingaggiati dall'accusa – tra quanto detto proprio da costoro al p.m. d.d.a. di MILANO il 12 Giugno 2003 e da cui risulta che in ordine all'asserita "calunnia" contestata in base a una ritenuta "… detenzione di arma…" già contestata fin dal Settembre 2000 alla Cittadina LUCIFERO, difesa dall'Avv. Lupis e l'
28 – Accusa nei confronti dello stesso Avv. Lupis in quanto: MATACERA Enza ha espresso solo una propria opinione personale nel parlare di una "sostituzione di pistola" cui "non ha assistito", per come dichiara essa stessa e il fratello-complice Attilio MATACERA; e ciò mentre
29 – MATACERA Attilio afferma il falso quando dichiara di "avere appreso dalla sorella" che la stessa era stata testimone oculare dello "scambio" dell'arma, dopo essersi spacciato, nell'estorsione del 25 Ottobre 2001, come testimone oculare e
30 – Inventa, di sana pianta, una "riunione" precedente al 22 Settembre 2000"…in casa della Lucifero con mia sorella, Lupis e Antonio Campa..Mi ricordo che eravamo seduti …ad un certo punto la Lucifero si alzò e ritornò con in mano quest'arma: faccio presente che io sono stato carabiniere ausiliario…"(Pagg. 505 o 1273 – Ovviamente i maldestri ortopedici di tesi sciancate non conoscono neppure l'esistenza di raccomandazioni, derivanti dagli studi di quella che fu la Scuola positiva Italiana, al giudice di essere particolarmente attento nel valutare le dichiarazioni degli appartenenti a forze di polizia "…non dimenticando mai che si tratta sempre di violenti e fraudolenti usati in funzione sociale." – ALTAVILLA – Psicologia forense – Ed. UTET 1967) mentre la sorella
31 – MATACERA Enza, non parla di alcuna "riunione" e dice semplicemente "…Era l'arma che io avevo già visto una o due sere prima…"(pagg. 501 – 1269);
32 – Ciò conferma che quando entrambi i MATACERA, dieci mesi dopo, il 16 Aprile 2004, riferiranno l'episodio, specie MATACERA Enza, con dovizia di particolari, hanno solo elaborato un falso per nascondere i propri delitti di appropriazione indebita ed estorsione. Del resto la responsabilità dei MATACERA per tali delitti era stata confessata ai maldestri ortopedici incaricati dell'inquisizione fin dal 12 Giugno 2003 e la prova del falso era stata acquisita fin dal 13 Giugno 2003 quando
33 – MATACERA Attilio, riferendo al p.m. d.d.a. di MILANO il contenuto della lettera del 20 Ottobre 2001 (Pagg. 320-321 e 519/1114-1115 e 1287) che conteneva le espressioni più amichevoli per sollecitare la restituzione della somma di 102.350.000 sottratta alla Contessa LUCIFERO da MATACERA Enza fin dal 2 Novembre 2000, sostiene che in quella lettera si era dato "…della criminale a mia sorella…" mentendo spudoratamente;
34 – MATACERA Enza dice ancora il falso quando asserisce (Pagg. 502 o 1270) con riferimento all'accaduto del 22 Settembre 2000 che "…una volta…entrati i Carabinieri…io me ne sono andata con il Colonnello MARIGGIO'…" rispetto a quanto risulta dai documenti sopra elencati che rispetto a
35 – Quanto aveva dichiarato il 12 Novembre 2000 in ordine all'accaduto del 22 Settembre 2000: "…sentendo la LUCIFERO che rideva le chiesi di aprirmi ed ella, aperta la porta precedentemente chiusa, rideva tenendo nelle mani un tubo arcuato di rame, mi disse di aver puntato quello che aveva nelle mani e che chi era entrato se ne era scappato…(Pagg. 34-35 o 184-185).
Di tutti gli atti richiamati è necessaria l'acquisizione al fascicolo del dibattimento in quanto provano la falsità dell'accusa – ferma restando l'insussistenza per cui la richiesta ex art. 129 C.p.p. – formulata sul presupposto della negazione di una detenzione d'arma attribuita in base alle calunnie e alle false dichiarazioni ai pp. Mm. Di Attilio e Vincenza MATACERA, e consente la ricostruzione dei fatti per cui è processo.

Il tutto ferme restando le richieste, come preannunciato in premessa, di
1 – Emissione immediata di sentenza di assoluzione ex art. 129 C.p.p. risultando dalla semplice lettura comparativa tra il capo di imputazione e **il testo integrale della richiesta di avocazione del procedimento del 13 Gennaio 2004**, alla base dell'imputazione l'insussistenza del reato;
2 – Sospensione del procedimento in attesa della decisione della Corte Suprema sulla richiesta di trasferimento del procedimento da CATANZARO ad altra sede ex art. 45-47 C.p.p.,
3 – Di consentire che la difesa stessa sia svolta dal sottoscritto difensore, ex art. 6 L. 848/1955 e 111 della Costituzione, non potendo essere svolta né garantita da difensore scelto tra "colleghi" dei "testi" Attilio e Vincenza MATACERA specificamente indicati dall'accusa come "prova" del "fondamento dell'imputazione", nonostante le prove in atti delle calunnie contenute nelle loro dichiarazioni accusatorie (persino contestate dal p.m. nel corso dell'interrogatorio di Attilio MATACERA anche se non seguite da formale incriminazione nonostante la confessione, a conferma dell'esistenza delle condizioni per il trasferimento ad altra sede del procedimento ex art. 45 C.p.p.) e delle appropriazioni indebite aggravate ed estorsioni operate dagli stessi "testi" in danno della Signora LUCIFERO e con telefonate estorsive all'utenza telefonica portatile dell'Avv. Lupis il 25 Ottobre 2001. Catanzaro, 16 Febbraio 2009 h. 8,10

Avv. Giuseppe Lupis

Ill.mo Signor Procuratore Generale presso la Corte d'appello - Al Signor Procuratore della Repubblica presso il Tribunale CATANZARO.
Il sottoscritto Giuseppe Lupis, nato a LOCRI il 13 Aprile 1944, avvocato, con Studio in ROMA, Via Nemorense, 15, sporge formale

DENUNCIA e QUERELA

Nei confronti di tale Francesco MOLLACE, sostituto procuratore della Repubblica con targa "antimafia" della procura della Repubblica presso il Tribunale di REGGIO CALABRIA, per quanto risulta dalle interviste rilasciate da costui, a vari organi di stampa, da cui risulta tale qualifica, per i reati di calunnia, omissione e abuso di atti d'ufficio e gli altri reati che saranno ravvisati nel suo operato e in quello dei complici di costui che saranno individuati e anche nei confronti dei quali, così come di MOLLACE, si avanza formale richiesta di punizione, riservando di costituirsi parte civile nel procedimento che sarà avviato e di esercitare ogni altro diritto riconosciuto dalla Legge. Fin da questo momento

CHIEDE

Di essere tenuto informato dello sviluppo e dell'esito della propria richiesta di Giustizia ex artt. 408 e segg. C.p.p.. Altresì

CHIEDE

Che qualunque sia la determinazione degli Uffici in indirizzo in ordine alla richiesta di Giustizia qui avanzata, che questa venga formulata nei termini e con la più rapida emissione di provvedimenti formali – anche eventualmente di rigetto - che consentano al sottoscritto richiedente di poter usufruire dei rimedi previsti dall'ordinamento penale al riguardo e stante, sulla base degli atti richiamati, e sulla base della modesta capacità di lettura del sottoscritto, la prova documentale della commissione, da parte di MOLLACE, dei reati denunciati e l'immediata possibilità di acquisire le generalità di costui anche solo attingendo agli atti del procedimento 1972/04/21 R.g.n.r., istruito dalla Procura della Repubblica in indirizzo – giustamente, per carità - con estrema rapidità, richiedendo e ottenendo l'emissione di provvedimento di cattura contro il sottoscritto, dal capo dei g.i.p. in sede, BAUDI, il 23 Giugno 2004, per una pretesa"calunnia" nei confronti di MOLLACE. Con la successiva esecuzione del provvedimento di cattura ai danni del sottoscritto e il mantenimento della custodia cautelare fino ai termini massimi previsti dall'ordinamento con l'esplicita indicazione, nei provvedimenti di rigetto delle richieste di rimessione in libertà, di volta in volta avanzate, che ciò serviva a "educare" l'esponente.

Il Ministro Alfano

IN FATTO

Si premette, come il sottoscritto, è stato arrestato a REGGIO CALABRIA il 22 Luglio 2004 su provvedimento di cattura emesso dal g.i.p. di CATANZARO su richiesta di quel p.m. cui gli atti erano stati trasmessi il 19 Gennaio 2004, dalla d.d.a. di REGGIO CALABRIA, la cui targa illustra Francesco MOLLACE, per una asserita "calunnia" ai danni di quest'ultimo e individuata nell'attribuzione di "intelligenza investigativa e professionale" (da costui evidentemente ritenuta inesistente) e chiedendo che venisse sostituito nella gestione di procedimento ai danni del sottoscritto in una memoria difensiva scritta mentre si trovava detenuto per asseriti "porto e detenzione di (un')arma" comune da sparo senza che MOLLACE avesse, p.m. di turno, avesse manifestato l'"intelligenza investigativa e professionale" – della cui attribuzione si lamenta – anche solo interrogando l'esponente, salvo poi a operare come di seguito documentato.
Già mentre era detenuto presso il carcere di REGGIO CALABRIA (per il preteso attentato alle virtù di MOLLACE) il sottoscritto aveva chiesto l'intervento degli Uffici in indirizzo - al di fuori, beninteso (così come oggi) di qualsiasi interferenza con il procedimento per cui è stato detenuto tra Luglio e Ottobre 2004, e in relazione al quale si sta difendendo nelle sedi e con le modalità previste dal C.p.p. - per denunciare e dsenunciando una gestione illegale della giurisdizione che richiede(va) l'intervento immediato degli Uffici stessi alla base dell'arresto e della detenzione dell'esponente.
In particolare il sottoscritto – al di fuori, ripete, delle procedure relative alla posizione personale processuale dell'esponente, all'esame in altre sedi secondo le modalità procedurali vigenti e in cui il sottoscritto ha denunciato e continua a denunciare l'inesistenza del reato contestatogli e la falsità dei due "testi" utilizzati, smentiti da atti documentali dell'anno 2000, 2001, 2002, 2003 e testimoniali del 2004, pianamente ignorate dagli inquisitori che fin qui hanno operato contro l'esponente – ha chiesto tutela legale richiamando il corretto esercizio della giurisdizione e segnalando come di tale ultima entità s'è fatto e si continua a fare scempio, proprio partendo dall'azione ai danni dell'esponente perpetrata da Francesco MOLLACE, in concorso con altri soggetti, in relazione ai fatti che il sottoscritto evidenziava e che qui di seguito, ancora una volta, evidenzia:
Il sottoscritto, fin dal 2000, ha difeso, come Avvocato la Signora Enrichetta LUCIFERO che aveva denunciato a SALERNO (ex art. 11 del C.p.p.) il dr. Salvatore CURCIO, p.m. d.d.a. a CATANZARO. Nell'ambito del mandato difensivo ricevuto e quindi del suo dovere di Avvocato, il sottoscritto ha documentato come il dr. CURCIO, fra l'altro con una perizia falsa e compiacente, violando la Legge, si fosse impadronito, abusando dei poteri e delle funzioni rivestite di p.m. d.d.a., della casa di abitazione in SOVERATO della Signora LUCIFERO. Il sottoscritto ha ottenuto l'incriminazione per falso e abuso dello stesso dr. CURCIO e l'emissione dal G.i.p. di SALERNO, per la prima volta nella storia giudiziaria italiana, il 25 Gennaio 2001, dell'ordine a CURCIO di riconsegnare la casa, da cui l'aveva cacciata via il 22 - 26 Settembre 2000, alla Signora LUCIFERO.

# PRIMO PIANO - IL CASO DELL'AVV. LUPIS

Dr. Grasso

Nonostante l'imputazione per falso e abuso CURCIO rimase (e rimane, per carità, mica è uno sciancato qualsiasi che s'è "impadronito" di un francobollo) al suo posto. Inutile la segnalazione della vicenda alla procura Generale presso la Corte d'appello di CATANZARO, alla Direzione nazionale antimafia, alla Commissione bicamerale antimafia, allo stesso Presidente della Repubblica come presidente del Consiglio Superiore della magistratura, collegato con gli altri c.d. "pp.mm. dd.dd.aa", tra i quali, oggettivamente, per quanto qui di seguito esposto e documentato, il dr. Francesco MOLLACE.

Ciò è tanto più grave, oltre che per quanto evidenziato, perché gli atti processuali esaminati nella loro totalità, dimostrano come l'imputazione per "calunnia" nei confronti del sottoscritto è stata elevata sulla base delle dichiarazioni di due testimoni - tali avvocati Attilio e Enza MATACERA, quest'ultimo giudice onorario a CATANZARO - sentiti il 12 Giugno 2003, da collega d.d.a. di CURCIO e MOLLACE, tale Laura BARBAINI (che nell'occasione individuava la calunnia ai danni del sottoscritto, appropriazione indebita ed estorsione in danno della Signora Lucifero) per la bisogna trasferitasi da MILANO, dove opera con targa d.d.a., a CATANZARO, compiendo atti successivamente trasmessi a CATANZARO, all'ufficio di CURCIO e quindi a REGGIO CALABRIA, a MOLLACE.

I due MATACERA risultavano responsabili, per loro ammissione e in base a documenti scritti, di essersi appropriati indebitamente, sottraendola alla Signora Enrichetta LUCIFERO, della somma di 102.350.000, il 2 Novembre 2000 (trentasette giorni dopo che CURCIO aveva cacciato di casa la Signora LUCIFERO) e dell'estorsione con la quale, il 25 OTTOBRE 2001, avevano minacciato di calunniare (com'è poi avvenuto) la Signora LUCIFERO e l'Avv. LUPIS se la prima avesse ancora scritto (come aveva fatto il 20 OTTOBRE 2001, scoperta, un anno dopo, l'appropriazione indebita di cui era stata vittima) per richiedere la restituzione dei 102.350.000 di lire sottrattile da Enza MATACERA cui li aveva, in precedenza, consegnati in quanto suo difensore.

Agli atti del procedimento 121/02 R.g.n.r. REGGIO CALABRIA, "istruito" da BARBAINI e trasmesso a MOLLACE il 12/13 Gennaio 2004 (e da costui poi graziosamente girato a CATANZARO, all'ufficio di CURCIO, cui era stata inoltrata anche la denuncia per calunnia contro il sottoscritto per il preteso attentato alle virtù di MOLLACE, c'erano (e ci sono) prove scritte rappresentate da: dichiarazioni dei "testi" MATACERA del 12 Novembre 2000 (più di due anni e mezzo prima delle dichiarazioni a BARBAINI del 12 Giugno 2003) segnalazione, relazione di servizio, verbale di sequestro dei carabinieri di SOVERATO del 22 SETTEMBRE 2000, rapporti degli stessi carabinieri del 24 e 25 Settembre e 13 Novembre 2000, lettere della Signora LUCIFERO ai due "testi" del 6, 20, 27 ottobre 2001, 7 Gennaio 2002 e al Consiglio Ordine Avvocati di CATANZARO del 15 Aprile 2002, lettera di uno dei due testi del 24 OTTOBRE 2001.

Tutti i documenti richiamati, in possesso di MOLLACE fin da Gennaio 2004, comprovavano (e comprovano) che i due "testi" MATACERA, il 12 GIUGNO 2003, hanno dichiarato cose totalmente diverse e false rispetto a quelle calunniose, provate per iscritto, con cui accusavano addirittura il sottoscritto di avere avuto l'intenzione di "…sparare a Curcio…". Con ciò, ancora oggettivamente, documentando di avere enunciato le false accuse per tentare di ottenere – così come di fatto fin qui hanno ottenuto – non solo una protezione dopo avere commesso i delitti di appropriazione indebita aggravata, estorsione, false dichiarazioni al p.m., ma addirittura la promozione di Enza MATACERA a giudice onorario. Ovviamente senza che nessuno rilevasse l'assurdità di un'accusa di "…sparare a Curcio…" contro un Avvocato, il sottoscritto, che aveva ottenuto, nei confronti di Curcio, il provvedimento di Giustizia che aveva accolto la propria tesi difensiva, nei tempi più rapidi, da parte di Giudice imparziale e indipendente di SALERNO che aveva imposto a CURCIO, su richiesta del sottoscritto, di riconsegnare alla Signora LUCIFERO la casa che le aveva sottratto con provvedimenti illegali usati come una lupara giudiziaria e per cui, nei confronti di CURCIO e dei complici, pende procedimento dinanzi alla Sezione Penale della Corte d'appello di SALERNO.

Tutto ciò era stato portato a conoscenza del p.m. MOLLACE, con gli atti trasmessigli da BARBINI, fin da Gennaio 2004, nel quadro dell'inchiesta, affidata a MOLLACE, sul "ritrovamento" di un'arma, nella sacca da viaggio che il sottoscritto aveva portato personalmente e direttamente al tunnel di controllo con raggi x dei bagagli dei passeggeri in procinto di imbarcarsi per MILANO dall'aeroporto di REGGIO CALABRIA l'11 Gennio 2004.

MOLLACE quindi – a prescindere dalla sua libertà investigativa che comunque ha esercitato illegalmente per mesi, dopo che aveva ottenuto di essere considerato parte offesa di un asserito reato di "calunnia" attribuito al sottoscritto - inviando il processo contro il sottoscritto a CATANZARO invece che a SALERNO, ha reso possibile la brillante operazione con cui è stata letteralmente sfregiata la giurisdizione – a prescindere dal merito – mettendo l'esponente nella mani di CURCIO e dei suoi colleghi della stessa sede di CATANZARO, con un trattamento totalmente diverso – ci si limita a una semplice constatazione – rispetto a quello riservato al dr. Salvatore CURCIO, p.m.-d.d.a. di CATANZARO, da nove anni imputato di falso e abuso dinanzi all'a. g. di SALERNO e neppure trasferito ad altra sede o altro incarico. (Del resto ciò fa il paio con la promozione a giudice onorario di MATACERA Enza per avere tradito il suo mandato difensivo ed essersi appropriata dei centodue e passa milioni consegnatile come avvocato dalla Signora LUCIFERO.

I colleghi di CURCIO, della stessa sede di CATANZARO, cui sono stati inviati, da MOLLACE, gli atti relativi al preteso rinvenimento dell'arma, sulla base di questi – ritenendo la "calunnia" di MOLLACE, provata proprio dall'avere il sottoscritto negato di avere mai avuto l'arma "rinvenuta" all'aeroporto di REGGIO CALABRIA e per cui era stato incriminato - hanno richiesto, ottenuto, fatto eseguire l'arresto dell'Avv. Lupis, ottenendo anche che venisse mantenuto fino al decorso dei termini massimi di custodia cautelare. E, capolavoro di comportamento equanime, nel procedimento trasmesso da MOLLACE, hanno "trovato" l'incriminazione della Signora LUCIFERO, dimenticando come nei confronti di quest'ultima, presso il loro stesso ufficio, era pendente, da Settembre 2000, nei confronti della Signora LUCIFERO, difesa dal sottoscritto, per un'asserita detenzione di un'arma giocattolo, altro procedimento nel quale, dal sottoscritto, fin dall'Ottobre 2001 era stato richiesto il trasferimento a SALERNO, ex art. 11 C.p.p. (Vrf. Atti in possesso degli Uffici in indirizzo del Proc. n. 5652/2000 R.g.n.r.). Trattenendo a CATANZARO il procedimento contro il sottoscritto e la Signora LUCIFERO per presunta "detenzione e porto di arma", inviato da MOLLACE per la bisogna di porlo a base della programmata cattura per "calunnia" del sottoscritto, MOLLACE e i suoi referenti – compreso il capo g.i.p. BAUDI - hanno agito con evidente violazione dell'art. 11 del C.p.p. e dell'art. 6 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo. ( Con questi brillanti titoli BAUDI ha lasciato, poi, la magistratura per andare a fare il consulente giuridico del capo giunta della Regione Calabria.).

Del dr. MOLLACE, incaricato dell'indagine sul "ritrovamento" della pistola all'aeroporto, il sottoscritto aveva chiesto la sostituzione - denunciandone l'inidoneità a indagare sull'esponente, per carenze culturali e investigative quali anche un analfabeta avrebbe individuato nell'espressione "intelligenza investigativa e professionale" attribuita a MOLLACE - con regolare istanza, manoscritta nel carcere di REGGIO CALABRIA, il 13 Gennaio 2004. La lettura degli atti nei termini che precedono e che risulta dalle copie da anni in possesso degli Uffici in indirizzo, provano non solo la denunciata inidoneità di MOLLACE, ma come lo stesso ha oggettivamente operato innescando uno scempio oggettivo della giurisdizione nella piena consapevolezza - risultante appunto dalla lettura degli atti in suo possesso che, se anche, a prescindere dal merito, avesse ritenuto per certa la responsabilità del sottoscritto in ordine alla pistola che l'esponente aveva dichiarato, fin dal 13 Gennaio 2004 al G.i.p. di REGGIO CALABRIA essere il tramite di una vendetta operata anche per l'impegno dell'esponente nei confronti di CURCIO per il risultato professionale ottenuto nei confronti di costui difendendo la Signora LUCIFERO - che avrebbe dovuto inviare gli atti a SALERNO e mai a CATANZARO, sede di CURCIO.

E' superfluo aggiungere come per molto meno, lo stesso dr. Mollace, e CURCIO, e soggetti simili, hanno incriminato, fatto arrestare e spesso condannare Cittadini per fantasmagoriche associazioni a delinquere di stampo mafioso perché "sfruttando la forza intimidatrice del vincolo associativo e lo stato di assoggettamento e di omertà che ne deriva,…" ecc. conseguono utilità ingiuste con altrui danno.

Se indagini appena decenti fossero (e fossero state) fatte, come il sottoscritto richiede inutilmente dall'anno 2000, sui soggetti che dietro la foglia di fico dell'antimafia hanno operato un autentico scempio delle istituzioni, con la rilettura dei tabulati delle loro telefonate, le intercettazioni delle utenze telefoniche fisse e mobili, i pedinamenti, la verifica dei contatti e quanto normalmente viene fatto per il furto dei polli di un sindacalista di quarta classe, si potrà verificare quale scempio è stato fatto, violando la Legge, della Giurisdizione.

E' per questo, avendo documentato e denunciato tali violazioni e tali scempi, perpetrati a CATANZARO per coprire i crimini di CURCIO (fra l'altro confessati dallo stesso e dal suo coimputato VALEA, sempre di CATANZARO, oltre che provati documentalmente) che il sottoscritto oggi formula la richiesta di Giustizia di cui in premessa. Dopo avere verificato come si stia attuando nuovamente, con il rinvio a giudizio per "calunnia" ai danni di MOLLACE del sottoscritto, il tentativo di ritenere "provata" la "calunnia" con il riferimento alla negazione da parte del sottoscritto (come brillantemente enunciato dal giudice-consulente giunta regionale BAUDI) di avere mai avuto un'arma, mentre il procedimento per quest'ultima ipotesi di reato non è stato celebrato; per ripetere il tentivo di "provare" la "detenzione e porto di arma" sulla base della condanna che fosse inflitta al sottoscritto per la pretesa "calunnia" ai danni dell'esponente. Il tutto avviene a CATANZARO dove è stato documentato, dal sottoscritto quale Difensore della Signora LUCIFERO, lo scempio della giurisdizione per favorire CURCIO e per privare della libertà il sottoscritto, gestendo processi che, a prescindere dal merito, al massimo dovevano e debbono essere istruiti e celebrati a REGGIO CALABRIA e a SALERNO, nel rispetto non solo e non tanto delle norme giuridiche processuali ma anche della semplice decenza processuale.

Ed è stato reso possibile, per quanto attiene alla richiesta di Giustizia qui avanzata dal sottoscritto, da MOLLACE il quale:

1 – "Istruendo" il procedimento contro il sottoscritto – senza mai interrogarlo - per il preteso "ritrovamento" dell'arma all'aeroporto di REGGIO CALABRIA, pur avendo le prove dell'attività svolta dal sottoscritto come difensore della Signora LUCIFERO e delle calunnie dei due MATACERA, invece di procedere contro questi ultimi (stante l'ammissione della calunnia da parte di Attilio MATACERA e la prova documentale della appropriazione indebita di centoduemilioni e passa e dell'estorsione) per "calunnia", si riteneva "calunniato" nell'istanza con la quale il sottoscritto aveva chiesto che il procedimento fosse sottratto alla sua "intelligenza investigativa e professionale" e affidato ad altro p.m. e quindi:

1A - Pur essendosi convinto di essere parte offesa di un reato di "calunnia", rimessi a CATANZARO gli atti per tutelare le sue virtù, continuava a "istruire" il procedimento per l'asserito "ritrovamento" dell'arma;

1B – Ometteva di agire per calunnia ai danni del sottoscritto, appropriazione indebita ed estorsione nei confronti della Signora LUCIFERO, da parte dei fratelli MATACERA;

1C – Inviava a CATANZARO, invece che a SALERNO (volendo comunque in base alle calunnie dei MATACERA operare il trasferimento da REGGIO altrove) il procedimento relativo al "rin-

→

# VIOLAZIONE DIRITTI DELLA DIFESA

Dr. Grasso

1972/04 R. g. n. r. - 1674/04 R. g. G. i. p. - 592/08 R.g.Trib. Catanzaro - Udienza 27 Aprile 2009 - RICHIESTA EX Art. 6 L. 848/1955 – 111 Cost. – 178/c C.p.p.

Al Signor Presidente del Tribunale Monocratico – Sezione penale CATANZARO ( C. a. Dr. MURGIDA )

Avv. Giuseppe Lupis, con studio in ROMA, via Nemorense, 15, nell'interesse – mandato in calce alla presente - dell' Avv. Giuseppe Lupis, nato a Locri il 13 Aprile 1944, indagato per il reato di cui all'art. 368 C.p.p. per preteso attentato alle virtù del Dott. Francesco MOLLACE – sost. proc. d.d.a. di REGGIO CALABRIA – avendone chiesto la sostituzione ritenendolo assolutamente inadeguato, in procedimento nel quale costui lo indagava in stato di detenzione

CHIEDE

Che il Tribunale in indirizzo, in forza delle norme sopra indicate e per garantire che la causa sia trattata imparzialmente e da Giudice indipendente e imparziale, voglia:

1 – Revocare immediatamente il provvedimento emesso il 16 Febbraio 2009 con il quale è stata dichiarata inammissibile la richiesta di ammissione dei testi e delle acquisizioni documentali, comprovanti – oltre quanto già risulta in atti e che avrebbe dovuto portare ad attivare la norma di cui all'art. 129 C.p.p. – l'inesistenza del reato e/o che comunque l'imputato non lo ha commesso;

2 – Ammettere i testi proposti con specifico ed esclusivo riferimento all'accusa come è stata formulata, contestata e risulta acquisita attraverso l'allegazione al fascicolo del dibattimento con la copia che vi è stata allegata del provvedimento di cattura, fissando l'udienza per l'audizione dei testi e la consegna dei documenti indicati e al momento allegati nel fascicolo del p.m.;

3 – Disporre comunque per l'acquisizione del fascicolo della difesa, già più volte depositato in atti, con indice sistematico per circa trecento pagine e di cui però non c'è traccia nel fascicolo del dibattimento, con ciò documentando come la causa, contrariamente a quanto dispongono le Leggi internazionali e nazionali, al momento non risulta trattata imparzialmente.

Si richiama espressamente il contenuto dell'istanza di ammissione delle prove documentali e testimoniali, depositata nei termini, a Ottobre 2008, da intendersi come qui integralmente riportata.

Per quanto invece riguarda il provvedimento con cui è stata dichiarata inammissibile del 16 Febbraio 2009, fermo restante il ricorso per cassazione alla Corte Suprema, stante l'evidente abnormità, si osserva:

A – Nel provvedimento dichiarativo dell'inammissibilità dell'istanza difensiva, per quanto attiene alle argomentazioni sviluppate sub n. 5 dello stesso s' è considerato, dopo avere – e giustamente, per carità, esclusa in quella fase l'immediata applicazione dell'art. 129 C.p.p. – ammesso le prove proposte dall'accuse pubblica e privata per documentare il preteso attentato elle virtù di MOLLACE, che

A1 – "…. Diversamente è a dirsi per la prova orale postulata dall'imputato con
i testimoni elencati in uno alla memoria depositata il 14.10.2008.

Alla verifica circa la pertinenza al *thema decidendum* dei fatti sui quali i testimoni dovrebbero riferire, osta la considerazione preliminare che la lista è stata redatta e presentata personalmente dall'imputato, laddove la presentazione della lista testimoniale è atto che rientra nella "difesa tecnica" (cfr. Cass. 5.2.1992 Scialpi), e, in quanto tale, è riservato al difensore…. Né varrebbe sostenere che l'imputato ha agito nella qualità di difensore di sé medesimo, avendone la qualifica professionale necessaria. Gli è infatti che, come si è già argomentato nell'ordinanza resa alla scorsa udienza, il nostro sistema processuale non consente all'imputato di provvedere personalmente alla sua difesa, precludendogli, di conseguenza, gli atti propri della "difesa tecnica", come quello di che si tratta.".

La revoca del provvedimento nasce dall'evidente abnormità dell'argomentazione, evidentemente unica nella storia giudiziaria di ogni tempo e paese, in tempo di pace e dinanzi a Tribunali che debbono garantire il rispetto della Legge a che la causa sia trattata imparzialmente e da Giudici indipendenti e imparziali. Come il Tribunale sa, mai s'è rifiutato l'accoglimento formale dei testi a discarico, neppure nei processi finalizzati alla sicura condanna di un imputato innocente. Al massimo, si sono intimoriti i testi, ci si è serviti di finti "pentiti", si sono ammessi falsi testimoni ma mai, in nessun procedimento, in nessuna epoca e in nessun paese, si è rigettata la richiesta di ammissione delle prove dell'innocenza dell'imputato, dichiarandola "inammissibile" perché proposta e presentata direttamente dall'imputato.

Nella specie è tanto più grave quanto affermato nel provvedimento di cui si chiede la revoca in quanto s'è aggiunto che "…La lista testimoniale da lui presentata va dunque considerata inammissibile, sicché la richiesta di escutere i soggetti in essa indicati, che oggi ha avanzato il difensore - nominato d'ufficio - non può essere accolta….". Con ciò – è triste doverlo constatare a fronte della logica concatenazione dei fatti e delle documentate violazioni di Legge – come con ciò si ammette che al "…difensore – nominato d'ufficio- …" si attribuisce così solo il ruolo di foglia di fico dietro la quale nascondere la realtà di un processo in cui, fin dall'inizio – e proprio per le ragioni esposte nella richiesta di applicazione della norma di cui all'art. 45 C.p.p. - si è privilegiata l'accusa, mortificando ogni prova in atti che la smentisse ( così come la smentisce ) per arrivare alla condanna dell'Avv. LUPIS in CATANZARO, in omaggio alla sua attività in favore della Signora Enrichetta LUCIFERO da cui è discesa, fra l'altro, l'incriminazione a SALERNO del p.m. di CATANZARO CURCIO. In realtà se si vuole evitare che la "difesa tecnica d'ufficio" si riduca a foglia di fico diretta a nascondere la vergogna del massimo favore per l'accusa tale Difesa può solo affiancare ma non escludere la difesa tecnica privata, per come evidenziato prima che dalle norme richiamate in premessa e dalla giurisprudenza della Corte Europea, dalla Logica e persino dalla Decenza processuale.

Il Ministro Alfano

B – Che quanto esposto non sia una forzatura è documentato da quanto affermato – nel provvedimento del quale si chiede la revoca nei termini "…6. D'altronde, seppur si volesse diversamente opinare, procedendo al giudizio di ammissibilità dell'articolata prova testimoniale formulata dal prevenuto, occorre rilevare che risulta -evidente l'estraneità al *thema decidendum* degli argomenti sui quali dovrebbero essere escussi i numerosi testi indicati.", arrivando a sostenre che "…La loro audizione è incentrata, per quanto risulta dall'analitica esplicitazione deii capitoli di prova elencati nella prima parte della copiosa memoria (da pag. 1 a pag. 8), sulla ricostruzione di una vicenda giudiziaria avviatasi presso il tribunale di Catanzaro nel 1996,….", mentre, al contrario di quanto qui riportato e ivi asserito, il richiamo alla "…vicenda giudiziaria avviatasi….nel 1996 …", nell'esposizione della "…copiosa memoria…" è solo l'antefatto per documentare come, successivamente a quella "vicenda giudiziaria", ci si è serviti di falsi testimoni e di deviazioni della corretta amministrazione della Giustizia per arrivare a far processare a CATANZARO l'Avv. LUPIS e portarlo a una sicura condanna. Umoristicamente garantita dal rifiuto di riconoscergli il diritto di difendersi, ammettere le prove richieste, mentre si dà il massimo spazio all'accuse, pubbliche e private.

Si insiste nelle richieste formulate e sopra esposte.

Catanzaro, 23 Aprile 2009

***Avv. Giuseppe Lupis***

---

venimento" della pistola all'aeroporto favorendo così, oggettivamente, CURCIO e i complici di costui con le conseguenze sopra illustrate.

Oggi si sta operando ancora per favorire CURCIO, MOLLACE e complici, consentendo al primo di continuare a utilizzare un provvedimento giurisdizionale ai danni della Signora LUCIFERO, di cui il suo stesso complice VALEA denunciò l'illegalità ai carabinieri fin dal 18 Novembre 1999 (nove anni fa) mantenendolo in carica a CATANZARO, dove ha compiuto i delitti per cui è sottoposto a procedimento penale dinanzi alla Corte d'appello di SALERNO; consentendo al secondo di costituirsi parte civile in un procedimento per "calunnia" contro il sottoscritto nel quale la prova della "calunnia" (BAUDI docet ed esprime esplicitamente il concetto nel provvedimento di cattura per "calunnia" emesso a fine Giugno 2004) sarebbe data dalla protesta d'innocenza del sottoscritto contro l'imputazione di "detenzione e porto di arma", procedimento questo confezionato, per quel che qui interessa, a REGGIO da MOLLACE e quindi consegnato a CATANZARO per il di più a praticarsi.

E' per questo che l'esponente sollecita la tutela richiesta documentando quanto di illegale compiuto da MOLLACE, nei termini precisati e che risultano provati dagli atti in possesso degli Uffici in indirizzo alla cui lettura si rinvia. Quegli atti provano gravissimi delitti contro l'amministrazione della Giustizia. Oggettivamente. Oltre che contro il sottoscritto. E ciò, si ripete, al di fuori, della personale vicenda processuale dell'esponente, che continuerà a svolgersi nelle sedi, stati e gradi di giudizio previsti dal C.p.p.. Sperando che la richiesta di un Avvocato, anche se imputato e già detenuto per "calunnia" possa trovare, al riguardo, almeno la stessa attenzione riservata agli assassini sulle cui dichiarazioni pp.mm. dd.dd.aa. hanno scempiato la giustizia in Italia, specie nel Sud, chiamandola "antimafia". (Parafrasi da Tacito.).

Ossequi.

Catanzaro, 17 Ottobre 2008

***Avv. Giuseppe Lupis***

# 2008-07-31 17:26 KARADZIC IN AULA: HO DECISO DI DIFENDERMI DA SOLO L'AJA (OLANDA) - E' terminata alle 17.10 l'udienza preliminare dell'ex leader serbo bosniaco Radovan Karadzic davanti ai giudici del Tpi

Karadzic, che vestiva un completo blu ed ha risposto alle domande del giudice Alphons Orie parlando la sua lingua. ha confermato di volersi difendere da solo e ha chiesto più tempo per dichiararsi 'colpevole o innocente'. Il giudice ha deciso la data della nuova udienza, il 29 agosto, in quanto l'imputato deve fare la propria dichiarazione entro 30 giorni.

Nel corso dell'udienza - duranta poco più di un'ora - Karadzic ha fatto riferimento al presunto accordo di immunità che gli sarebbe stato garantito nel 1996 da Richard Holbrooke, plenipotenziario americano dell'amministrazione Clinton per i Balcani negli anni '90 ed ha detto di avere documenti che intende consegnare ai giudici. A questo proposito ha dichiarato di temere per la propria vita: ''é una questione di vita o di morte", ha detto Karadzic. L'ex leader serbo bosniaco, accusato di genocidio, crimini di guerra e contro l'umanità per fatti compiuti durante la guerra di Bosnia Herzegovina, ha anche denunciato "diverse irregolarità" ed ha contestato la data del suo arresto.ì

**Nelle pagine che seguono i lettori potranno scoprire i massoni dal calibro 90+9 nonchè le infiltrazioni mafiose ormai consolidate nel Comune di Ferruzzano.**

## Direzione Investigativa Antimafia - Centro Operativo di Reggio Calabria

# Uso indiscriminato del telefono della P.A.

Il Presidente degli Italiani

Altro aspetto doveroso d'attenzione, emerso dal servizio di ascolto in argomento, è l'uso indiscriminato della linea telefonica in carico alla P.A. da parte di taluni dipendenti comunali, per fini personali. Se per taluni di essi, in servizio tanto presso la sede comunale di Ferruzzano Superiore che presso la delegazione, ciò costituiva occasione sporadica, per altri rappresentava una con consuetudine. In merito, non ci si può esimere dal segnalare l'abuso, per meri fini personali, che del telefono pubblico ha fatto BRANCATISANO Angela da identificarsi nell'omonima nata a Bruzzano Zeffirio il 24 febbraio 1954, coniugata, impiegata presso gli uffici sedenti in Ferruzzano Superiore.

La donna, da quanto si è avuto modo di constatare sin dai primi giorni del servizio di ascolto ed intercettazione e fino alla conclusione del medesimo, attraverso l'utenza telefonica comunale ha curato diversi interessi di carattere personale e familiare.

Volendo tralasciare le numerose telefonate ad amici 12I, parenti 122, figli 123, dottori 124, negozianti, ditte di vendita per '210.

Progr. 1638 del 9 febbraio 2000; progr. 2475 del 24 febbraio 2000; progr. 255 del 1 marzo 2000; progr. 125 del 3 marzo 2000; progr. 310 del 8 marzo 2000; progr. 1076 del 20 marzo 2000; progr, 1128 del 21 marzo 2000; progr. 1352 e 1405 deI 23 marzo 2000; progr. 1602 e 1722 del 28 marzo 2000; progr. 1788 e 1791 del 29 marzo 2000; progr. 2098 del 3 aprile 2000; progr. 2245 del 7 aprile 2000; progr. 2410 del 11 aprile 2000; progr. 2632 e 2585 del 13 aprile 2000; progr. 2722 del 14 aprile 2000; progr. 3155 del 19 aprile 2000; progr. 3161 -3163 e 3239 del 20 aprile 2000; progr. 3307 del 21 aprile 2000; progr. 3458 - 3554 e 3555 deI 27 aprile 2000; progr. 3670 del 28 aprile 2000; progr. 3764 del 2 maggio 2000; progr. 4001 dcl 5 maggio 2000 e progr. 4174 e 4221 del 9 maggio 2000 sull'utenza del Comune. Vedasi, altresì, progr. 2988 del 29 aprile 2000 sull'utenza della delegazione comunale. 122 Vds. progr. 570, 600, 601 e 663 del 25 gennaio e progr. 2610 del 13 aprile 2000 sull'utenza del Comune. 123 Vds. progr. 374 dell'8 marzo 2000; progr. 820 dcl 16 marzo 2000; progr. 1224 del 1 aprile 2000; progr. 2004 del 3 4 aprile 2000; progr. 281 del 16 aprile 2000; progr. 3203 - 3247 e 3248 del 20 aprile 2000; progr. 3389 del 26 aprile 2000; progr. 3509, 3512, 3557 e 3558 del 27 aprile 2000; progr. 3618 e 3623 del 28 aprile 2000, nonché progr. 3127, 4152, 4201, 4207,4219 e 4223 del 9 maggio 2000 sull'utenza del Comune. Vedasi, altresì, progr. 3306 dell'8 maggio 2000 sull'utenza della delegazione comunale. 124 Vds. progr. 1623 del 9 febbraio 2000; progr. 325 del 7 marzo 2000; progr. 1566 del 27 marzo 2000 e progr. 3246 del 20 aprile 2001 sull'utenza del Comune di Ferruzzano (PAG. 141).

*Direzione Investigativa Centro Operativo RC*

Corrispondenza **125,** le rimanenti telefonate, dalla non trascurabile frequenza, vanno in questa sede brevemente menzionate.

La BRANCATISANO contattava frequentemente, per i più disparati motivi. La donna si rivolgeva, al professionista per procurarsi gratuitamente biglietti d'ingresso per lo stadio comunale di Reggio Calabria per i concerti canori, per un trasferimento di facoltativo della propria figlia **130,** nonché per una raccomandazione del figlio Pasquale, che avrebbe dovuto sostenere le prove per un concorso pubblico. La donna vive con il proprio nucleo familiare a Ferruzzano Superiore, presso una fatiscente abitazione cedutale dalla suocera. In occasione di una pioggia torrenziale che investì Ferruzzano, a danno altri concittadini, occupò abusivamente uno degli alloggi cosiddetti della Lodigiani. Tale circostanza aveva comportato per la BRANCATISANO l'inserimento nella graduatoria utile per l'assegnazione degli alloggi agli aventi diritto. Tale precaria sistemazione abitativa ha costituito ulteriore motivo di conversazione con il citato dr. CRISTIANO, oltreché con funzionari della locale Prefettura **132** e con il dr. Carmelo NUCERA - già Segretario comunale di Ferruzzano. **133. 125.** Vds. **progr. 1 e 2 del 1** marzo **2000** sull'utenza **del Comune;126 Vds. progr. 813, 848, e 896 del 28 gennaio 2000; progr. 1171 del 2 febbraio 2000; progr. 1329 e 1410 del 4 febbraio 2000; progr. 1824 del 14 febbraio 2000; progr. 1939 e 1946 del 15 febbraio 2000; progr. 2318 del 22 febbraio 2000; progr. 357 del 8 marzo 2000; progr. 617 e 621 del 14 marzo 2000; progr. 957 del 17 marzo 2000; progr. 1120 del 20 marzo 2000; progr. 1196 del 21 marzo 2000; progr. 1415 del 24 marzo 2000; progr. 1664 del 28 marzo 2000; progr. 1845 del 30 marzo 2000; progr. 2372 del 10 aprile 2000; progr. 2423 del 11 aprile 2000 e progr 3872 del 3 maggio 2000 sull'utenza del** Comune. **121** Vds. **progr. 2126** del **17 febbraio 2000 sull'utenza del Comune. 12 Vds. progr. 922 del 31 gennaio 2000: progr. 1079 del 20 marzo 2000; progr. 1203 del 21 marzo 2000; progr. 1264 del 22 marzo 2000: progr, 2239 del 6 aprile 2000**; **progr. 2577 del 12 aprile 2000; progr. 3118 del 19 aprile 2000 e progr. 3379 e 3406 del 36 aprile 2001, sull'utenza del Comune. 129 Vds. progr. 2598 del 13 aprile 2000 sull'utenza del Comune. Vds progr. 16 del 1 febbraio 2000; 339 di 4 febbraio 2000; progr. 1442 del 7 febbraio 2000; progr. 1634 del 9 febbraio 2000 progr. 1691 del 10 febbraio 2000; progr. 2241 del 21 febbraio 2000; progr. 2347 del 22 febbraio 2000; progr. 2486 del 24 febbraio 2000; progr. 28 del 28 febbraio 2000; nonché progr. 150 del 3 marzo 2000 sull'utenza del Comune. Vds. progr. 265 del 18 gennaio 2000 sull'utenza del Comune. Vds progr. 724 del 15 marzo 2000 sull'utenza del Comune. Vds progr. 2555 del 16 aprile 2000 sull'utenza della delegazione Comunale** (PAG. 142).

*Direzione Investigativa Centro Operativo RC*

Il figlio Pasquale il 9 maggio 2000 ha sostenuto le prove di un concorso per sottufficiale nell'Aeronautica Militare. La BRANCATISANO, pertanto, ha contattato i competenti uffici militari per conoscere le modalità del concorso **134** e, alla ricerca di una raccomandazione per il superamento delle prove, ha interpellato una serie di persone che avrebbe potuto aiutarla. Altra dipendente "affezionata" all'apparecchio telefonico è **REPICE Agata Francesca** (19 giugno 1966, Ferruzzano), in servizio presso la delegazione municipale di Ferruzzano Scalo. La donna, infatti, con frequenza ha effettuato

lunghe telefonate interurbane o su utenze cellulari a figli, amici e parenti. **146 140.** Vds. progr. 3435 del 26 aprile 2000; progr. 340 del *2* aprile 2000 e progr. 3959 del 4 maggio 2000 sull'utenza del Comune. Vedasi, altresi, progr. 3258 del 6 maggio 2000 sull'utenza della delegazione comunale. 141 Vds. progr. 3806, 3813, 3817 e 3818 del 2 maggio 2000 e progr. 3839 del 3 maggio 2000 sull'utenza del Comune. 142 Vds. progr. 3486 e 3494 del 27 aprile 2000 sull'utenza del Comune. 143 Vds. progr. 592 del ***9*** febbraio 2000: progr. 575 del Il febbraio 2000: progr. 680 del 14 febbraio 2000; progr. 695 e 708 del 15 febbraio 2000: progr. 753 e 754 del 17 febbraio 2000: progT. 856 del 22 febbraio 2000: progr. 1043 e 1044 del 28 febbraio 2000: progr. 1143 ed 1144 dei 2 marzo 2000: progr. 1182 del 3 marzo 2000: progr. 1431 del 13 marzo 2000; progr 1439 del 14 marzo 2000; progr. 1684 del 20 marzo 2000: progr. 2239 del 6 aprile 2000: progr. 2283 del 10 aprile 2000; progr. 2382 del 13 aprile 2000: progr. 2736 del 18 aprile 2000: progr. 2856 del 26 aprile 2000: progr. 2975 del 28 aprile 2000: progr. 3124 del 3 maggio 2000 e progr. 3339 del 9 maggio 2000 sull'utenza della delegazione comunale. ' Vds. progr. 13 del 17 gennaio 2000; progr. 48 e 50 del 18 gennaio 2000: progr. 68 e 72 del 19 gennaio 2000; progr. 102 del 20 gennaio 2000: progr. 119 e 121 del 21 gennaio 2000: progr. 158 del 25 gennaio 2000: progr. 205 del 26 gennaio 2000: progr. 679 del 14 febbraio 2(100: progr. 968 del 24 febbraio 2000: progr. 993 del 25 febbraio 2000: progr. 1131 ed 1132 1136 ed 1138 del 2 maro 2000; progr. 1311 del 8 marzo 2000; pregr. 1457 del 14 marzo 2000: progr. 1734 del 21 marzo 2000; progr. 1801 e 1803 del 22 marzo 2000; progr. 2170 del 3 aprile 2000; progr. 2195 del 4 aprile 2000; progr. 2226 del 5 aprile 2001; progr. 2356 e 2362 del 12 aprile 2000; progr. 2718 del 17 aprile 2000; progr. 2731 del 18 aprile 2000; progr. 2845 del 26 aprile 2000; progr. 2954 del 28 aprile 2000 e progr. 3068 del 2 maggio 2000 sull'utenza della delegazione comunale. Vds. progr. 47 del 18 gennaio 2000; progr. 983 del 25 febbraio 2000 e progr. 1426 del 13 marzo 2000 sull'utenza della delegazione comunale. Vds. progr. 160 del 25 gennaio 2000; progr. 209 del 26 gennaio 2000; progr. 274 del 27 gennaio 2000; progr. del 2 febbraio 2000; Vds 697 progr. 4 del 4 Febbraio 2000; progr. 1134 del 2 marzo 2000; progr. 1212 del 6 marzo 2000; progr. 1266 e 1292 del 7 marzo 2000; progr. 1534 del 16 marzo 2000; progr. 1687 del 20 marzo 2000; progr, 1795 e 1810 del 22 marzo 2000; progr. 1859 e 1874 del 24 marzo 2000; progr. 2194 e 2201 del 4 aprile 2000; progr. 2783 del 19 aprile 2000: progr. 2847 del 26 aprile 2000; progr. 2910 del 27 aprile 2000; progr. 3069 del 2 maggio 2000 e progr. 3368 dell'11 maggio 2000 su11'utenza della delegazione comunale (PAG. 144).

***Direzione Investigativa Centro Operativo RC***
(PAG. 145) 113, episodi già trattati da altre Forze di Polizia.
Prima di concludere la presente informativa, va detto che la "questione Ferruzzano è stata ed è tuttora oggetto di attenzione anche da parte di altre Forze di Polizia. Infatti, da talune intercettazioni sull'utenza telefonica Nr. 0964/991916, intestata al Municipio di Ferruzzano, è emerso quanto segue: da due conversazioni, avvenute nei giorni 17 marzo e 3 aprile 2000, si è appreso che la Sezione di P.G. della Guardia di Finanza presso la Procura della Repubblica di Locri ha in corso accertamenti sul finanziamento per il trasferimento dell'abitato di Ferruzzano ed conseguente assegnazione degli alloggi popolari. In un'occasione, un Militare della G.F. chiede al segr. comunale, dr.ssa Rossana BELLANTONI, se qualche precedente segretario avesse rappresentato presunte irregolarità circa la realizzazione, nonché se tali eventuali problemi fossero stati rapportati alla Prefettura di Reggio Calabria o, comunque, ad altri enti istituzionali. Il giorno 5 aprile 2000, sul medesimo argomento, la BELLANTONI riferiva ai Militari della G. di F. di essere a conoscenza unicamente del fatto che i lavori per la realizzazione del 2° lotto erano stati consegnati all'impresa appaltatrice, nonché che erano in corso l'inizio degli stessi, mentre nulla le risultava circa eventuali ulteriori indagini **153.** In buona sostanza, i quesiti posti dal Militare sembrano trarre spunto dalle missive inoltrate dall'allora Segretario comunale alla locale Prefettura, nonché dalle dichiarazioni rese da quest'ultimo innanzi ai Carabinieri della Stazione di Bruzzano Zeffirio e non è da escludere che l'ufficio, cui il Militare appartiene, sia stato anch'esso destinatario dell'anonimo di che trattasi. Vds. progr. **937** del 17 marzo 2000 e progr. 1975 del 3 aprile 2000 sull'utenza del Comune; Vds prog. 2090 del 5 aprile 2000 sull'utenza del Comune. ( PAG 146)

***Direzione Investigativa Centro Operativo RC***
Da una conversazione del 3 aprile 2000, é emerso, altresì, che la dr. ssa BELLANTONI aveva già trasmesso analoga documentazione, a seguito di richiesta, alla Sezione di PG. dei Carabinieri presso la Procura della Repubblica di Locri **4.** Da una successiva conversazione del giorno 7 aprile, intercorsa tra la Segretaria ed il ragioniere comunale LIPARI Salvatore, è emerso che quest'ultimo, in passato, era stato più volte invitato presso la Caserma dei Carabinieri di Bruzzano Zeffirio, verosimilmente, a suo dire, a seguito di un esposto sull'individuazione dell'area Vds. progr. 1975 del 3 aprile 2000 sull'utenza del Comune; Vds. pror. 2262 del 7 aprile 2000 sull'utenza del Comune **Proc. Pen.** *27/99 NR* 14 DDA (PAG. 147)

***Direzione Investigativa Centro Operativo RC***
***14. Presunta appartenenza di taluni amministratori comunali a logge massoniche.***
Per completezza di trattazione, si riferisce che, alle ore 12.45 del 1 aprile 1995, sull'utenza telefonica intestata al Centro Oprativo D.I.A. di Roma, giungeva la telefonata di una donna e, conservando l'anonimato, riferiva circa l'esistenza di una loggia massonica, denominata *"Zaleuco",* operante nell'ambito dell'Amministrazione comunale di Ferruzzano e ramifieata in tutto il territorio della Locride. La donna proseguiva asserendo che, di tutte le informazioni in suo possesso, erano già stati informati i Carabinieri di Ferruzzano **156** *(vd. **all.** 14/1).* Anche l'allora segretario comunale, dr. Carmelo NUCERA, nella nota indirizzata alla locale Prefettura, datata 25 febbraio, è riservata al progettista che sarebbe dovuto essere incaricato della redazione del progetto era l'arch. Giuseppe LOVARDO, legato alla medesima fazione d'appartenenza del PAPARONE e del PIZZI, tutti uniti e capeggiati dai noto pregiudicato ed indagato in una moltitudine di processi, Pasquale CRISTIANO, già sindaco di passate legislature. Il NUCERA proseguiva, aggiungendo che, da notizie assunte in ambienti giudiziari, sembra che il CRISTIANO, insieme ad altri personaggi della locride, tra i quali figura il LOMBARDO, appartenga ad un'associazione segreta di stampo massonico avente la propria sede in Roccella Jonica ***(vds** all. 1/5).* Il segretario, nella successiva nota alla Prefettura di Reggio Calabria, datata 18 marzo 1997, a proposito dell'incarico di progettazione scriveva *(vds. all. 116):* "*le competenze tecniche avrebbero costituito il lauto compenso, prossimo ai 720 miliardi, spettante al noto arch. Giuseppe LOMBARDO, negoziatore del finanziamento stesso, le indagini geo gnostiche e il relativo compenso al "figuro" meno noto"* **156. La relazione di servizio, redatta il 1° aprile 1995 dal personale del Centro Operativo DIA di Roma, è stata trasmessa unitamente ai documenti ed agli elaborati al Commissario dalla DIA Divisione Gabinetto. Proc. Pen. 27/99 RGNR DDA.** (PAG. 148)

***Direzione Investigativa Centro Operativo RC***
Altrettanto poco onesto Pasquale JACOPINO, appartenente al massonico già indicato ....."*Dagli atti in possesso di quest'Ufficio **(acquisiti nel Proc. Pen. n. 176/95 R.G.NR.-D.D.A.),** risulta che, il 28 febbraio*

# L'ARMA FEDELE NEI SECOLI

*1990, con decreto del Gran Maestro del Grande Oriente d'Italia in Ferruzzano era stata costituita una loggia massonica, con il titolo distintivo "Zephiria", alla quale era stato- assegnato il numero 1085. Tra i 9 membri fondatori della 1oggia provenienti dalla loggia "I figli di Zaleuco" di Gioiosa Jonica, "I cinque Martiri di Locri e "O. Ruffo N." di Roccella Jonica, figurano: CRISTIANO* ***Pasquale*** *(29 settembre 1945 Ferruzzano), Maestro Venerabile* ***(Presidente),*** *medico. Il predetto proveniva dalla Loggia "i figli di Zaleuco" di Gioiosa Jonica, alla quale era stato ammesso il 15 novembre* 1980; *LOMBARDO Giuseppe col titolo di Oratore, architetto. Anche il predetto proveniva dalla Loggia "figli di Zaleuco", alla quale era stato ammesso il 17 gennaio 1981; IACOPINO Pasquale* ***(16 ottobre 1938 Brancaleone - RC****), con il titolo di Secondo Sorvegliante, geologo, anch'egli proveniente dalla Loggia "I figli di Zaleuco", nella quale risultava ammesso il 21 maggio 1983.*

Il 30 gennaio 1994, il Grande Oratore dell'Ordine, rilevato che taluni fatti denunciati costituivano grave colpa massonica ed apparivano particolarmente gravi, in quanto la predetta Loggia evidenziava un comportamento che la portava ad estraniarsi, proponeva "Tavola d'Accusa" nei confronti del Maestro Venerabile (Pasquale CRISTIANO) e della Loggia "Zephiria". Nella stessa data, il Gran Maestro Venerabile del Grande Oriente d'Italia, disponeva *"con effetto immediato ed a tempo indeterminato, la sospensione di Lavori Massonici della R.L. Zephiria* (1085) *all'Oriente di Ferruzzano, nonché di tutti i membri della stessa"*. **27/99 RGNR DDA** (PAG. 149)

***Direzione Investigativa Centro Operativo RC***

Per completezza d'indagine, si rappresenta che nelle file massoniche figurano altri soggetti, a vario titolo venuti in esame nel corso della presente informativa. Tra questi, infatti, compaiono: - FUDA Pietro**,** 28 febbraio 1943 Siderno - RC -, ingegnere. Assessore regionale all'Industria ed al Commercio, già Assessore regionale dei Lavori Pubblici nel periodo d'interesse. Il FUDA, già appartenente alla Loggia *"Nuovo Pensiero"* di Catanzaro, con il grado di maestro, risulta fondatore della *"Zaleuco"*. A far data dal 15 aprile 1981, risulta in sonno per motivi di lavoro, ed il 28 dicembre 1986 ha prodotto domanda di riammissione. Tra gli appartenenti alle Logge Massoniche G.O.I. di Reggio Calabria e provincia, figura, infine BELLOMO Athos (14 giugno 1927 Messina), geologo, professore universitario, padre del geologo BELLOMO Giuseppe, componente dell'équipe di professionisti di cui sopra. BELLOMO padre, ammesso alla Loggia *"I figli di Zaleuco"* in data 17 gennaio 1981, risulta in sonno dal 1 dicembre 1984. **Proc. Pen. n. 27/99 RGNR DDA** *(Op. Breza -* ***Esito attività di indagini*** (PAG. 150)

***Direzione Investigativa Centro Operativo RC***

Un capitolo a parte merita l'identificazione dell'anonimo esponente che stante la molteplicità di argomenti evidenziati, si è, indubbiamente rivelato profondo conoscitore di fatti e misfatti, accaduti nell'ambito della piccola comunità di Ferruzzano. L'esatta conoscenza di atti a carattere amministrativo, accopagnata dall'indicazione di firmatari e date, farebbe popendere per l'attribuzione della paternità dell'esposto al dr, Carmelo NUCERA, già Segretario comunale di Ferruzzano, il quale, come dallo stesso rappresentato, sarebbe stato personaggio "scomodo" per gli amministratori di Femzzano. In proposito, basti rammentare che il NUCERA senza mezzi termini, denunciò presso i competenti organi le irregolarità amministrative ed i fatti illeciti posti in essere dagli amministratori di Ferruzzano nella destinazione del finanziamento dei 6 miliardi, concesso dalla Regione Calabria. Successivamente alle accuse profferite, il NUCERA, nell'atto dell'avvenuto convenzionamento del Servizio di Segreteria tra i Comuni di Ferruzzano ed Africo - giustificazione dallo stesso ritenuta "apparente" -, venne trasferito ad altra sede. Il funzionario, escusso a sit, sembrato assolutamente estraneo circa l'assegnazione degli alloggi realizzati dalla ex Lodigiani S.p.a, nonché in ordine all'assegnazione, da parte della Regione Calabria, del 2° finanziamento di 6 miliardi, destinato alla realizzazione di alloggi di E.R.P. Talune informazioni in possesso del funzionario riguardano, addirittura, atti successivi al suo mandato presso il Comune di Ferruzzano, ma tale circostanza potrebbe trovare le sue ragioni, ove si consideri che lo stesso, oltreché mantenere buoni rapporti con taluni dipendenti comunali – in primo luogo con il geometra Attilio CURULLI -, che in atto ricopre l'incarico di Vice Provveditore alle Opere pubbliche (PAG.15).

***Direzione Investigativa Centro Operativo RC***

Lo stesso dr. è apparso, però, parimenti a conoscenza delle ulteriori vicende di varia natura, cui si fa riferimento nell'esposto in questione. Da ultimo, corre l'obbligo di rappresentare che, in data 19 maggio 200, a conclusione dell'escussione a sommarie informazioni, il NUCERA alla vista del relativo verbale in fase di stampa, manifestava al personale dipendente il proprio stupore per la circostanza che si usasse stampare su un solo lato del foglio di carta, e non sul fronte/retro. Tanto si rappresenta, significando che l'esposto qui pervenuto risulta stampato, per l'appunto sul fronte/retro. Altro soggetto che, secondo quanto emerso dalle intercettazioni telefoniche sulle utenze del Municipio è emerso, non sembra in armonia con l'amministrazione, è il geometra Antonio CURULLI sopra generalizzato. Il predetto, già con la precedente arnministrazione comunale nella gestione del 2° finanziamento, chiamato in causa in virtù dell'incarico tecnico ricoperto, ha espresso pareri in netta antitesi con la maggioranza. Ma non può tacersi che nell'esposto in argomento il CURULLI viene indicato come colui dietro il quale si nasconderebbe *"con grande furbizia"*, l'ing. Domenico SCULLI, interessato a vario titolo alle opere pubbliche appaltate dal Comune di Ferruzzano. Al termine di tutta l'attività di indagine, emerso che profondo conoscitore della vita politica e non ferruzzanese è, senza alcun dubbio, CALIPARI Domenico che, nell'ultimo decennio, senza soluzione di continuità, ha ricoperto la carica di consigliere comunale, ora di maggioranza ora di minoranza, in seno a quell'Amministrazione. Lo stesso, "eletto nel Comune di Ferruzzano nelle consultazioni del 1989", durante la legislatura PIZZI ha, altresì, ricoperto la carica di vice sindaco. **Proc. Pen. n. 27/99 RGNR DDA** (PAG.152).

***Direzione Investigativa Centro Operativo RC***

Il CALIPARI, durante la legislatura, ha preso parte a tutte le attività politiche di Ferruzzano, assumendo posizioni ben precise nelle vicissitudini e nelle diatribe, che hanno caratterizzato e determinati connotazioni politiche assunte, nel corso delle varie legislature dell'amministrazione comunale. Il predetto, che per anni è stato consigliere di rnaggioranza, assssore ai LLPP., nonché vicesindaco, in occasione dell'ultima candidatura nell'anno 1998 - ha costituito e capeggiato una lista civica, che ottenuto l'elezione di soli due consiglieri di minoranza. E non solo. il CALIPARI è stato il destinatario della telefonata anonima "intimidatoria", oggetto di trattazione al precedente capitolo 9, alla quale non avrebbe dato alcuna importanza ritenendola pervenuta **e**rroneamente alla propria abitazione, in forza della similitudine del proprio numero telefonico con quello di un dipendente comunale. Tutte queste considerazioni nel corso della realizzazione dei finanziamenti dei sei miliardi ed alla telefonata anonima nonché la costante presenza nella vita politica ferruzzanese, la conoscenza di fatti e misfatti avvenuti in Ferruzzano, e da ultimo, particolare non trascurabile, la circostanza che del CALLPARI non v'è alcuna traccia nell'esposto in parola, fanno pensare che potrebbe essere stato proprio il predetto l'autore dell'anonimo esposto.

# PRIMO PIANO - IL CASO DELL'AVV. LUPIS

**Proc. Pen. n. 27/99 RGNR DDA** (PAG. 153).

***Direzione Investigativa Centro Operativo RC***
La presente indagine scaturigisce da reiterati esposti avanzati da anonimi circa sugli interessi mafiosi neIl'ambito territoriale del Comune di Ferruzzano. Le vicende denunciate abbracciano l'arco temporale riferibile agli ultimi dieci anni e stigmatizzano, con incredibile precisione asseritamente riconducibili alla responsabilità degli amministratori di Ferruzzano, secondo l'anonimo sensibili ai rilevanti interessi nel territorio. Da qui la primaria esigenza di verificare l'esistenza di infiltrazioni mafiose nella locale amnistrazione. L'attenzione rivolta a tali persone (VIOLI Attilio Vittorio e TALIA Carmelo), prive di cariche in seno alla predetta Amministrazione, non ha consentito di evidenziare loro responsabilità in ordine ad eventuali reati nei confronti di amministratori, né ha accertato loro intromissioni nella gestione della cosa pubblica. Ciò sebbene emerga che il pregiudicato TALIA Carmelo è coniugato con TALIA Paola (22 marzo 1968 Melito P.S.) assessore al Comune. Pertanto, come risulta dalle indagini, i problemi di Ferruzzano sono di diversa natura e vanno individuati principalmente nei contrasti esistenti tra le famiglie più rappresentative del luogo, ansiose di tutelare i propri interessi, non sempre leciti, ricorrendo a possibili vantaggi conseguenti al condizionamento dell'operato dell'amministrazione. Emerge, infatti, una connessione certa fra le citate famiglie e i rappresentanti del Comune che, pertanto hanno amministrato ispirandosi a tale modello (PAG.154).

***Direzione Investigativa Centro Operativo RC***
Le logiche non sempre chiare e che hanno seguito reiterate denunce anonime alle Autorità. Un parziale rinnovamento si è avvertito in occasione delle passate elezioni amministrative quando, per superare l'antagonismo protrattosi per decenni, le famiglie in questione hanno raggiunto un accordo che consentisse di esprimere una maggioranza idonea a sanare i vecchi motivi di contrasto. L'esposto anonimo in questione, in perfetta sintonia con il contributo di quelli che lo hanno preceduto funge dopo tale accordo, come peraltro si rileva dalle presenze nell'attuale Consiglio Comunale. Del resto, prima ancora che intervenisse l'accordo detto, in occasione dell'approvazione delle deliberazioni riguardanti l'appalto per la realizzazione degli alloggi, appaltati poi all'A.T.LC. Sud srl, si è assistito ad una inversione di ruoli che denota, quanto meno, il desiderio di riciclare gli stessi rappresentanti. In conclusione, l'eccessivo accanimento dimostrato dal dr. Carnelo NUCERA, dal geom. Antonio CURULLI è da Domenico CALIPARI, tra i quali si ritiene vada individuato l'autore dell'esposto anonimo, sottintende motivi, non potuti individuare di risentimento nei confronti di tuttì gli amministratori. Interessante è notare che, sebbene i titolari delle imprese Cesaf e Costruzioni Sud s. r. l. risultino contraddistinti da un inequivocabile carisma "mafioso", non sono emersi ulteriori elementi che lascino presagire un inquinamento di carattere criminale nelle procedure riferibili allaggiudicazione dell'appalto. Peraltro, tutto quanto è emerso in ordine alla verosimile responsabilità penale dei soggetti, gli individuati nel corso della presente informativa, tanto si riferisce per le ulteriori valutazioni di competenza (PAG.155).

***Direzione Investigativa Centro Operativo RC***
La presente indagine, sorta in base alle direttive del Capo Centro dell'epoca Col. Carlo CHIEREGO, è stata coordinata dal V. Questore Agg. dr. Salvatore ARENA e dal Cap. CC. Carmelino DI FAZIO che, in particolare, per la redazione della presente informativa, si avvalso della collaborazione dell'isp. della P. di S. Gabriella UBALDINO. . IL CAPO CENTRO (Col. G.d.F Ernesto NARDO) **Proc. Pen. n. 27/99 RGNR DDA** (PAG. 156). **Fine**